Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

377ª seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 12 maggio 2010

Presidenza del vice presidente Nania,
indi della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-51

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-134

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 135-169

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1781-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*:

PRESIDENTE . . . . . 1, 6, 8 e *passim*
SANTINI *(PdL)*, *relatore* 2
ADAMO *(PD)* 6, 9

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DEL «BABY CONSIGLIO COMUNALE DI NISCEMI»

PRESIDENTE 9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B:

PEDICA *(IdV)* 9, 25, 28
FONTANA *(PD)* 12
ADERENTI *(LNP)* 14
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 17
SANTINI *(PdL)*, *relatore20, 24, 25* e *passim*
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 20, 24, 25 e *passim*
FERRANTE *(PD)* 29
INCOSTANTE *(PD)* 27, 30
* LANNUTTI *(IdV)* 32

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 26, 28, 31

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 34

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B:

PRESIDENTE . . . . . 34, 35, 36 e *passim*
SANTINI *(PdL), relatore* 34, 38, 39
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 34, 39
LEGNINI *(PD)* 35, 36
LANNUTTI *(IdV)* 37
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 36, 37
PEDICA *(IdV)* 39, 40
CARRARA *(PdL)* 39
PINZGER *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . 42
BOLDI *(LNP)* 44
MARINARO *(PD)* 46
LICASTRO SCARDINO *(PdL)* 48
GERMONTANI *(PdL)* 49

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 36, 50

SULLE RELAZIONI TRA I PARLAMENTI DI ITALIA E KOSOVO

PRESIDENTE 50
PERDUCA *(PD)* 50

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B 53

Ordine del giorno

Articolo 1 e Allegati A e B nel testo approvato dalla Camera dei deputati 54

Articoli da 2 a 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ordine del giorno . . . 61

Articoli 11, 12 e 13 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ordine del giorno . . . 71

Articoli da 14 a 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ordini del giorno 74

Articoli 18 e 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati 88

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Articolo 20 e Allegato 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . . *Pag.* 90
Articolo stralciato dalla Camera dei deputati . 91
Articoli da 21 a 24 nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed emendamento 92
Articoli da 25 a 40 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ordine del giorno . . . 97
Articoli 41 e 42 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ordine del giorno 114
Articoli da 43 a 50 nel testo approvato dalla Camera dei deputati 119
Articolo 51 e Allegato 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati 127
Articoli da 52 a 55 nel testo approvato dalla Camera dei deputati 130

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 135

CONGEDI E MISSIONI 144

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 144
Nuova assegnazione 144
Presentazione del testo degli articoli 145

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 51
Apposizione di nuove firme a interpellanze e ad interrogazioni 145
Mozioni, nuovo testo 145
Interpellanze 149
Interrogazioni 151
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 155
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 169

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,46.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 6 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,49 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1781-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

SANTINI, *relatore*. Nel secondo passaggio del provvedimento alla Camera sono state confermate le modifiche apportate dal Senato tese ad accrescere il ruolo del Parlamento nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, nell'approfondimento delle procedure di infrazione e nel coordinamento delle linee di politica europea del Governo. La Camera dei deputati ha invece introdotto modifiche in tema strumenti di tutela nel credito ai consumatori e, soprattutto, sui criteri di delega per l'attuazione delle direttive in materia energetica, in particolare per quanto riguarda la promozione delle fonti rinnovabili e l'efficienza dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. Per la sicurezza nell'approvvigionamento del greggio, si prevede la creazione di un apposito organismo centrale di stoccaggio, trasporto e monitoraggio. La Camera ha stralciato l'articolo 21 che interveniva sui criteri della delega, approvata nella legge comunitaria 2008, di attuazione della direttiva sui rifiuti. È stato anche soppresso, tra i criteri per la delega in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, quello, introdotto dal Senato, che fissava un tetto massimo corrispondente al trattamento lordo previsto per i parlamentari e vietava di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche. Numerose modifiche sono state introdotte in tema di caccia per il pieno recepimento delle direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici, giungendo ad un risultato che sembra ben contemperare le esigenze di tutela con quelle economiche e ricreative. Il lavoro proficuo svolto in Commissione ed in Aula e la collaborazione tra maggioranza e opposizione hanno consentito di discutere la legge comunitaria e di consegnarla al Governo senza ulteriori ritardi. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ADAMO *(PD)*. La discussione della legge comunitaria dovrebbe assurgere a momento istituzionale di alto confronto politico sugli impegni derivanti dalla appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ma a distanza di un anno dalla presentazione del disegno di legge, vista la crescita spropositata dell'articolato iniziale, appare evidente come il testo sia stato piegato dal Governo, attraverso l'introduzione di una serie di deleghe estese ed indeterminate, a provvedimento *omnibus* che apporta una pletora di modifiche alla legislazione di vari settori, generando confusione normativa. Non essendo opportuno introdurre ulteriori modifiche al testo approvato dalla Camera, auspica che il Governo e la maggioranza riflettano sulla necessità di modificare l'attuale *iter* di approvazione della legge comunitaria che non coincide con gli obiettivi fissati dal Trattato di Lisbona: occorre infatti velocizzarne l'esame parlamentare e valorizzarne la funzione di strumento di armonizzazione normativa. Sottolineata l'inopportunità che sia una legge comunitaria a modificare la legge n. 11 del 2005, che disciplina lo strumento legge comunitaria, ribadisce, in ordine al contenuto del nuovo articolo 17, recante principi e criteri per l'attuazione sul

mercato interno della normativa in materia di energia, le perplessità già manifestate in un emendamento e poi confluite nell'ordine del giorno G17.200, per l'indeterminatezza della delega e l'eccessiva discrezionalità attribuita al Governo non sulle modalità del perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, ma sullo stesso recepimento dell'obiettivo, in questo caso lo sviluppo delle fonti rinnovabili. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha comunicato ieri, in sede di Conferenza dei Capigruppo, che riunirà al più presto la Giunta per il Regolamento per l'esame di proposte di modifica dell'*iter* della legge comunitaria.

Saluti ad una rappresentanza del «Baby Consiglio comunale di Niscemi»

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, i rappresentanti del «Baby Consiglio comunale di Niscemi», in provincia di Caltanissetta, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B

PEDICA *(IdV)*. Il protrarsi della discussione della legge comunitaria del 2009 non è il sintomo della profondità della discussione, ma la prova evidente che la legge Buttiglione sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitaria è ormai snaturata nella sua impostazione originale. Allo scopo di non trascinare ulteriormente l'esame di un provvedimento ormai obsoleto e consentire l'avvio dell'esame della legge comunitaria 2010, il Gruppo dell'Italia dei Valori si è limitato alla presentazione di un unico emendamento all'articolo 24 e ha preferito sottolineare le criticità del disegno di legge in alcuni ordini del giorno. L'ordine del giorno G42.100, oltre a sottolineare la contrarietà per le deroghe apportate al calendario venatorio e i pericoli per la fauna selvatica e l'ambiente, impegna il Governo a garantire l'effettività e l'indipendenza del parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai fini della concessione delle deroghe a livello regionale, nonché l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero e le organizzazioni sindacali dell'ISPRA per il rinnovo dei contratti dei ricercatori. Per quanto riguarda il Pacchetto clima ed energia e il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo 20-20-20, l'ordine del giorno G17.100 denuncia la reale mancanza di iniziativa da parte del Governo e la scarsa fiducia nelle fonti rinnovabili e nelle politiche di efficienza energetica come opportunità di sviluppo e prerogativa nazionale per la riduzione dei gas serra. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

FONTANA *(PD)*. Contrariamente alle intenzioni annunciate, l'*iter* del disegno di legge comunitaria per l'anno 2009 è stato lungo, complicato e contraddittorio: gli articoli sono aumentai da nove a cinquantacinque e lo stesso Governo ha contribuito a rendere ancora una volta il provvedimento un contenitore di disposizioni estranee al contenuto tipico della legge comunitaria. Per senso di responsabilità e per coerenza con le proprie posizioni, il Gruppo ha deciso di non presentare emendamenti. Occorre però correggere l'uso distorto della legge comunitaria per rendere più autorevole la partecipazione del Paese alle istituzioni europee: il PD è dunque disponibile a partecipare ad una revisione organica della legge Buttiglione, che tenga conto anche delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona. Peraltro, le nuove prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo decisionale europeo sollecitano anche modifiche regolamentari per rendere più tempestiva l'espressione dei pareri sugli atti comunitari. La drammatica crisi della Grecia e il piano di aiuti varato dall'Ecofin hanno conferito una rinnovata attualità al tema dell'integrazione politica europea, indicando la necessità di abbandonare ogni tentazione di ripiegamento su egoismi nazionali o locali. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

ADERENTI *(LNP)*. La riduzione delle procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia indica l'efficacia degli sforzi prodotti dal Governo e dal Parlamento fin dall'inizio della legislatura nel processo di armonizzazione dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria, del quale la legge comunitaria 2009 costituisce una tappa importante. Occorre tuttavia riflettere su un sistema generale che costringe gli Stati membri a recepire un elevato numero di direttive le quali, prevedendo sempre maggiori vincoli per le imprese e per i cittadini, vanificano ogni tentativo di semplificazione normativa. Peraltro le numerose regole in materia di sviluppo sostenibile, di tutela ambientale, di sicurezza dei consumatori e di garanzia sui luoghi di lavoro vigono esclusivamente a livello europeo e generano così concorrenza sleale. Va comunque sottolineato che il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità istituzionali e procedurali, rimediando al deficit di partecipazione democratica attraverso il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo decisionale. La Lega Nord apprezza tali novità e, in modo particolare, la vigilanza delle Camere sul principio di sussidiarietà. Con specifico riguardo al disegno di legge comunitaria, sottolinea positivamente l'articolo 17, che introduce nuovi criteri direttivi in materia di energie rinnovabili. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Santini).*

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Il testo originario della legge comunitaria per il 2009 era composto soltanto di nove articoli: il notevole appesantimento del provvedimento, con l'inserimento di numerose disposizioni estranee alla materia, impone una riflessione sull'organizzazione dei lavori parlamentari e sui rapporti con l'Esecutivo. È opportuno che il Governo svolga un ruolo di maggiore coordinamento delle materie oggetto della

legge comunitaria; sono inoltre necessarie una revisione della legge Buttiglione e una modifica dei Regolamenti parlamentari. Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen non ha più ragione di esistere, mentre vanno estese le competenze della Commissione per le politiche dell'Unione europea. Le recenti vicende legate alla crisi greca e al piano di aiuti dimostrano che l'Europa non è un'entità burocratica e pongono la questione del dopo Lisbona: con l'ultimo Trattato, infatti, si è chiusa la fase degli accordi intergovernativi e bisognerà aprire una fase costituente. Sollecita il Governo ad avere un ruolo guida in tale processo e chiede, infine, chiarimenti in ordine alla direttiva sui rimpatri volontari. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Santini e Contini)*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SANTINI, *relatore*. Condivide l'osservazione secondo cui dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il processo di integrazione europea, che pure procede a piccoli passi, non è più limitato alla sfera giuridico-economica ma investe la dimensione politica. Si associa inoltre alla richiesta di un dibattito in Assemblea per capire la dinamica della crisi che ha investito la Grecia: il piano europeo di aiuti segna sicuramente un passo importante e, tuttavia, mancano ancora le istituzioni atte a garantire il primato della politica sulla finanza. Condivide l'opportunità, sottolineata in diversi interventi, di riformare la legge Buttiglione per accelerare i tempi di esame dei provvedimenti e per semplificare le procedure, anche al fine di ridurre le procedure di infrazione. Ricorda, inoltre, il ruolo sempre più incisivo che ha acquisito la Commissione per le politiche dell'Unione europea. Si augura, infine, che la legge comunitaria per il 2010 sia snella e rispondente al suo contenuto tipico. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Presidenza della vice presidente MAURO

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Nel ringraziare tutti gli intervenuti per il contributo apportato, auspica che con sempre maggiore speditezza prosegua il percorso di armonizzazione tra l'ordinamento italiano e la Comunità europea, la quale ha peraltro dato prova di forza e determinazione in occasione della grave crisi greca, intervenendo affinché questa non mettesse a repentaglio l'intera economia europea. A breve il Governo e il Parlamento saranno investiti dell'esame della proposta di modifica della legge n. 11 del 2005, volta a rendere centrale il ruolo del Parlamento nella procedura comunitaria e a meglio definire il contenuto della legge comunitaria, evitando che questa assuma i connotati di un provvedimento *omnibus*. *(Applausi dei senatori Cursi e Santini).*

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in esame e sull'emendamento 24.1, non ostativo, ad eccezione dell'articolo 17, comma 2, sul quale il parere è di semplice contrarietà.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno G100.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*, l'articolo 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*, l'articolo 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*, l'articolo 5 *(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)* e l'articolo 6 *(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n.11).*

Il Senato approva l'articolo 7 (Introduzione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* e modifiche all'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 8 *(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)* e l'articolo 9 *(Introduzione dell'articolo 4-*quater *nella legge 4 febbraio 2005, n. 11)*. Passa quindi all'esame dell'articolo 10 *(Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11).*

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario all'ordine del giorno G10.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Non accoglie l'ordine del giorno.

PEDICA *(IdV)*. Preannuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G10.100, volto ad impegnare il Governo a limitare interventi di modifica della legge Buttiglione che non avvengano attraverso proposte legislative organiche e coerenti, le quali tengano anche conto del lavoro già da tempo

in atto presso i due rami del Parlamento e dei disegni di legge già presentati in materia.

SANTINI, *relatore*. Ribadisce il parere contrario sull'ordine del giorno G10.100, il quale tratta peraltro di una materia di competenza della Commissione affari costituzionali e non della Commissione politiche dell'Unione europea.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G10.100.

Il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 11 *(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)* e l'articolo 12 *(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34).* Passa quindi all'esame dell'articolo 13 *(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88).*

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G13.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G13.100.

Il Senato approva l'articolo 13 e l'articolo 14 (Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR).

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 15 *(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)* e l'articolo 16 *(Recepimento della direttiva 2009/31/CE).* Passa quindi all'esame dell'articolo 17 *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero rifiuti).*

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G17.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno.

PEDICA *(IdV)*. Preannuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G17.100, teso a promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo di energie alternative.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G17.100.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario all'ordine del giorno G17.101.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno.

FERRANTE *(PD)*. L'ordine del giorno G17.101, lungi dall'esprimere una contrarietà al ricorso al biocarburante, è teso unicamente a sostenere la promozione di una moratoria sull'ulteriore espansione della sua produzione da filiera lunga, così garantendo altresì il pieno rispetto dei diritti delle comunità locali coinvolte e la sostenibilità ambientale dei territori in cui vivono. Chiede pertanto al relatore e al Governo di rivedere il parere espresso.

SANTINI, *relatore*. Ribadisce il parere contrario, atteso che la materia in esame è attualmente oggetto di uno studio da parte del Governo e che sull'ordine del giorno la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

INCOSTANTE *(PD)*. Con l'ordine del giorno il Senato intende contribuire al lavoro di approfondimento e analisi che il Governo sta compiendo sulla materia. Chiede inoltre delucidazioni alla Presidenza, atteso che la Commissione bilancio sembrerebbe non aver espresso alcun parere contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non vi è alcun parere contrario della Commissione bilancio sull'ordine del giorno G17.101.

SANTINI, *relatore*. Il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio riguarda l'intero articolo 17 ed è da ritenersi complessivo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FERRANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento G17.101.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G17.200

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G17.200.

Il Senato approva l'articolo 17.

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 18 *(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)* e l'articolo 19 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).*

Il Senato approva l'articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 21 del testo approvato dal Senato *(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).*

Il Senato approva l'articolo 21 (Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), *corrispondente all'articolo 22 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 22 *(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE),* corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 23 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE), *corrispondente all'articolo 24 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 *(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate),* corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

LANNUTTI *(IdV)*. L'emendamento 24.1 riproduce il contenuto della lettera *d)* soppressa dalla Camera dei deputati: si prevede che il trattamento economico delle figure apicali di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di banche ed istituti di credito, nonché di società che beneficiano di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento lordo annuo spettante ai membri del Parlamento. Ad oggi, infatti, gli stipendi di taluni appaiono del tutto spropositati e non tengono conto delle gravi crisi ingenerate dalle speculazioni dei loro istituti bancari, che hanno messo a repentaglio i risparmi di milioni di persone nel mondo. È giunto il momento di intervenire, auspicabilmente

anche con un intervento fermo e deciso dell'Unione europea, fissando princìpi morali ed etici atti ad impedire che oligarchie finanziarie ed economiche continuino a calpestare i diritti e gli interessi dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell'istituto tecnico commerciale «Tommaso da Celano» di Celano, in provincia dell'Aquila, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B

SANTINI, *relatore*. Pur condividendo le finalità morali ed etiche perseguite, esprime parere contrario sull'emendamento 24.1, anche in considerazione dell'impegno assunto da tutti i Gruppi a non presentare emendamenti al provvedimento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

LEGNINI *(PD)*. Dal momento che il Gruppo del Partito Democratico è favorevole a disciplinare l'entità dei compensi dei manager pubblici, ma non di quelli dei dirigenti di società private, da lasciare alle regole del mercato, chiede la votazione per parti separate dell'emendamento o, in alternativa, una sua riformulazione tale da consentire il voto che si intende esprimere.

LANNUTTI *(IdV)*. La grave crisi in cui versa il Paese richiede forme di contenimento degli stipendi di tutti i manager; per tale ragione, l'emendamento non è modificabile e chiede che si proceda ad una votazione nominale elettronica. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

LEGNINI *(PD)*. Chiede formalmente alla Presidenza la votazione per parti separate dell'emendamento.

PRESIDENTE. Dispone la votazione per parti separate dell'emendamento 24.1.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Nel preannunciare che non prenderà parte al voto, rileva che il tema trattato dall'emendamento esula dal contenuto proprio della legge comunitaria. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 24.1, ad esclusione delle parole da: «di banche ed istituti di credito» alle parole: «in funzione anticrisi».

PRESIDENTE. La restante parte dell'emendamento 24.1 non può essere posta ai voti in quanto priva di contenuto normativo.

LANNUTTI *(IdV)*. Avanza la richiesta di votazione nominale elettronica in relazione alla restante parte dell'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Ribadisce che la restante parte dell'emendamento 24.1 non può essere posta in votazione in quanto priva di contenuto normativo.

Il Senato approva l'articolo 24 e l'articolo 25 (Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006), *corrispondente all'articolo 26 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 26 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)*, corrispondente all'articolo 27 del testo del Senato, e l'articolo 27 *(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)*, corrispondente all'articolo 28 del testo del Senato.

Il Senato approva l'articolo 28 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura), *corrispondente all'articolo 29 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 29 *(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)*, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 30 (Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)*, corrispondente all'articolo 31 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 31 *(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo),* corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 32 *(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)* corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 33 (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)*, corrispondente all'articolo 34 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 34 *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)*, corrispondente all'articolo 35 del testo licenziato dal Senato; l'articolo 35 *(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n.110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)*, corrispondente all'articolo 36 del testo licenziato dal Senato, e l'articolo 36 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)*, corrispondente all'articolo 37 del testo licenziato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 37 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)*, corrispondente all'articolo 38 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 38 *(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)*, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 39 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali)*, corrispondente all'articolo 40 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 *(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)*, corrispondente all'articolo 41 del testo licenziato dal Senato.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G40.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G40.100.

Il Senato approva l'articolo 40 e l'articolo 41 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di auto-

rizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)*, corrispondente all'articolo 42 del testo licenziato dal Senato* .

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42 *(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)*, corrispondente all'articolo 43 del testo licenziato dal Senato.

SANTINI, *relatore*. Propone la trasformazione dell'ordine del giorno G42.100 in raccomandazione.

PEDICA *(IdV)*. Accoglie l'invito alla trasformazione dell'ordine del giorno G42.100 in raccomandazione.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G42.100 come raccomandazione.

CARRARA *(PdL)*. Annuncia il voto contrario sull'articolo 42 non condividendo che un ente di controllo come l'ISPRA sia gestito dall'ente controllato, cioè dal Ministero dell'ambiente.

Il Senato approva l'articolo 42, l'articolo 43 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*, corrispondente all'articolo 44 del testo licenziato dal Senato, e l'articolo 44* (Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)*, corrispondente all'articolo 45 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 45 *(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)*, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato; l'articolo 46 *(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)*, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 47 *(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)*, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 48 (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)*, corrispondente all'articolo 49 del testo licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 49 *(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)*, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 50 *(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)*, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 51 (Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)*, corrispondente all'articolo 52 licenziato dal Senato.*

PRESIDENTE. L'articolo 52 (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro), corrispondente all'articolo 53 del testo licenziato dal Senato, l'articolo 53 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale), corrispondente all'articolo 54 del testo licenziato dal Senato, e l'articolo 54 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti), corrispondente all'articolo 55 del testo licenziato dal Senato, non vengono posti ai voti perché contenenti mere modifiche di coordinamento in relazione ai rinvii interni, conseguenti allo stralcio dell'articolo 21.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 55 *(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)*, corrispondente all'articolo 56 del testo approvato dal Senato.

Passa alla votazione finale.

PEDICA *(IdV)*. Annuncia il voto di astensione del Gruppo IdV sul disegno di legge comunitaria per il 2009 in quanto in esso sono state inserite materie eterogenee non connesse all'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo. Nella prassi si è tradita la *ratio* della legge sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che mirava allo snellimento ed alla velocizzazione del procedimento di approvazione della legge comunitaria, della quale si fa invece un uso strumentale inserendovi un'infinità di interventi microsettoriali tesi a soddisfare interessi particolari. La contrarietà si estende dal metodo al merito, relativamente alla cancellazione di direttive come quella sulla caccia, quella sui requisiti minimi di sicurezza nell'uso di strumenti da lavoro, quella sulle remunerazioni dei manager di società quotate in borsa. È evidente la necessità di una riforma organica della normativa che consenta all'Italia di dar seguito alle direttive europee in tempi congrui. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PINZGER *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Il Gruppo si asterrà dal voto sulla legge comunitaria per il 2009, per l'uso improprio e strumentale che ne viene fatto, come di un contenitore di oggetti estranei alla materia. Se si constata con soddisfazione il recepimento delle norme europee in materia di sicurezza aerea, di impatto ambientale nell'agricoltura, di fonti rinnovabili e di biocombustibili liquidi, non si può non osservare come vengano disattese le raccomandazioni dell'Unione europea ad esempio sulle retribuzioni massime dei dirigenti di società quotate, mancando quegli obiettivi di trasparenza ed equità che costituirebbero un segnale importante in costanza della crisi attuale. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).*

BOLDI *(LNP)*. Sono senz'altro condivisibili i richiami alla necessità di una riforma organica della legge sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, al fine di evitare che si giunga, come in questo caso, all'approvazione della legge comunitaria in ritardo di un anno. Appare opportuno utilizzare criteri più stringenti ed univoci nei due rami del Parlamento sull'ammissibilità degli emendamenti, per evitare l'eccessiva eterogeneità del testo, che comunque è una diretta conseguenza del progressivo ampliamento della gamma di materie di competenza concorrente dell'Unione europea. Sebbene il controllo esercitato dal Trattato di Lisbona sui criteri di sussidiarietà e proporzionalità non debba costituire un alibi per una rinazionalizzazione delle politiche, è giusto che i Parlamenti nazionali possano esprimersi sulle ricadute che le direttive europee hanno sugli ordinamenti interni. Sulle misure relative ai rifiuti, che il Gruppo LNP aveva contribuito a definire, espunte dal provvedimento, si tornerà in occasione del dibattito sul decreto legislativo in materia annunciato dal Ministero dell'ambiente. Annuncia il voto favorevole al provvedimento da parte del Gruppo LNP. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

MARINARO *(PD)*. Il Gruppo PD, che responsabilmente non ha presentato emendamenti al testo per accelerarne l'approvazione, si asterrà dal voto finale, in segno di forte critica rispetto alla tempistica inadeguata dell'*iter* della legge comunitaria 2009 e all'approccio strumentale manifestato nel recepimento selettivo delle direttive europee nell'ordinamento italiano, con il rinvio a ipotetici futuri provvedimenti el Governo cui, puntualmente, non viene dato alcun seguito. Appare invece urgente accelerare il processo di integrazione europea, soprattutto alla luce della crisi greca, che ha mostrato tutti i rischi di un ripiegamento nazionalista. Occorre procedere ad una riforma organica della legge comunitaria, divenuta ormai una mera rincorsa all'adeguamento ai richiami della Commissione europea, e dei Regolamenti parlamentari, in modo tale da consentire all'organo legislativo di incidere concretamente nel processo decisionale europeo, al fine di ripristinare la tradizionale vocazione europeista dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LICASTRO SCARDINO *(PdL)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo PdL al provvedimento, che contiene disposizioni necessarie per rispondere alle direttive comunitarie e per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi connessi alla partecipazione al processo normativo dell'Unione europea. Sarà certamente necessario mettere mano ad una riforma della normativa che regola il procedimento da seguire per la formazione dell'orientamento italiano nell'adozione degli atti comunitari, soprattutto alla luce del ruolo che il Trattato di Lisbona conferisce ai Parlamenti nazionali, ma al momento la legge comunitaria annuale appare lo strumento più idoneo per rispondere a tale esigenza. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

GERMONTANI *(PdL)*. Le modifiche apportate dalla Camera all'articolo in materia di tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediatori finanziari hanno contraddetto e stravolto il provvedimento sulle frodi al settore del credito al consumo, sulla cui approvazione era stata registrata un'ampia convergenza in Senato, svuotandolo di significato e di efficacia. Auspicando quindi che in futuro la legge comunitaria sia trattata con maggiore attenzione e consapevolezza, annuncia che non parteciperà al voto finale.

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1781-B.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia la discussione del successivo punto all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana.

Sulle relazioni tra i Parlamenti di Italia e Kosovo

PERDUCA *(PD)*. Anche alla luce della recente visita del ministro Frattini in Kosovo, in occasione della quale il Governo italiano ha confermato il pieno sostegno al Parlamento della Repubblica kosovara, già riconosciuto dall'Italia tre anni fa, annuncia la costituzione di una Associazione di amicizia parlamentare finalizzata al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e alla creazione di una rete di legislatori europei per avviare il processo di integrazione del Kosovo in Europa.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,46).*
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,49).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1781-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,49)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1781-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Santini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, come ha detto il Presidente siamo di fronte ad una quarta lettura, quindi vi assicuro che il relatore sarà decisamente stringato, anche se ha il dovere di relazionare e di fare il punto su quanto è accaduto in quest'Aula nel passaggio precedente e soprattutto su come il nostro lavoro è stato valutato e modificato nel secondo passaggio alla Camera dei deputati.

Devo subito annunciare che vi è stato un fatto importante per quanto riguarda il lavoro del Senato: abbiamo segnato insieme un bel punto sul piano delle riforme costituzionali. Esso riguarda la legge n. 11 del 2005, la famosa legge Buttiglione, che attraverso alcune modifiche avevamo proposto di aggiornare, di modernizzare: la Camera, su queste nostre proposte avanzate dalla 14ª Commissione ed approvate dal Senato, non ha portato modifiche sostanziali. Quindi, sono rimasti intatti gli emendamenti Boldi-Santini sulla partecipazione delle Camere alla procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà prevista dal Trattato di Lisbona e sull'obbligo in capo al Governo di trasmettere alle Camere gli atti più significativi delle procedure di infrazione. È passato anche l'emendamento Possa, relativo alla relazione annuale sulla partecipazione all'Unione europea, ed è stato approvato anche l'emendamento Marinaro sul coordinamento delle linee politiche del Governo con i pareri espressi dal Parlamento.

Tutti questi elementi sono passati alla Camera, signor Presidente. Sarei contento se passasse qualche parola anche di quanto sto dicendo nell'inevitabile brusìo che c'è sempre all'inizio di seduta... *(Richiami del Presidente)*. Non pretendo l'ascolto – per carità! – ma un minimo di attenzione per coloro che sono interessati alle vicende europee.

In relazione all'articolo 13 – questa è una novità introdotta dalla Camera dei deputati, che introduce appunto lo strumento dell'educazione finanziaria del consumatore tra i princìpi di delega di cui all'articolo 33 della legge comunitaria 2008 concernente il recepimento della direttiva n. 48 del 2008 (si parla quindi di credito ai consumatori) – la Camera dei deputati ha aggiunto il criterio dell'istituzione di un sistema di prevenzione del furto di identità nel settore del credito al consumo nonché altri criteri a tutela dei richiedenti credito al consumo.

L'energia è un settore che alla Camera ha trovato ampia attenzione e, purtroppo per noi – per il testo da noi licenziato –, anche sostanziali modifiche. L'articolo 17 è stato notevolmente arricchito con nuovi criteri di delega, relativi all'attuazione delle direttive sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; alle direttive sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas; all'attuazione della direttiva n. 119 del 2009 sul

livello minimo obbligatorio di scorte di prodotti petroliferi. In particolare, con riferimento alle energie rinnovabili i nuovi criteri direttivi riguardano l'esigenza di garantire, nel definire il Piano di azione nazionale per l'individuazione degli obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel 2020, uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di questi obiettivi, nonché la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia; assicurare il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità di biocarburanti e dei bioliquidi; infine, garantire il completamento del sistema statistico in materia energetica.

In questo campo, vi è una novità che riguarda il settore dell'agricoltura. Viene inserito un nuovo comma, finalizzato a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi recata nella direttiva e consentire l'applicazione allo stesso tempo della tariffa di 28 centesimi per kilowattora prevista dalla legge finanziaria per il 2008 per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.

Per quanto riguarda il mercato interno dell'energia elettrica, i nuovi criteri direttivi riguardano la rimozione degli ostacoli al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione dell'energia elettrica; l'adozione di misure per impedire alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica integrate verticalmente di ostacolare la concorrenza, in linea quindi con le direttive europee; la predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete elettrica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Le novità per il settore dell'energia elettrica riguardano infine la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il coordinamento tra questa autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Importante e attuale è il settore del mercato interno del gas naturale e tra i nuovi criteri direttivi introdotti dalla Camera, che in parte modificano quanto noi avevamo proposto, vi sono le seguenti novità: la previsione di misure per la cooperazione bilaterale e regionale tra gli Stati membri; la promozione di una concorrenza effettiva; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; la definizione di un'unica controparte indipendente nazionale ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e di bilanciamento del gas naturale; la rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale; l'armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, fra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri per la definizione delle tariffe; infine, la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'Autorità per l'energia elettrica e la reciproca assistenza tra questa e l'*Antitrust.*

Salto alcuni passaggi contenuti nel documento per andare a toccare il tema forse più attuale in questo momento, che è rappresentato dall'obbligo di mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi da parte degli Stati membri, così come previsto dalla direttiva

n. 119 del 2009. La nuova normativa prevede in tal senso il mantenimento di un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento; la previsione di una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza; l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio incaricato della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, in grado di organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e trasporto di scorte per i venditori ai clienti finali non integrati verticalmente nella filiera del petrolio; infine, la capacità di reazione rapida in caso di difficoltà di approvvigionamento. Dall'istituzione e dal funzionamento del suddetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si è svolto un grande dibattito anche alla Camera dei deputati (un po' come qui in Senato) sull'articolo 21, relativo alla cosiddetta direttiva rifiuti, stralciato dall'altro ramo del Parlamento. Tale articolo recava i principi e i criteri direttivi della delega (contenuta nella legge comunitaria 2008) all'attuazione della direttiva rifiuti n. 98 del 2008, il cui termine di recepimento scade il prossimo 12 dicembre 2010. Lo stralcio era stato richiesto dall'VIII Commissione della Camera, essendo in corso di predisposizione da parte del Governo uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva. In relazione all'articolo 21 sul sistema di informazione concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i termini del 28 febbraio sono stati prorogati al 30 giugno 2010.

Per quanto riguarda l'articolo 24 – che tanto scalpore ha suscitato anche da parte dei *mass media* – relativo al recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, introdotto nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, la Camera dei deputati ha soppresso il criterio di delega che prevedeva un tetto massimo per la remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, corrispondente al trattamento lordo previsto per i parlamentari, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

L'articolo 42 del disegno di legge in materia di caccia – oggetto di un dibattito molto variegato e molto acceso in quest'Aula ma anche alla Camera dei deputati – è stato oggetto di sensibili modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento. In questa sede mi preme ricapitolare molto sinteticamente i principali elementi di fatto che riguardano la materia, soprattutto nel rispetto di tutti coloro che si sono impegnati nella difesa, sì, di interessi di parte (penso ai cacciatori e al mondo del cosiddetto ambientalismo) ma anche nel rispetto di tutti coloro che si sono attivati per cercare un punto di convergenza ed un compromesso che è stato raggiunto grazie al lavoro svolto qui in Senato e perfezionato poi alla Camera.

Occorre anzitutto ricordare che esso risponde puntualmente ad una procedura di infrazione (la n. 2131 del 2006) avviata dalla Commissione

europea per non conformità alla direttiva CEE n. 409 del 1979, la cosiddetta direttiva uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Per lo stesso motivo, infatti, il Governo aveva inserito già nel disegno di legge comunitaria 2008 una serie di norme dirette a sanare la procedura; norme che poi sono state espunte nel corso dell'esame.

La «direttiva uccelli» (ora sostituita dalla direttiva n. 147 del 2009) contiene infatti una serie di obblighi in capo allo Stato, che non risultano pienamente ottemperati dalla legge n. 157 del 1992. Tanto per puntualizzare quanto messo a fuoco, sia qui che alla Camera dei deputati, fra gli obblighi in questione rientrano: prevedere il mantenimento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative; prevedere espressamente il divieto di caccia delle singole specie durante il periodo della loro nidificazione o durante le varie fasi della loro riproduzione e dipendenza; prevedere espressamente il divieto – sembra pleonastico ma è una norma del testo della legge – di distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova, o di disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici di cui alla direttiva. Vi sono inoltre obblighi procedurali di comunicazione alla Commissione europea.

A questo tipo di carenze della normativa nazionale rispetto a quella europea si aggiunge poi l'eccessivo ricorso, da parte delle Regioni, alle deroghe previste dalla normativa nazionale ed europea (con un uso eccessivo della delega per legiferare in maniera fin troppo libera e spesso anche arbitraria), cosa che ha indotto la Commissione europea sia ad avviare tre procedure di infrazione nei confronti di altrettante Regioni italiane, sia a chiamare in causa la stessa legge statale n. 157 che non ha impedito tali violazioni da parte delle Regioni. Quindi, queste procedure di infrazione potrebbero ora essere in via di risoluzione grazie anche ai correttivi che qui al Senato e alla Camera abbiamo apportato in questa comunitaria. L'articolo 42 del disegno di legge, come modificato presso la Camera dei deputati, risponde a tutti i rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione per non conformità della normativa statale alla direttiva CEE n. 409 del 1979 a tutela degli uccelli selvatici, e corrisponde sostanzialmente, consentitemi di dirlo in chiusura di questo intervento, alla riformulazione dell'emendamento 22.0.11 (testo 3) che il relatore aveva presentato già all'inizio del dibattito in quest'Aula in terza lettura e che raccoglieva molte sensibilità, ma che poi aveva ritirato per diversi motivi, non ultimo la richiesta da alcune parti presenti in quest'Aula di poter svolgere un dibattito completo e più vasto sull'insieme della materia.

Desidero in chiusura evidenziare il lavoro che è stato svolto all'interno della 14ª Commissione, sicuramente con un impegno esemplare di tutto il personale di segretariato, ma anche con un clima di grande collaborazione – mi piace evidenziarlo – all'interno della Commissione, anche da parte dell'opposizione. C'è stato un impegno comune volto a consegnare al Governo, dopo la seconda lettura, il testo di questa legge affinché possa essere applicata, anche perché è già stata incardinata la legge comu-

nitaria 2010 e quindi saremmo in forte ritardo. Quindi, tutti, o quasi tutti, abbiamo ottemperato all'impegno di non presentare emendamenti. Sarebbe stato sicuramente imbarazzante, dopo quattro letture, dover approvare emendamenti e variazioni al testo della Camera e quindi restituire alla Camera, per una quinta lettura, e poi una sicura sesta a noi, in presenza di un testo che, francamente, a questo punto (è opinione comune e condivisa), può rappresentare un buon punto d'arrivo per la legge comunitaria 2009.

Quanto sia importante consegnare oggi al Governo questa legge deriva dalle innovazioni che, grazie anche alla guida della presidente Boldi, abbiamo apportato alla cosiddetta legge Buttiglione (lo dico con un pizzico di spirito di corpo, come senatore), che all'inizio avevano anche un po' irritato i colleghi della Camera dei deputati, che di solito hanno in mano il pallino di questo genere di riforme e poi passano a noi il lavoro fatto per le verifiche: questa volta li abbiamo anticipati. Abbiamo proposto modifiche che in termini pratici si traducono nel fatto che d'ora in poi la legge comunitaria e la Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea si discuteranno in tempo reale: non più come accadeva una volta, quando discutevamo una situazione vecchia di un anno e anche più.

Ringrazio, quindi, tutti coloro che hanno accettato questo principio, questa filosofia e ci consentono oggi di consegnare al Governo una legge credo davvero con buoni contenuti.

Sarò lieto di ascoltare tutte le proposte. Abbiamo limitato al minimo, a undici, gli ordini del giorno. È sopravvissuto un solo emendamento, non per mancanza di fantasia o voglia di lavorare dei commissari, ma per l'impegno di cui ho parlato prima a non presentare emendamenti. Per questo ringrazio ancora l'opposizione che è stata esemplare nel mantenere questo impegno d'onore. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, siamo chiamati oggi, come diceva il relatore, ad una quarta lettura del provvedimento. Dal punto di vista dei contenuti che siamo chiamati ad esaminare, dovremmo limitarci a ragionare intorno alle modifiche apportate dalla Camera al testo che è tornato per la quarta lettura. Va da sé che, se questo può riguardare l'attività emendativa, non può di sicuro riguardare il dibattito generale e il confronto tra noi. Anche perché, care colleghe e cari colleghi, penso che, essendo questa occasione, cioè la discussione della legge comunitaria, il momento istituzionale in cui le Camere sono chiamate ad una riflessione politica, alla determinazione di impegni sulla loro appartenenza all'Unione europea e all'armonizzazione delle loro politiche e del loro sistema legislativo derivante da questa appartenenza, dovrebbe rappresentare l'opportunità per un alto confronto politico.

È vero che questo momento non si può ripetere per quattro o cinque volte nel corso di un anno, anche perché il clima politico e le cose che succedono nel mondo e in Europa cambiano. Per questo è sorprendente,

signor Presidente, membri del Governo – mi rivolgo al Ministro – che non si sia ritenuto di utilizzare questo momento, istituzionalmente preposto, per una riflessione sulla crisi, che ci siamo lasciati alle spalle solo per quanto riguarda l'iperemergenza, ma non certo perché la nostra Europa si possa sentire al sicuro sul medio periodo dalla tragica crisi di tipo economico e finanziario che ha attraversato.

Che cosa ci ha insegnato questa crisi? Forse che sarebbe stato meglio avere meno Europa e restare chiusi nelle autonomie dei vecchi Stati nazionali? Oppure ci ha insegnato, viceversa, che abbiamo sfiorato, tutti, la tragedia perché c'è stata poca Europa, perché gli Stati si sono attardati troppo nelle politiche nazionali e non hanno saputo reagire velocemente in modo collettivo, come Europa, con un'unica voce, un'unica capacità di decisione politica?

La parola d'ordine che tardivamente è echeggiata, in particolare nell'incontro – quello risolutivo – tra la Merkel e Sarkozy, e cioè «qui si deve decidere se comanda la politica o la finanza internazionale», è la parola d'ordine che ci accompagna per il prossimo futuro. Si tratta di un problema che non si è risolto con la costituzione del fondo e gli interventi di sostegno alla Grecia, ma è la sfida che abbiamo di fronte e che richiede più Europa, con tempi più veloci nel processo di integrazione e di armonizzazione, con un processo che osi anche sfiorare le questioni fiscali e del *welfare* – dico osi, perché fino adesso gli Stati hanno avuto difficoltà enormi, hanno rivelato titubanze e resistenze fortissime ad affrontare queste materie – e ci si attrezzi perché non solo questa crisi non abbia a ripetersi ma l'Europa giochi la sua partita nel mondo con tutta la forza che le deriva dal numero dei suoi cittadini, dalla cultura che manifesta, dall'innovazione che saprà esprimere.

Poiché abbiamo deciso tutti insieme di risparmiarci la quinta lettura alla Camera mentre abbiamo già da affrontare la legge comunitaria del 2010 (che è stata ritardata: stavamo per sfiorare il farsesco), varrebbe forse la pena – fatte le giuste riflessioni sulle modifiche alla Camera, vedendo come almeno con gli ordini del giorno certe esigenze possano essere espresse in modo da essere immediatamente raccolte dalla Comunitaria 2010 – di utilizzare questa giornata per ragionare di un'altra questione, che è quella strategica.

Se così è, se, come credo, noi dobbiamo dare come Senato un contributo politico ad accelerare il processo di integrazione e quindi l'attuazione del Trattato di Lisbona, il primo quesito che vorrei porre al Presidente – che sicuramente non sarà in grado di rispondermi, ma sarà tramite attivo nei rapporti con il presidente Schifani, anche se ora è impegnato in altra conversazione: gli riferiranno in proposito i nostri bravissimi funzionari – è: perché non si è ancora riunita la Giunta per il Regolamento? Perché noi non stiamo già discutendo di come cambiare il nostro modo di lavorare? Abbiamo delle difficoltà in Commissione, lo sappiamo, per le attribuzioni delle competenze, perché spesso dobbiamo svolgere un ruolo di supplenza rispetto alle Commissioni preposte per materia; ovvero, le Commissioni preposte per materia esaminano le questioni in una logica

ancora nazionale, il che poi provoca momenti di difficoltà quando abbiamo gli impegni che ci derivano dalla sottoscrizione del Trattato di Lisbona, che ci chiede di cambiare velocemente il nostro modo di lavorare.

Ieri, ad esempio, in Commissione, abbiamo ascoltato lo sfogo del Ministro, il quale ha dichiarato di non sopportare più una legge comunitaria fatta in questo modo. Qualcuno di noi ha sorriso e ha risposto al Ministro che noi, a maggior ragione, non riusciamo a sopportarla: d'altra parte, se non ne può più lui, che è al Governo ed è un Ministro, figuriamoci quanto non ne possiamo più noi, di una legge comunitaria fatta in questo modo!

Questo disegno di legge comunitaria è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati con 9 articoli, 3 direttive nell'allegato A e 7 direttive nell'allegato B. Il testo oggi al nostro esame, invece, è composto da 55 articoli, 10 direttive nell'allegato A e ben 51 direttive nell'allegato B. Tutto ciò è stato in parte determinato dall'introduzione di alcuni temi, come ad esempio quello della caccia, che si è imposto al di là del contenuto specifico della normativa, e che effettivamente ha scatenato un dibattito di merito. Inoltre, come abbiamo già evidenziato, il disegno di legge comunitaria è diventato come il provvedimento milleproroghe, in sostituzione della riforma della finanziaria (al riguardo tutti hanno accolto favorevolmente il fatto che non fosse più un assalto alla diligenza); dopodiché ogni occasione è buona, ma questa è quella meno adatta perché crea confusione e incertezza normativa, rendendo ancora più complessa l'attività del Governo che agisce in via di delega.

Sui rilievi di merito, cioè sulle questioni che hanno un rilievo costituzionale o comunque normativo, mi limito ad evidenziare solo alcuni aspetti in quanto componente della 1ª Commissione permanente; altri colleghi più competenti di me interverranno più approfonditamente nel merito.

Dunque, dobbiamo cercare di non ripetere nel provvedimento del 2010 gli errori già commessi. Mi riferisco, in particolare, all'indeterminatezza nella delega o all'eccesso di estensione della delega, per cui il Governo può modificare la legislazione, perché non deve limitarsi ad applicare la direttiva. In alcuni casi (ad esempio, per l'agricoltura), abbiamo verificato che ciò confligge con il processo di riforma e di elaborazione legislativa già in atto in questo ramo del Parlamento.

Vi è un altro errore che nel merito non rappresenta un grande problema, ma è comunque un precedente pericoloso: si tratta del fatto che la comunitaria può modificare la legge n. 11 del 2005. È vero che non esiste una gerarchia delle fonti; tuttavia, se quella è la legge che regolamenta il funzionamento della comunitaria, non possiamo introdurre modifiche con le leggi comunitarie successive, perché a quel punto perdiamo qualsiasi riferimento. Allora, ritorniamo al discorso di Lisbona: affrontiamo il nodo e smettiamo di introdurre via via modifiche alla legge sulla comunitaria.

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, la invito a concludere il suo intervento.

ADAMO *(PD)*. In conclusione, per quanto riguarda le modifiche apportate alla Camera dei deputati, ho già segnalato in Commissione, e segnalo anche in questa sede, le perplessità su un eccesso, o meglio sull'indeterminatezza della delega, in ordine al contenuto del nuovo articolo 17, recente principi e criteri per l'attuazione sul mercato interno della normativa in materia di energia. Da questo punto di vista, insieme al collega Possa (che aveva presentato un emendamento, che poi però ha ritirato in ossequio all'accordo preso), abbiamo presentato l'ordine del giorno G17.200. In questo campo, come d'altra parte anche in altri, si tratta di capire se l'obiettivo richiesto dall'Unione europea attraverso una direttiva sia di un certo tipo (in quel caso, vi è l'introduzione di fonti rinnovabili): è chiaro che il Governo ha una discrezionalità sui modi, ma non ne ha sull'obiettivo. Invece questa formulazione lascia intendere una discrezionalità eccessiva, che potrebbe minare alle radici lo stesso recepimento dell'obiettivo europeo.

Signor Presidente, la ringrazio e mi scuso se mi sono dilungata. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, con riferimento alla sua richiesta, faccio presente che ieri, alla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Senato ha comunicato che convocherà al più presto la Giunta per il Regolamento.

ADAMO *(PD)*. Sempre troppo tardi!

Saluto ad una rappresentanza del «Baby Consiglio comunale di Niscemi»

PRESIDENTE. Desidero comunicare all'Aula che sono presenti in tribuna i rappresentanti del «Baby Consiglio comunale di Niscemi», in provincia di Caltanissetta, che salutiamo. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B (ore 10,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Onorevole Presidente, cari colleghi, arrivare ad una quarta lettura di un atto parlamentare potrebbe apparire all'esterno come un indizio della cura puntigliosa che il Parlamento mette nell'analisi delle proposte di legge. Purtroppo, in questo caso, non è così. Ritrovarci oggi a discutere la legge comunitaria a distanza di dodici mesi dalla presentazione della stessa alla Camera non è sintomo della profondità della discussione, ma del fatto che la legge Buttiglione è stata totalmente stravolta. È stata snaturata dalla sua impostazione originale, che era stata pensata per

adattare il sistema normativo italiano a quello stabilito a Bruxelles, mentre si è arrivati invece al solito provvedimento *omnibus* che, assieme ai decreti «finto-emergenziali», ha rappresentato quasi l'esclusiva attività normativa portata avanti in questa legislatura. Purtroppo ci siamo resi conto di ciò anche nel corso di un dibattito svolto all'interno della nostra Commissione e lo abbiamo rilevato anche pochi minuti fa. Mi riferisco al fatto che l'Aula avrebbe dovuto iniziare i suoi lavori – come stabilito – alle ore 9,30 e non alle ore 9,45. Credo che ciò faccia comprendere che il disegno di legge comunitaria del 2009 a pochi interessa.

Ho esaminato la relazione del senatore Santini, molto dettagliata, che ha ricordato tutto il processo evolutivo che ha attraversato fino ad oggi nel disinteresse generale il disegno di legge comunitaria del 2009. È un disinteresse in parte giustificato, perché parliamo di un qualcosa di ormai superato. Abbiamo il disegno di legge del 2010 da discutere, nei confronti del quale mi auguro si acceleri maggiormente l'esame, sperando che il ministro Ronchi sia presente per fare ciò, al fine di non renderlo obsoleto ed inutile, come vediamo con il testo oggi in Aula, che ci porta quasi a consegnare eventuali riflessioni dei partiti.

Vogliamo essere responsabili del lavoro che egregiamente la presidente Boldi ha condotto quest'anno in Commissione insieme a tutti noi, sia dell'opposizione che di maggioranza, sperando di poter giungere al voto finale.

Come Italia dei Valori, ci siamo assunti la responsabilità di non proporre alcun emendamento – eccetto quello del senatore Lannutti, l'emendamento 24.1, che si basa su una questione di assoluto principio – proprio perché riteniamo che, bella o brutta, questa legge è ormai soprattutto sorpassata. Piuttosto che rischiare la quinta lettura parlamentare, abbiamo preferito sottolineare alcune mancanze – come farò tra poco – con gli ordini del giorno G10.100, G17.100 e G42.100, e chiedere di arrivare velocemente a discutere la legge comunitaria – in ritardo anch'essa – del 2010: ho già sollecitato poco fa l'amico ministro Ronchi ad attenersi a un termine ragionevole.

Gli ordini del giorno presentati – brevemente li anticipo in questa fase di discussione generale, al fine di dare modo al Governo e ai colleghi della maggioranza di valutarli correttamente prima di esprimere un parere contrario o di votare contro – sorgono da riflessioni, come ho già detto in Commissione, di buon senso. Uno chiede di sostenere la ricerca di un istituto prezioso come l'ISPRA; un altro riguarda la tematica dell'ambiente e gli sforzi che il nostro Paese deve fare per avviarsi verso la *green economy;* il terzo riguarda l'impostazione generale della legge comunitaria.

Per ciò che attiene l'ordine del giorno G42.100 sull'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la discussione che si è sviluppata attorno all'articolo 43 della Camera, diventato ora articolo 42, è nota. Il pericolo che, con le modifiche apportate alla legge n. 157 del 1992, si vada a distruggere la fauna selvatica e l'ambiente, l'Italia dei Valori non ha esitato a denunciarlo. Con l'ordine del giorno in questione, infatti, vogliamo ribadire la nostra contrarietà alle deroghe apportate al ca-

lendario venatorio da parte del Governo e della maggioranza, in quanto questa scelta privilegia uno sport – se così si può chiamare – rispetto alla tutela della vita delle specie animali. Tuttavia, allo stesso tempo, prendendo atto che ormai il danno è fatto, chiediamo che almeno l'unico paletto che rimane per tutelare ambiente e fauna, ossia il parere preventivo da parte dell'ISPRA sulla richiesta di deroga al calendario avanzata dalle Regioni, sia messo in condizioni di poter funzionare davvero.

L'ISPRA – lo ricorderete – è diventato famoso quando i ricercatori che vi lavorano sono saliti sul tetto dell'edificio ove ha sede e ci sono rimasti per 59 giorni e 59 notti per manifestare la loro rabbia e indignazione rispetto ai 250 licenziamenti che erano stati effettuati e rispetto ai 200 ulteriori che erano annunciati. I *media*, l'opinione pubblica e numerosi politici – fra cui il sottoscritto – hanno seguito la vicenda, riuscendo ad arrivare ad una parziale soluzione che è il Protocollo d'intesa firmato fra i sindacati e il Ministero, che ha prorogato – purtroppo, devo precisare, per un solo anno – i contratti e promesso di indire nuovi bandi. Adesso, parlando con i ricercatori e lavoratori dell'ISPRA, mi è stato riportato come solo in parte il Protocollo sia stato attuato, come soltanto una ventina di ragazzi siano potuti essere reintegrati grazie ai concorsi indetti, e come su tutti loro comunque penda la minaccia del nuovo licenziamento al dicembre di quest'anno.

Ecco, colleghi: vista l'importanza che si riconosce all'Istituto e alle persone che vi lavorano, poiché la legge comunitaria impone il parere dell'ISPRA prima di qualsiasi modifica al calendario venatorio, con quest'ordine del giorno io vi chiedo di tutelare davvero queste persone e questo Istituto, impegnando il Governo a dare piena e totale attuazione al Protocollo e a stabilizzare i precari che nel prezioso contributo alla ricerca che danno, nell'importante lavoro che svolgono, non possono rimanere di anno in anno legati al filo sottile del rinnovo del contratto. Immaginate una persona, che di anno in anno non sa se continuerà o meno a lavorare, quale impegno possa mettere all'interno di un Istituto che si occupa di ricerca!

Vorrei dunque capire quali sono le ragioni che indurrebbero il Governo ad esprimere parere contrario su questo ordine del giorno, che, lo ricordo, chiede delle cose molto semplici: innanzitutto il rispetto della dignità del lavoratore, quindi il riconoscimento dell'importanza della ricerca, ed infine la valorizzazione delle risorse intellettuali, culturali ed umane del nostro Paese. Invito il Governo, pertanto, quando si pronuncerà, a dare una spiegazione di un eventuale parere negativo, mettendosi una mano sulla coscienza e l'altra sul futuro della ricerca e dei giovani.

In tema di ambiente, energia, riduzione dell'inquinamento, non possiamo negare che l'atteggiamento del Governo, in questa cruciale fase di attuazione in sede nazionale del pacchetto energia e clima, si è contraddistinto per l'estemporaneità degli interventi, mai inseriti in un quadro unitario e globale, per un'attenzione limitata al settore delle fonti rinnovabili, e più in generale per una scarsa fiducia nelle politiche di efficienza energetica come opportunità di sviluppo e prerogativa nazionale per la riduzione dei gas serra. La mancanza di iniziativa da parte del Governo sui

temi dell'efficienza energetica rende evidente che è in atto uno squilibrio molto pericoloso per il Paese in questa delicata fase di raccordo con il pacchetto comunitario.

L'Unione europea, cari colleghi, si è fissata per il 2020 dei traguardi ambientali importanti, ossia gli obiettivi conosciuti come Accordo 20-20-20: riduzione del 20 per cento dell'emissione di gas ad effetto serra, aumento del 20 per cento del risparmio energetico e aumento del 20 per cento del consumo di energia da fonti rinnovabili. Come Italia, e come Italia dei Valori, non possiamo non dare il nostro contributo in questa importante sfida.

Ce lo chiede l'Europa, e ce lo chiede anche l'attualità: la recente tragedia ambientale della stazione per l'estrazione petrolifera scoppiata di fronte alle coste della California – uno dei più grandi cataclismi ambientali da sempre – ci ha portato nuovamente all'ordine del giorno la necessità di interrompere un sistema basato su energie obsolete, limitate e dannose per l'uomo e per l'ambiente. Le immagini dell'onda nera che lambisce le coste americane rimarranno per sempre nella memoria storica, così come quelle di Chernobyl. Ebbene, Chernobyl adesso si affaccia nuovamente come fantasma nel panorama italiano, dopo la sconsiderata decisione del Governo di reintrodurre il nucleare, contro la quale l'Italia dei Valori ha già indetto un *referendum* e sta raccogliendo tantissime firme di cittadini impauriti e decisi a dire no a tecnologie obsolete e pericolose. Ma almeno sul pacchetto clima e energia di Bruxelles, non possiamo metterci al passo con gli altri Paesi europei?

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Ecco dunque che con questo ordine del giorno, già presentato in seconda lettura e purtroppo bocciato per una miopia che non è più accettabile, chiediamo anche al nostro Governo di invertire la rotta prima che sia troppo tardi, prima che anche il nostro Paese sia devastato da tragedie ambientali del genere, prima che la dipendenza da fonti di energia classica diventi una morsa per l'Italia.

Cari colleghi, non perdiamo quest'occasione. Non rimaniamo indietro rispetto agli altri Paesi membri. Onoriamo l'impegno di tanti italiani, primo tra tutti Altiero Spinelli, che hanno creduto all'Europa prima che l'Europa fosse neanche una lontana realtà. Abbandoniamo logiche provinciali o nazionali e impegniamoci ad archiviare la legge comunitaria 2009 come un «aborto» e a varare una comunitaria 2010 degna di uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea, qual è l'Italia. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fontana. Ne ha facoltà.

FONTANA *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo chiamati oggi all'esame del disegno di legge comunitaria 2009 in quarta lettura. Un *iter* lungo, complicato, pasticciato, a volte anche contraddittorio. Un esempio su tutti: l'articolo 13, di cui abbiamo approfonditamente discusso anche in 6ª Commissione e su cui abbiamo, all'unanimità,

espresso un giudizio fortemente negativo. L'ordine del giorno G13.100 che presentiamo oggi, a firma Barbolini, si è reso necessario proprio per cercare di riportare il tema della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo nel quadro degli orientamenti espressi e votati dall'Aula del Senato. Un *iter* che ha accumulato un ritardo insostenibile: a maggio 2010 stiamo ancora discutendo la comunitaria, quindi ben oltre l'anno di riferimento. Un *iter* che ha esteso a dismisura il testo iniziale presentato dal Ministro, visto che da 9 articoli siamo passati a ben 55. Nei vari passaggi sono poi stati approvati emendamenti proposti dal Governo stesso, disattendendo così le intenzioni e le dichiarazioni iniziali, e sono state inserite alcune disposizioni che poco o nulla hanno a che fare con il contenuto proprio del provvedimento.

Ancora una volta, quindi, una legge comunitaria che assume la forma di un contenitore *omnibus* di disposizioni eterogenee e che così snatura l'obiettivo stesso per cui era stata concepita, quello cioè di adempiere rapidamente agli obblighi comunitari e di fare più e meglio politica europea. Se non affrontiamo il nodo di questa distorsione ne va della credibilità del nostro Paese: perché è in gioco l'autorevolezza della nostra partecipazione al processo di integrazione europea; perché è in gioco l'impegno che l'Italia può e deve mettere nel partecipare alla vita dell'Unione, soprattutto ora, dopo il Trattato di Lisbona.

Come Gruppo del Partito Democratico in 14ª Commissione abbiamo più volte in questi mesi evidenziato le problematicità derivanti da un uso improprio e distorto dello strumento legge comunitaria, insieme alla necessità di non intervenire in modo frammentato e minimale nella modifica della legge n. 11 del 2005, cioè la legge Buttiglione, bensì di avviare il prima possibile una sua revisione complessiva ed organica alla luce delle modifiche introdotte con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Le nuove prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo richiamano tutti noi a dedicare una sempre crescente attenzione e dedizione al ruolo stesso del Parlamento sui temi europei, sugli adempimenti da seguire, sulla calendarizzazione in tempi certi e definiti dei pareri sugli atti, pena una posizione irrilevante e ininfluente del nostro Paese nella formazione dei progetti legislativi europei. Ciò implica però anche alcuni adeguamenti regolamentari, su cui Parlamento e Governo sono in ritardo, nonostante l'ottima gestione della fase ascendente dell'attività legislativa di cui la 14ª Commissione sta dando prova.

Noi, come abbiamo più volte ribadito, siamo pronti ad affrontare con serietà questi temi. E, ad onor del vero, sembra esservi una consapevolezza diffusa in Commissione, a partire dalla stessa Presidente, sull'urgenza di compiere tali approfondimenti che però – attenzione – implicano più Parlamento, non meno Parlamento. Come pensate di riuscire – Governo e maggioranza – a coniugare una simile direzione di marcia con l'ormai praticato disegno berlusconiano che vede un Parlamento sempre più svuotato nelle sue funzioni?

Come appare evidente, è giunto il momento di uscire dal giochino delle contraddizioni tra ciò che si dice e ciò che si fa e di assumere, in-

vece, iniziative e scelte adeguate per consentire ad un Paese che lo voglia di intervenire nel processo legislativo europeo.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico ha deciso di non presentare alcun emendamento al disegno di legge comunitaria in quarta lettura al Senato. Non si tratta di una scelta rinunciataria, bensì di una scelta che vuole essere coerente con il senso di responsabilità che abbiamo in Commissione dichiarato e praticato.

Del resto, le vicende di queste ultime settimane, le drammatiche ore vissute in Grecia, il maxi-piano di aiuti varato dall'Ecofin, l'inevitabile necessità di coniugare austerità e rigore con l'esigenza di crescita e sviluppo dell'Europa stessa hanno fatto prepotentemente tornare di attualità il concetto di Europa, la necessità di attuare il processo di integrazione, il progetto politico comunitario. Quelle vicende ci chiedono di abbandonare definitivamente ogni forma di scetticismo verso il progetto europeo, ogni tentazione di rispondere ai problemi con la chiusura ed il ripiegamento sull'esclusivo egoismo nazionale o locale, ogni diffidenza o atteggiamento che parte della politica ha alimentato ad arte (al netto della conversione del ministro Tremonti).

Eppure, lo scorso lunedì ho partecipato alla manifestazione «Festa Europa», organizzata dal liceo scientifico «Leonardo da Vinci» della mia città, Crema, nel corso della quale è stato presentato il lavoro di un gruppo di studenti costituitisi nell'«Europa Club». È emerso in modo evidente come per loro la dimensione europea sia un riferimento naturale, come profonda sia l'apertura e la fiducia che ripongono nell'Europa.

Ecco, credo che una politica che accorcia lo sguardo sul presente rischia di tradire proprio le aspettative, le speranze, la fiducia di quei giovani e questo, soprattutto oggi, non ce lo possiamo permettere.

Noi, in un percorso che mette al centro questi grandi temi, ci siamo e ci saremo, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue. Chiediamo perciò al Governo e alla maggioranza atti concreti in tal senso a partire, appunto, dalla discussione sulla revisione della legge n. 11 del 2005 per adeguare lo strumento della comunitaria agli obiettivi ed ai contenuti che le sono propri. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aderenti. Ne ha facoltà.

ADERENTI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge che stiamo esaminando reca le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Trattandosi dell'esame in quarta lettura, il Senato è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati al testo già approvato precedentemente.

La legge comunitaria 2009 costituisce una tappa importante nell'adeguamento del nostro ordinamento a quello europeo poiché contribuisce all'ulteriore riduzione delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia,

che da qualche settimana sono scese a 139 contro le 170 pendenti all'inizio della legislatura. È un dato importante questo perché indica l'efficacia degli sforzi compiuti dal Governo e dal Parlamento in questi ultimi due anni di legislatura nel tentativo di ridurre il contenzioso con le istituzioni europee. Non possiamo che essere concordi sul fatto che gli interventi effettuati attraverso questo disegno di legge sono misure importanti per il nostro Paese, che altrimenti sarebbe andato incontro a sanzioni ulteriori da parte dell'Unione europea.

È indispensabile riflettere sul sistema generale che costringe gli Stati membri a recepire un infinito numero di direttive andando quindi ad opprimere i Governi e soprattutto i cittadini e le imprese. Ci si chiede quindi se lo sforzo che si sta facendo per semplificare la normativa italiana alcune volte non sia vanificato dall'introduzione nel nostro ordinamento di nuove ed ulteriori direttive che ci impongono vincoli sempre più stringenti e contorti. Secondo il nostro giudizio, si dovrebbe riuscire a semplificare il più possibile tenendo sempre a mente che sono i fruitori finali di queste leggi che scontano i cavilli burocratici. Crediamo, infatti, che l'obiettivo da raggiungere sia quello di migliorare la vita ai cittadini ed alle imprese che ogni giorno, anche per semplici operazioni, devono fare i conti con una burocrazia elefantiaca.

Il rischio al quale si va incontro è proprio quello di allontanare sempre più i cittadini dalle istituzioni, che percepiscono l'Europa come un qualcosa di lontano che ci impone solo regole.

È necessario dunque uno sforzo da parte di tutti per disegnare una nuova concezione di Europa. La gente non ama e non capisce questa Unione europea, la vede come un organismo di tecnici lontano e sordo. Eppure sono queste istituzioni che definiscono il quadro di norme, gli obblighi e i divieti che condizionano in maniera pesante la vita di ognuno di noi. Tante volte il legislatore nazionale si trova a non poter intervenire. L'Unione europea, le sue regole, la sua burocrazia si sono trasformate in una zavorra per le nostre imprese, anziché essere un incentivo al miglioramento delle produzioni. Se da un lato è giusto che a livello europeo si imponga a tutti, anche alle aziende, di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dei consumatori, alle tutele sul luogo di lavoro, dall'altro la mancanza delle stesse regole, in altre parti del mondo, ingenera una concorrenza sleale. Si deve pretendere il rispetto di tali regole anche dagli altri.

L'obiettivo perseguito con questa legge comunitaria è stato di non limitarsi ad una mera ed impersonale trascrizione di direttive e di atti normativi o al passivo accoglimento delle obiezioni mosse dalla Commissione europea, ma di introdurre miglioramenti qualitativi e quantitativi.

La legge comunitaria in esame giunge in una fase di sensibile innovazione del quadro istituzionale e procedurale dell'Unione europea. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, oltre a mutare gli assetti istituzionali comunitari, introduce un significativo rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente della normativa comunitaria, nel-

l'intento di rimediare al deficit di partecipazione democratica che caratterizza il processo di formazione delle scelte operate in ambito comunitario.

Se interpretato correttamente, il Trattato può costituire lo strumento per affermare concretamente i nostri valori ed interessi anche verso il Nord. La posizione critica, di cui siamo stati tacciati alcune volte, è giustificata anche dalla percezione che ci fosse troppa Europa dove non serviva e poca Europa dove sarebbe stato necessario che vi fosse.

Tornando al disegno di legge in esame, vanno espresse alcune valutazioni di carattere tecnico-politico che la Lega Nord considera molto positivamente. Vi è di fatto un primo passo verso un rafforzamento degli istituti parlamentari nazionali nella fase ascendente. In qualche modo si arriva a compensare quel *gap* di partecipazione democratica che fino ad ora vi è stato. Vi è un rafforzamento anche nella fase riguardante il contenzioso con gli Stati membri. Sono piccoli passi, ma che noi consideriamo positivamente, perché tracciano la direzione per una cooperazione vera fra gli Stati membri e le istituzioni europee.

Altra importante innovazione poi, da un punto di vista specificamente politico, è sicuramente la vigilanza delle Camere sul principio di sussidiarietà: anche questo è un punto su cui la Lega ha sempre posto un occhio di riguardo e che viene finalmente in qualche modo contemplato nel testo del disegno di legge in esame.

Un articolo importante di questa legge comunitaria è l'articolo 17 che ridisegna totalmente la questione delle energie rinnovabili. Anche in questo caso il prodotto derivante dalla distillazione dei sottoprodotti enologici può entrare a far parte di quel sistema di incentivi, la cosiddetta tariffa onnicomprensiva dello 0,28, per gli impianti sotto al megawatt. Questa è una risposta a nostro avviso straordinaria, sotto un certo punto di vista, perché il settore era pesantemente in crisi e vi era uno *stock* di prodotti enorme che, anche per un fatto di vigilanza sul consumo degli alcolici all'interno del Paese, non poteva essere immesso sul mercato senza alcun tipo di controllo.

Sempre con riferimento all'articolo 17 del provvedimento in oggetto, concernente le energie, notiamo molto positivamente che sono stati inseriti dei criteri direttivi di buon senso, volti ad agevolare le energie rinnovabili. I nuovi criteri direttivi riguardano, in particolare: l'esigenza di garantire – nel definire il piano di azione nazionale per l'individuazione degli obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel 2020 – uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi; la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia; il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, anche se avremmo preferito un maggiore controllo; l'organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; il completamento del sistema statistico in materia energetica. Infatti, è stato introdotto il principio del rapporto fra costi e benefici con riferimento all'utilizzo e all'incentivazione delle energie rinnovabili. Inoltre, è stata eliminata tutta una serie di passaggi burocratici per spingere ed agevolare la nascita di un comparto importante.

Sono state messe a sistema alcune norme, ad esempio quella del famoso articolo 24 sulle *stock option* delle società quotate, che richiama una direttiva. Nel corso dell'esame alla Camera sono state soppresse le disposizioni che prevedevano un limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

Non sono state inserite modifiche normative a caso: vi sono obblighi comunitari e noi a questi in qualche modo stiamo cercando di adempiere. Vi è una direttiva e a questa dobbiamo dare una risposta al fine di diminuire ulteriormente le procedure di infrazione avverso l'Italia. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Santini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo alla quarta lettura del provvedimento, quindi mi limiterò a svolgere alcune riflessioni generali. So che il ministro Ronchi è sempre disponibile in tal senso e vorrei approfittare dell'occasione per svolgere una franca discussione sull'Europa, che non è certo un oscuro covo di burocrati quando riesce a rispondere a questioni che ci riguardano, come la situazione greca ed i rischi della crisi: una discussione, quindi, fuori dei luoghi comuni che abbondano quando parliamo dell'Europa.

Cosa dire della legge comunitaria 2009? L'onorevole Farinone, alla Camera, vice presidente della XIV Commissione, accolse la proposta del Governo lodando che si partisse con 9 articoli. Come vedete, gli articoli sono 55 ed il provvedimento è uscito dal Senato con 23. Lo dico senza punte polemiche, ma questo riguarda il lavoro parlamentare in genere.

Infatti, quando abbiamo una legge finanziaria *light*, come l'ha definita il ministro Tremonti, e poi abbiamo il decreto-legge n. 135 del 2009, il decreto milleproroghe e il decreto sulle infrazioni, è evidente che facciamo finta di avere una finanziaria *light*, mentre abbiamo una finanziaria divisa in quattro o cinque piccole finanziarie, ed invece di avere un unico *omnibus*, ne abbiamo diversi. Questo è un problema di organizzazione dei lavori parlamentari ed anche di relazione tra Governo e Parlamento: quando si parla di riforme istituzionali, bisognerebbe parlarne, per l'accademia, e per come vengono messe in pratica.

Prima ancora che la Commissione Bozzi facesse il suo ingresso nell'agone politico, la Commissione Barettoni, a fine anni Cinquanta, ragionò su come le riforme si attuavano nella pratica, e andrebbe fatto ancora, perché, tra quanto si dichiara sulle riforme istituzionali e quanto si pratica, ricordiamoci che la finanziaria *light* fantasma del ministro Tremonti ha fatto sì che facessimo divenire anche la legge comunitaria un pezzo di

legge finanziaria, all'interno del quale inserire norme che non si riescono ad inserire altrove.

Lo stesso si può dire, d'altronde, in merito alla legge di bilancio (per come è stata fatta in quest'Aula e per come è stata fatta presso la Camera dei deputati), dove, per scegliere i tempi della riforma, si è ovviamente tenuto conto dei tempi con cui il bilancio dell'Unione europea viene presentato. È evidente a tutti, e non solo nei momenti di crisi, che questo lega l'uno all'altro.

Su cosa siamo dunque d'accordo? Certamente sulla riforma della legge Buttiglione: è evidente che la legge che seguiva la Paladini è superata anche dal Trattato di Lisbona.

Siamo certamente d'accordo – credo sia d'accordo su questo anche il ministro Ronchi, che non so se potrà dirlo pienamente, ma conto sulla sua franchezza – sul fatto che l'Esecutivo abbia più necessità di coordinare le leggi comunitarie.

Dell'articolo 13, di cui ha parlato benissimo anche la collega Fontana, e che costituisce un impegno della senatrice Germontani, abbiamo condiviso l'argomento dell'educazione finanziaria e la questione che riguarda questo tema, ma non è la legge comunitaria il luogo in cui modificare le materie di insegnamento della scuola. Il luogo per discutere delle materie di insegnamento della scuola è la 7ª Commissione, e ne ha la responsabilità il ministro Gelmini. Capisco il senso positivo con cui la collega Germontani e i colleghi della 6ª Commissione hanno agito: in via di *extrema ratio*. Ma ciò dimostra che non funzionano in maniera normale le Commissioni competenti.

Orgoglioso di appartenere alla 14ª Commissione, dico che non è accettabile per un verso precludere a codesta Commissione la possibilità di fungere da filtro, come dovrebbe essere e come il Trattato di Lisbona ci impone; per altro verso farla verso diventare l'ultima risorsa per poter inserire quello che non si riesce a fare nelle Commissioni competenti.

Affrontiamo questo problema anche da un punto di vista regolamentare, come si sta facendo, ma per arrivare ad una conclusione!

Introduco un fatto nuovo: su cos'altro, signor Ministro, potremmo essere d'accordo? Parlo a titolo personale, ma credo che il nostro Gruppo darà delle indicazioni nel merito: sul fatto per esempio che abbiamo difficoltà a comprendere a cosa serva oggi – lo sottolineo: oggi – una Commissione parlamentare su Schengen. Nel momento in cui i temi di Schengen, dell'immigrazione, sono oggetto di dibattito e confronto legittimo e franco tra la maggioranza e l'opposizione (e lo saranno ovviamente anche in futuro, dato il fenomeno esistente), che senso ha avere un Comitato parlamentare che si occupa di argomenti specifici diventati ormai materia interna dell'Unione europea? Su questo, invece di riformare un Comitato che ha concluso i suoi lavori, forse dovremmo fare un passo avanti e fare in modo che la 14ª e la 1ª Commissione, nonché le altre Commissioni competenti per materia, si occupino dei flussi dell'immigrazione e del lavoro, che sono temi di tutti giorni.

In ultimo, parlando della questione che riguarda la Grecia di questi giorni, mi avvicino ad alcune riflessioni che partono dalla legge comunitaria, signor Ministro, ma che vogliono essere un'occasione per un confronto europeo. Non entrerò nelle questioni economiche, perché ci sono colleghi più ferrati che probabilmente lo faranno, ma il problema della Grecia pone una questione che riguarda la strategia 2020: come cioè passiamo dalla strategia di Lisbona, che si è conclusa quest'anno, e come ci poniamo il problema dell'innovazione, dell'utilizzo della ricerca (dai fondi per i progetti all'utilizzo nel lavoro concreto), e come ci attrezziamo rispetto ai temi del lavoro?

In questo quadro, all'interno del quale si presenta questa legge comunitaria, nel rinnovato impegno che i Parlamenti hanno riportato soprattutto dall'articolo 12 del Trattato di Lisbona, credo si debba dire con molta chiarezza che quello del Trattato di Lisbona è l'esito massimo ottenibile con la Conferenza intergovernativa.

Signori colleghi, è finita una fase, quella che va dal Club del Coccodrillo di Altiero Spinelli al Trattato di Lisbona. Con la Convenzione europea e con il tentativo del presidente Giscard d'Estaing abbiamo provato a fare il salto verso una Costituzione europea, ma questo è stato ribattuto da un uso malinteso della sussidiarietà (peraltro, in questo senso mi rivolgo ai colleghi della Lega che sono sempre attenti a questo tema). La sussidiarietà non può e non deve divenire l'occasione per i Governi nazionali di togliere a Bruxelles per rinazionalizzare le politiche. La sussidiarietà, che peraltro, da Leone XIII, quindi da qualche decennio fa, ha un suo valore di riflessione politica – non è nata certo negli ultimi dieci, quindici o venti anni – è la decisione a livello più vicino ma anche più favorevole al cittadino e, quindi, non si può immaginare – penso al clima o alle altre scelte che sono anche contenute in queste direttive – che la decisione che tutti noi assumiamo, attraverso le rappresentanze nell'Unione europea e il Parlamento europeo, unico Parlamento eletto da tutti i cittadini europei, si possa sostituire con una decisione nazionalistica, in alcuni casi, che in realtà uccide la sussidiarietà e il federalismo, non solo quello solidale ma quello inteso come costruzione europea.

Credo che su questo argomento dobbiamo parlare con chiarezza e che il Governo della Repubblica italiana, qualunque maggioranza lo sostenga, abbia il dovere di dire che con il Trattato di Lisbona si è chiusa una fase, quella degli accordi tra i Governi, e che dobbiamo passare ad una ipotesi che sia quella di un'Assemblea costituente, per costruire davvero una Costituzione europea.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con due riflessioni. Stiamo per affrontare la legge comunitaria 2010. Chiedo al Governo di svolgere il ruolo di governo, di timone, rispetto non solo al numero degli articoli ma anche ai temi. Mi rivolgo quindi direttamente al Ministro: a che punto sono l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale ed il relativo piano nazionale? Cosa possiamo fare nel Parlamento? Anche per quello, il ministro Tremonti ha tagliato i denari? E in merito alla direttiva rimpatri, sono previste solamente le tre righe riguardanti i

sei mesi di armonizzazione per i CIE? Perché, poi, anche la direttiva sul rimpatrio volontario, su cui credo anche settori della maggioranza sarebbero d'accordo, non viene inserita nel disegno di legge comunitaria? Perché non elaborare testi unici quando con Frontex immigrazione ed altro ci occupiamo di un tema unico, come prevede anche questo disegno di legge comunitaria?

Credo che la prova che abbiamo vissuto in ordine alla legge comunitaria 2009 debba farci varare una comunitaria 2010 che sia davvero degna di questo nome e che ci abitui al salto del dopo Trattato di Lisbona. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Santini e Contini).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, non posso non replicare ad un dibattito che si è rivelato davvero non solo proficuo ma molto interessante e, per alcuni passaggi, accorato. Questo testimonia che in fondo a parlare di Europa non sono solo alcuni nostalgici che magari, come vedo davanti a me e come chi parla, hanno avuto occasione di fare esperienza al Parlamento europeo, ma sono anche persone che hanno capito bene che sta accadendo qualcosa di radicale, accanto alle riforme politiche.

Vorrei replicare una po' a tutti, ma lo farò in maniera molto sintetica.

La collega Adamo ha giustamente sottolineato che finalmente, dopo il Trattato di Lisbona, possiamo anche lanciarci in qualche dibattito politico sull'Europa e non più soltanto su aspetti giuridici concreti, od economici. Quindi, anche certi approfondimenti oggi sono legittimi. Per questo motivo non dovremmo lasciare cadere la proposta che è riecheggiata non solo nell'intervento della collega Adamo ma anche nell'ultimo del senatore Di Giovan Paolo, oltre che in quelli di altri. È una proposta che vorrei rivolgere direttamente al signor Ministro: sarebbe forse opportuno avviare in quest'Aula un dibattito serio sulla situazione della Grecia quale caso emblematico di un momento, di un passaggio in cui l'Europa è obbligata oggi a transitare ma che potrebbe chiaramente interessare anche altri Paesi. Non lasciamo quindi cadere questa opportunità di dibattere, di capire perché alla Grecia è accaduto quel che sta oggi vivendo e perché non è impossibile che accada ad altri Stati. Credo che quest'Aula sia titolata ad ospitare un dibattito di questo tipo, allargato non solo ai commissari della 14ª Commissione ma, chiaramente, a tutti i colleghi. Quindi, signor Ministro, è una proposta emersa in questo dibattito che mi sento come relatore di appoggiare in pieno. Parliamo qui di Europa: creiamo un momento, un'occasione per confrontarci. La collega Adamo si chiedeva: ma oggi chi comanda in Europa? La politica o, com'è sempre stato, la finanza internazionale? Mi sentirei di rispondere, collega, che finalmente la politica incomincia ad alzare la voce, grazie sempre al trattato di Lisbona, che, come diceva il collega Di Giovan Paolo è il meno peggio che ci potesse capitare (non abbiamo avuto la Costituzione che sognavamo, ma intanto questo Trattato incomincia ad incontrare credibilità da parte degli

Stati). Quindi, collega Adamo: sì, finalmente la politica incomincia a comandare; non può andare oltre perché mancano le famose istituzioni politiche comuni, che darebbero la vera forza all'Unione europea. Circa la comunitaria *omnibus*, vi è un auspicio che lo stesso Ministro ieri ha portato avanti in maniera molto esplicita: basta comunitarie come contenitori di tutto e del contrario di tutto. Il bello è che siamo tutti d'accordo, e adesso vediamo se nella prossima comunitaria riusciremo davvero a realizzare questo intento. Molti errori non sono da ripetere, qualcuno lo ha sottolineato; cercheremo di agire di conseguenza a partire dalla comunitaria 2010.

Il collega Pedica, che ha presentato molti emendamenti e alcuni ordini del giorno di cui avremo modo di parlare, con grande competenza e con toni anch'egli accorati ha rivendicato la necessità di rendere più attuale la comunitaria, non come un passaggio burocratico inevitabile durante l'anno ma come occasione di dibattito, di confronto e, se vogliamo, di attualizzazione anche di quanto sta accadendo nel resto d'Europa. Poi parleremo degli ordini del giorno, quando sarà il momento.

La collega Fontana ha parlato del nuovo impegno dell'Italia dopo Lisbona. Noi dobbiamo partire dall'idea che l'Europa ha già vissuto una fase malinconica, quando veniva definita l'Europa *à la carte*: ognuno prendeva dell'Europa quello che conveniva e scartava ciò che era scomodo, che non serviva. Quindi, non credo che l'Europa oggi abbia peccato di eccesso di presenzialismo, di presenza, di invadenza o invasività, come dicono i medici, nelle politiche dei Paesi membri. L'Europa sta fortunatamente crescendo nel suo ruolo. Ciò va chiaramente riconosciuto, e va soprattutto accettato. Dobbiamo accelerare un po' i tempi di questa presenza dell'Europa.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,04)

(*Segue* SANTINI*, relatore*). Molti colleghi hanno criticato l'iniziativa assunta dalla 14ª Commissione di riformare in parte la cosiddetta legge Buttiglione sulla procedura di esame e di analisi delle leggi comunitarie. Ebbene, è vero, siamo riusciti a far passare solo alcune proposte; è una riforma parziale che ha un obiettivo su tutti: accelerare i tempi, semplificare l'analisi. Lo diceva Robert Schumann: l'Europa è nata a piccoli passi e a piccoli passi procederà, ma è importante che il cammino non si fermi, e su questo siamo tutti d'accordo. Accelerare il processo di coesione è un auspicio fatto da molti.

La collega Aderenti ha sottolineato un aspetto importante che comunque questa comunitaria possiede: una risoluzione graduale di molte vecchie procedure di infrazione che stiamo cercando di portare a soluzione dando alla Commissione europea le risposte che ci ha chiesto. Risolvere

le procedure di infrazione non è esercizio virtuale di politica, è dare risposte che ci evitino delle sanzioni, bloccare queste procedure almeno alla seconda fase, prima dell'accesso alla Corte di giustizia, che poi ci dovrebbe comminare le ammende. Quindi, è già comunque un risultato importante. La semplificazione auspicata dalla collega Aderenti farà parte sicuramente dei progetti futuri per avvicinare l'Europa ai cittadini, ma aiutiamo anche i cittadini a meglio comprendere cosa l'Europa riservi loro. La sussidiarietà è stata ricordata da molti, ma certamente non può essere un'arma a senso unico. Appartiene sicuramente ai cittadini, non per rivalersi nei confronti delle istituzioni, ma soprattutto per fare in modo che possano esercitare direttamente le sue istanze e le sue potenzialità.

Vorrei cogliere, infine, dell'intervento del collega Di Giovan Paolo l'evidente passione europeista, quando afferma che l'Europa è sempre criticabile, chiaramente, se si guarda dall'alto degli egoismi dei Paesi membri. Attenzione, però: l'Europa sta cambiando. È già cambiata profondamente, non solo attraverso tutte le revisioni dei Trattati che si sono succeduti dal 1951, dalla CECA all'EURATOM, al Trattato di Roma del 1957. Non sono i trattati che cambiano l'Europa: è l'attenzione dei cittadini verso l'Europa che può cambiare il nostro atteggiamento e il nostro futuro. L'Europa è cambiata, ma occorre impegnarsi per capirlo, per accorgersi che c'è questo cambiamento. Per quanto riguarda la legge comunitaria, è stato richiesto dal collega Di Giovan Paolo un miglior coordinamento delle materie di competenza. Questo mi pare sia ormai un impegno ufficiale del Governo.

Mi si consenta in chiusura (credo di interpretare anche il pensiero della collega Boldi, presidente della Commissione) di ricordare il ruolo della Commissione per le politiche dell'Unione europea. Ebbene, grazie al Trattato di Lisbona è cambiato anche il ruolo della 14ª Commissione (mi riferisco alla 14ª Commissione del Senato, ma immagino sia così anche alla Camera). Non più una Commissione di risulta e subalterna che raccoglie dalle altre Commissioni membri che di tanto in tanto vengono graziosamente a portare il proprio contributo nella 14ª, ma – perdonate la presunzione, non voglio suscitare nessuna reazione, né urtare suscettibilità – una Commissione guida e di coordinamento. Non si può immaginare che, per andare d'accordo con l'Europa, e quindi produrre politiche in sintonia con l'Europa, dobbiamo prima sentire le altre Commissioni e poi mettere le pezze là dove queste non riescono ad interpretare le direttive. È meglio che siamo noi, come 14ª Commissione, a prendere in mano il pallino in certe situazioni, diventando referenti non solo per il parere ma come titolari di una posizione, e poi a passare, con una collaborazione maggiore con le altre Commissioni, i risultati del nostro lavoro. Questo potrebbe già essere un cambiamento positivo: un ruolo più incisivo e riconosciuto della 14ª Commissione. È un appello che, con tutto il rispetto, mi permetto di rivolgere ai Presidenti delle altre Commissioni.

Ringrazio quindi tutti coloro che hanno partecipato a questo dibattito. Mi pare che consegniamo una legge comunitaria carica non soltanto di proposte amministrative e burocratiche, ma anche di nuove idee, e credo

anche che consegniamo al Governo molte sollecitazioni e molti *input* per rendere questo dibattito meno burocratico e più politico. In questo, signor Ministro, l'Europa ci assiste e ci sostiene. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per le politiche europee, onorevole Ronchi.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, ringrazio il relatore, il Presidente e i colleghi che sono intervenuti. È innanzitutto doveroso da parte mia ringraziare tutti i membri della Commissione e tutti coloro i quali sono intervenuti non soltanto per le modalità, ma anche per i contenuti.

Ritengo di lanciare oggi un appello a lavorare sempre in questo modo, in un grande accordo, che non vuol dire annullare le divisioni e le differenze, ma significa fare un salto qualitativo e lavorare per obiettivi condivisi.

Lo ricordavano la presidente Boldi e il relatore Santini, ma anche i senatori Di Giovan Paolo, Marinaro e gli altri: penso che il lavoro svolto in queste settimane testimoni che sui grandi temi come l'Europa – un'istituzione troppo spesso definita lontana – la politica italiana possa trovare gli spazi migliori, le sinergie migliori, le modalità migliori per poter essere, come Parlamento, all'altezza della situazione.

Si è parlato molto in queste ore, e credo che ne parleremo nei prossimi giorni, di ciò che è stato fatto nei giorni scorsi da parte dell'Europa per quanto riguarda il dramma della Grecia. L'Europa ha trovato, grazie ai nostri Governi, una strada giusta, ha fatto in modo di mettere da parte gli egoismi nazionali trovando una risposta non soltanto burocratica ma politica ed economica per far sì che il dramma della Grecia non potesse incendiare le politiche e le economie dei Paesi che la compongono. Ciò significa che anche grazie al Trattato di Lisbona noi, come Parlamento, come Governo, come forze politiche, dobbiamo fare un passo avanti, essere all'altezza della situazione, realizzare norme, atteggiamenti e procedure in grado di rispecchiare in pieno ciò che vi è nel Trattato di Lisbona; dobbiamo capire il ruolo del Parlamento e approvare delle leggi cogenti, in grado di rendere armonici e omogenei tra loro la politica italiana, il Parlamento ed le istituzioni europee.

Per questo voglio ricordare, e lo ringrazio, quello che ha detto il senatore Santini, andando incontro anche a quanto ieri comunemente abbiamo ritenuto in Commissione. Stiamo preparando la modifica della legge n. 11 del 2005, che porteremo nei prossimi giorni all'attenzione del Governo e delle forze politiche del Parlamento, proprio perché riteniamo che sia oggi necessaria una modifica importante della nostra legislazione per rendere centrale il ruolo del Parlamento e far sì che il rapporto tra Europa, politica e istituzioni parlamentari non sia più soltanto a livello di codici ma diventi una procedura politica importante. Questo ci chiede l'Europa, questo è scritto nel Trattato di Lisbona, e questo faranno Governo e Parlamento nelle prossime settimane.

Voglio cogliere, senatore Di Giovan Paolo, l'ultimo stimolo, che condivido in pieno, sulla prossima comunitaria per il 2010. In particolare condivido in pieno, e la ringrazio, la sollecitazione che lei ha fatto riguardo alla legge comunitaria in relazione al suo apparire come una sorta di legge *omnibus*. Lei sa perfettamente che come Governo ci siamo opposti a questo, ma penso che nelle prossime settimane, in Commissione e in Aula porteremo una seria modifica perché la legge comunitaria sia sempre più una legge che rispetta la finalità per la quale è stata ideata e non diventi un provvedimento *omnibus* che vada a snaturarla facendo sì che il Parlamento possa perdere il suo ruolo. Grazie veramente di cuore. *(Applausi dei senatori Cursi e Santini).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo ad eccezione dell'articolo 17, comma 2, sul quale il parere è di semplice contrarietà con la seguente osservazione:

la Commissione rileva che appare contraddittoria la formulazione della clausola di invarianza, posto che, nella medesima disposizione, da un lato si asserisce l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica e dall'altro il divieto di incremento degli oneri tariffari.

Esprime parere non ostativo sull'emendamento 24.1».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Il parere del relatore sull'ordine del giorno G100 è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G100, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, rispetto al quale la Camera dei deputati ha modificato l'allegato B.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 2 a 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Il parere del relatore sull'ordine del giorno G10.100 è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sull'ordine del giorno G10.100.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, quando passa alla votazione di un ordine del giorno, la prego di precisare anche il nome dei presentatori; in tal modo, noi possiamo capire se si tratta di un ordine del giorno presentato dal Gruppo Italia dei Valori oppure da altri colleghi. Comunque, credo che l'ordine del giorno G10.100 sia a mia prima firma.

PRESIDENTE. Sì, senatore Pedica, lei è il primo firmatario.

PEDICA *(IdV)*. Allora, signora Presidente, desidero intervenire, innanzitutto per chiedere che la votazione su questo ordine del giorno venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Inoltre, come ho già evidenziato in discussione generale, spero che questo ordine del giorno – per la cui illustrazione non credo di dover impiegare troppe parole – trovi condivisione; rilevo, però, che non è stato espresso un parere favorevole da parte del Governo.

Allora, cercherò quanto meno di migliorare il ragionamento, auspicando magari un ripensamento rispetto alla mia richiesta di trovare i colleghi concordi nell'espressione di un voto favorevole su questo ordine del giorno.

Io chiedo quello che tutti voi, andate chiedendo da tempo, cari colleghi, ossia il rispetto per l'importante lavoro che stiamo facendo come parlamentari per modificare la legge Buttiglione, i cui vizi emergono chiaramente quando osserviamo la legge comunitaria attuale e quella dell'anno scorso: leggi *omnibus*, che contengono «di tutto e di più»; leggi in preoccupante ritardo; leggi utilizzate come contenitore non per adeguare il nostro ordinamento a quello europeo, ma purtroppo – lo ripeto – per inserire provvedimenti specifici ed estranei alla legge originale.

Con il presente ordine del giorno, quindi, chiediamo al Governo di astenersi dal proporre modifiche alla legge Buttiglione tramite le varie leggi comunitarie che si sono succedute e si succederanno e di lasciare che il Parlamento addivenga ad una modifica organica della legge Buttiglione con una legge autonoma, completa e specifica.

Già diverse proposte sono in discussione nei due rami del Parlamento. Pertanto, è solo accelerando quell'*iter* che possiamo addivenire ad una legge comunitaria efficiente e capace di rispondere alla sfide che il Trattato di Lisbona ci pone, e non intervenendo con modifiche sporadiche, anche se in parte condivisibili, così come ha fatto il Governo in questa occasione.

Chiedo, pertanto il voto favorevole, che spero e credo non mancherà. Tra breve verificheremo come si esprimerà l'Assemblea.

SANTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo soltanto per sottolineare che certi pareri contrari hanno una motivazione.

In questo caso, la motivazione è di carattere istituzionale. Diversamente dalla Camera dei deputati, qui, al Senato, la materia contenuta nell'ordine del giorno G10.100 non è di pertinenza della 14ª Commissione permanente, ma appartiene alla competenza della Commissione affari costituzionali. Per noi è impossibile intervenire su questa materia e, quindi, non possiamo accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G10.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, in prima fila sono inserite tre schede, ma solo due persone sono sedute al banco!

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a votare ognuno per sé.
Invito, inoltre, i senatori Segretari a verificare.
La senatrice segretario Amati sta andando a verificare.
Colleghi, per cortesia, prendete posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato l'ordine del giorno G13.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 14.
Lo metto ai voti.

È approvato

Ricordo che gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G17.100.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G17.100, sul quale anche la 5ª Commissione si è espressa negativamente.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G17.100.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, oltre a chiedere il voto elettronico, mi rifaccio a quanto ho già espresso nel corso della discussione generale in merito all'importanza per il nostro Paese di procedere nella direzione di una *green economy*, ossia verso il risparmio energetico e lo sviluppo di energie alternative. Chiedo dunque il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G17.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G17.101.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G17.101.

FERRANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE *(PD)*. Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza e al Governo.

A me dispiace che sia stato espresso un parere contrario sull'ordine del giorno G17.101. Vi invito a riconsiderarlo, perché esso non chiede di procedere con un intervento immediato, bensì di verificare a livello europeo l'opportunità – siamo sul fronte di un qualcosa di molto settoriale, ossia i biocarburanti, una tendenza dell'ultimo periodo che l'anno scorso è stata particolarmente gravosa a livello planetario – di spostare colture *food* a destinazione biocarburanti. Queste hanno determinato, anzi, per meglio dire, sono state una delle cause di un innalzamento dei prezzi insostenibile per alcune *commodity*, determinando gravi problemi anche nei confronti della fame nel mondo.

Nell'ordine del giorno in esame chiariamo che non esiste alcuna contrarietà da parte nostra al ricorso al biocarburante, anche a quello da filiera corta. Sono consapevole del fatto – per esempio – che i colleghi leghisti, molto attenti alle questioni dell'agricoltura italiana, sono favorevoli, e condivido con loro un'attenzione – per esempio – nei confronti dell'utilizzo del biometano, che in pianura padana sarebbe un'utilissima fonte di energia capace di risolvere parecchi problemi dell'agricoltura locale; nell'ordine del giorno G17.101 si tende però a richiamare l'attenzione sul fatto che favorire le importazioni da Paesi che poi, invece di coltivare prodotti destinati alla alimentazione, coltivano quelli che servono a produrre biocarburanti, mette in difficoltà le popolazioni di quei Paesi. Si suggerisce pertanto, e si chiede al Governo, di adoperarsi a livello europeo per riconsiderare questa posizione.

Per tale ragione sono disposto – se ritenete – ad accettare che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione, invitandovi però a riconsiderare il parere contrario.

Anticipo comunque la eventuale richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per verificare se qualche collega della maggioranza è favorevole ad intervenire in questo senso.

SANTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI, *relatore*. Senatore Ferrante, come sempre mi piace motivare un parere contrario. In primo luogo, il Governo ha allo studio una strategia sul tema; quindi, non siamo contrari alla sostanza: la filiera corta,

come viene definita, può trovare d'accordo molti. Spetta poi al Governo intervenire e al riguardo risultano già allo studio strategie sul tema.

In secondo luogo, anche sull'ordine del giorno G17.101 grava il parere contrario della Commissione bilancio; non c'è invarianza di bilancio e quindi, come relatore, non posso che esprimere un parere contrario.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, non mi risulta che su un ordine del giorno debba esserci il parere della Commissione bilancio. Questa sarebbe una dichiarazione nuova in quest'Aula.

PRESIDENTE. Non risulta nemmeno alla Presidenza.

INCOSTANTE *(PD)*. Appurato allora che non vi è il parere contrario della Commissione bilancio, il relatore nella sua considerazione arriva a sostenere che nel merito è una questione giusta ma, poiché il Governo deve svolgere un'iniziativa su tale questione, il Parlamento deve stare zitto, senza fare in proposito neanche un ordine del giorno, magari accolto come raccomandazione, come è stato chiesto molto garbatamente dal senatore Ferrante.

È davvero brutto sentirsi dire, nel tentativo di contribuire ad un processo legislativo, di non interferire e lasciar fare al Governo che ha già una strategia, nonostante esso sia d'accordo nella sostanza.

Chiedo pertanto al relatore di ripensare questa sua valutazione e di accedere alla possibilità di accogliere l'ordine del giorno G17.101, almeno come raccomandazione.

SANTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI, *relatore*. Il parere contrario della Commissione bilancio riguarda tutto l'articolo 17. Il relatore non può arbitrariamente addentrarsi nel merito di questo o quel tema: il parere è complessivo. Rimane pertanto il parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G17.101, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G17.200.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.200 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, rispetto al quale la Camera dei deputati ha modificato l'allegato 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 22 è identico all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

* LANNUTTI *(IdV)*. Ricordo che proprio lei, signora Presidente, presiedeva il 27 gennaio, quando, in maniera anche irrituale, per ben due volte ricordò l'emendamento del senatore Lannutti, che venne votato all'unanimità. Ora non credo che sia stato un incidente della storia.

Nell'illustrazione di questo emendamento, per la quale mi lascerà qualche minuto, voglio solo ricordare che la crisi è stata prodotta dai banchieri, da quella Goldman Sachs che annovera tra i suoi consulenti pezzi importanti delle istituzioni, passate e presenti, non solo negli Stati Uniti d'America e in ogni angolo della terra, ma anche in Italia. Quella stessa Goldman Sachs che ha falsificato i conti della Grecia. Ricordo solo per la cronaca che un signore che si chiama Mario Draghi era vice presidente per l'Europa proprio in quel periodo. E oggi leggo su «il Riformista» che alcuni vorrebbero proporlo addirittura alla Banca centrale europea.

Signora Presidente, gli utili sono a picco, gli stipendi dei banchieri alle stelle, i precari, i giovani invecchiano a carico delle famiglie senza alcuna speranza di futuro. I veri ammortizzatori sociali sono le famiglie! I precari sono una schiera, un esercito di 3 o 4 milioni. Per tre mesi, 800 euro al mese. Devono sputare sangue per farsi rinnovare i contratti. I precari, quell'esercito di giovani, laureati, anche con due lauree.

Presidenti e *top manager* invece, con compensi da capogiro, sono sempre più al *top*. Le leggo alcune cifre: Carlo Puri Negri, 14 milioni di euro; Claudio De Conto (Pirelli), 7,3 milioni; Marco Tronchetti Provera, quel signore che ha sfasciato la Telecom (4 miliardi di immobili trasferiti a prezzi di affezione alla Pirelli), 5,6 milioni.

Tra i presidenti o amministratori delegati troviamo al primo posto Luca Cordero di Montezemolo con 5,17 milioni di euro.

Poi ci sono i banchieri: Alessandro Profumo, 4,3 milioni (3,5 nel 2008); Corrado Passera (consigliere delegato di Intesa) 3,8 milioni.

Proprio oggi, ripeto, non per un incidente della storia, è uscita la classifica dell'OCSE. Sui giornali il titolo è: «Italiani tartassati, lo stipendio è mini». L'Italia è solo ventitreesima tra i Paesi OCSE per salari medi. A parità di potere di acquisto, il salario annuale netto medio in Italia di un lavoratore *single* senza carichi di famiglia è di 22.027 dollari.

E noi a questi signori gli dobbiamo dare la libertà di speculare sulla nostra pelle, di sfasciare le aziende, come Cimoli, 7-8 milioni di euro di buonuscita e un'Alitalia che costa alla collettività 3 miliardi di euro?

Signora Presidente, non la faccio lunga e arrivo quasi alla conclusione. Vengo alle retribuzioni e ai *bonus* dei grandi gruppi bancari internazionali: Goldman Sachs, retribuzione *pro capite* nel 2009, quasi 500.000

euro; Morgan Stanley, più o meno la stessa cifra; JP Morgan, 600.000-700.000 dollari. E così via con Deutsche Bank, BofA-Merrill Lynch e altre.

Signora Presidente, mi auguro che venga approvato il decreto anticorruzione, perché esistono due tipi di corruzione: quella economica, di coloro che, senza saperlo, come vorrebbero far credere, ricevono 900.000 euro per pagare le loro case (e oggi c'è un altro episodio che riguarda un altro Ministro); quella ideologica, un secondo tipo di corruzione più grave, subdola e sottile, che riguarda coloro che si fanno avvolgere nella ragnatela, nella tela di ragno dei grandi potentati, a cominciare da quelli dell'alta finanza che pagano tutto e tutti avvolgendo nel loro bozzolo dorato anche le menti più illuminate.

In una fase di gravissima crisi economica, signora Presidente (siamo stati sull'orlo del baratro con milioni di licenziati), come quella che stiamo vivendo si cerca di nascondere la testa sotto la sabbia. Abbiamo assistito all'attacco all'euro, all'instabilità della moneta provocata da corruttori ideologici, dai banchieri di affari (ho già ricordato Goldman Sachs) e dai loro compari, che solo l'anno scorso in America hanno messo in bilancio 2,8 miliardi, più di 5.000 miliardi di vecchie lire, per arruolare nelle fila della loro ideologia, basata sul debito, sugli strumenti derivati, sugli OTC scambiati al di fuori dei mercati regolamentati (600.000 miliardi di dollari, oltre 12 volte il PIL che è diminuito toccando i 50.000 miliardi di dollari) nuovi adepti.

Ritengo, e rivolgo un appello al Parlamento democratico in tal senso, che non si debba nascondere la testa sotto la sabbia per non guardare i guasti prodotti da questi bankster.

Noi dell'Italia dei Valori denunciamo e continueremo a denunciare le malefatte di un'oligarchia finanziaria, una vera e propria piovra che con i suoi tentacoli avvolge ogni aspetto della vita sociale (si pensi ai giornalisti *embedded,* arruolati), ma soprattutto a tutelare i diritti e gli interessi della povera gente, dei lavoratori, dei pensionati, di coloro che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, vittime di quelle sanguisughe di Wall Street che succhiano il sangue dei più poveri per alimentare le loro prebende, le loro speculazioni attaccando la sovranità degli Stati, impoverendo grandi masse solo per avidità e facili arricchimenti.

Ci auguriamo di avere al nostro fianco, al di là del colore politico, molti colleghi. La politica ha delegato molto – mi consenta, signora Presidente – a questi signori, a queste sanguisughe, a questi vampiri e dovremmo riappropriarci di tutto.

Qui in Senato è stata approvata una mozione su una nuova Bretton Woods.

Non mi trovo d'accordo con il ministro Ronchi quando dice che l'Europa ci ha salvati. L'Europa non ha salvato un bel niente; doveva intervenire prima. Angela Merkel ha perso le elezioni perché non è intervenuta prima su una questione che bisognava salvare utilizzando secchi d'acqua, non per farsi la doccia ed arrivare più puliti ai funerali dell'euro, ma per salvare gli Stati e la loro sovranità.

Mi auguro, signora Presidente, che, al di là del colore politico e delle ideologie che non ci sono più, da una parte e dall'altra ci siano persone perbene, senatori da una parte e dall'altra sensibili ai diritti della povera gente.

Noi senatori del Gruppo Italia dei Valori, signora Presidente, chiedendo un voto su questo emendamento ci auguriamo di trovare consenso per tutelare nei fatti la povere gente e tutti coloro che soffrono. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Comunico che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Tommaso da Celano» di Celano, in provincia dell'Aquila, a cui diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B (ore 11,40)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, al collega Lannutti dico che, come egli stesso ha sottolineato, quest'Aula in seconda lettura approvò con convinzione i principi morali, etici e la valenza sociale che quell'emendamento, di identico contenuto a quello dell'emendamento in esame, presentava.

Quindi non fu un errore: fu una presa di coscienza di un problema che esiste.

Come il collega Lannutti ha potuto notare, quel voto suscitò – ed era inevitabile – molto scalpore sulla stampa e nell'opinione pubblica. Fu colto il segnale morale, civile, e anche e, soprattutto, politico dato da quest'Aula, anche da parte di alcuni degli interessati.

I più intelligenti e sensibili tra questi megamanager commentarono positivamente il voto confermando il fatto che in Italia vi è una libertà totale di decidere su questa materia, anche se in effetti questo richiamo ci induce a riflettere e a considerare questo problema.

Collega Lannutti, credo che ciò rappresenti già di per sé un risultato soddisfacente. Inoltre, le rammento che oggi in quest'Aula in quarta lettura vi è l'impegno di tutti i Gruppi, un impegno che tutti hanno rispettato, a non presentare emendamenti. Quindi, salvando i principi e i valori da lei ricordati, con rammarico devo esprimere parere contrario sull'emendamento 24.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, chiediamo di poter votare l'emendamento in esame per parti separate.

Il nostro Gruppo è certamente favorevole, avendo peraltro a suo tempo approvato una norma del tutto analoga, a disciplinare l'entità dei compensi dei *manager* pubblici, mentre per ciò che riguarda i compensi riferiti ai *manager* di società private, pur essendoci certamente ragioni che militano a sostegno di una riduzione o di una regolazione di questi compensi, lo strumento dell'intervento legislativo è assolutamente inappropriato su questa materia, affidata al mercato. Pertanto, pur non essendovi una contrarietà nel merito della questione, si ritiene solo che lo strumento legislativo sia inadeguato, anche per ragioni legate al rispetto dei principi comunitari.

Chiedo dunque alla Presidenza e al presentatore dell'emendamento in esame di consentire una votazione per parti separate, dal momento che si intende votare a favore della parte dell'emendamento che disciplina i compensi della società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e in senso contrario sulla parte riferita alle società private. Ove non fosse possibile una votazione per parti separate, chiedo al senatore Lannutti di consentire una riformulazione del testo idonea ad una votazione per parti separate, pur mantenendo identico il contenuto, che è ovviamente nella piena disponibilità del presentatore.

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, ringrazio il collega Legnini che, oltre ad essere mio conterraneo, è un senatore che anche in Commissione bilancio ha sempre dimostrato grande competenza ed alta professionalità, doti che tutti gli riconosciamo; ma, considerata l'attuale situazione, particolarmente grave, in cui sono in agguato gli speculatori, si vuole ancora sottilizzare sul mercato? Di quale mercato si sta parlando? Sarebbe meglio parlare del feticcio del mercato. Per questo, non a caso, ho parlato di corruzione ideologica.

Ringrazio dunque il senatore Legnini ed il Partito Democratico, ma non accetto la proposta e chiedo di procedere alla votazione dell'emendamento con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, il senatore Lannutti, che ringrazio per le parole che ha speso, può non accettare la riformulazione, ma la decisione sulla votazione per parti separate spetta alla Presidenza.

Chiediamo dunque che si possa procedere in tal senso.

PRESIDENTE. Certo, spetta alla Presidenza e all'Assemblea. La Presidenza ritiene accoglibile la richiesta di votazione per parti separate.

Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 24.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Lannutti, ad esclusione dell'inciso «di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1781-B

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signora Presidente, desideravo intervenire in dichiarazione di voto, ma non mi ha notato.

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, mi scuso, ma in dichiarazione di voto per il suo Gruppo è intervenuto il senatore Legnini.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Vorrei intervenire in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signora Presidente, prenderò solo un minuto per dire che, in conseguenza del ragionamento che ho svolto, come anche altri, in quest'Aula, ed in coerenza con quanto ho detto, ritengo che

questo sia un tipico argomento che non dovrebbe stare in legge comunitaria.

BOLDI *(LNP)*. Bravo!

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. È demagogico decidere in un senso o nell'altro; infatti, in quel senso, la volta scorsa, ha deciso la maggioranza prima delle elezioni regionali, e oggi si intende votare in questo senso: non c'è alcunché di europeistico nel decidere dei tetti dei *manager* nella legge comunitaria, considerato che non vi è dipendenza da alcuna direttiva.

Non partecipo al voto. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Di Giovan Paolo.

La restante parte dell'emendamento 24.1 non si può mettere in votazione perché priva di contenuto normativo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, comprendo che ci sia un minimo di distrazione, e non so se doveva essere l'Assemblea a votare sulla richiesta di votazione per parti separate. Comunque, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della parte residua dell'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, siamo giunti alla votazione dell'articolo 24. La restante parte dell'emendamento 24.1 non può essere messa in votazione perché priva di contenuto normativo.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 26 e 27 sono identici, rispettivamente, agli articoli 27 e 28 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 28, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 è identico all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 31 e 32 sono identici, rispettivamente, agli articoli 32 e 33 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 34, 35 e 36 sono identici, rispettivamente, agli articoli 35, 36 e 37 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 38 è identico all'articolo 39 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo l'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SANTINI, *relatore*. Il parere del relatore sull'ordine del giorno G40.100 è favorevole.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo l'articolo 42, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SANTINI, *relatore*. Chiedo al senatore Pedica se sarebbe disponibile ad accettare un accoglimento dell'ordine del giorno G42.100 come raccomandazione. In tal caso, il relatore esprimerebbe un parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, ha inteso l'invito testé formulato dal relatore?

PEDICA *(IdV)*. Sì, signora Presidente, concordo sull'accoglimento come raccomandazione.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G42.100 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

CARRARA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(PdL)*. Presidente, voterò contrario all'articolo 42 perché, come già dissi nel mio precedente intervento, non condivido la scelta del Governo di lasciare l'ISPRA sotto l'egida del Ministero dell'ambiente. Non è possibile cioè che un ente che deve controllare sia gestito dall'ente controllato. Il mio voto sarà pertanto contrario all'articolo 42.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 43, corrispondente all'articolo 44 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 45, 46 e 47 sono identici, rispettivamente, agli articoli 46, 47 e 48 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 49 e 50 sono identici, rispettivamente, agli articoli 50 e 51 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 51, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Gli articoli 52, 53 e 54 non vengono posti in votazione in quanto le uniche modifiche rispetto al testo approvato dal Senato consistono nel semplice adeguamento dei rinvii interni a seguito dello stralcio di un articolo.

Ricordo che l'articolo 55 è identico all'articolo 56 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, cari colleghi, intervengo brevemente per illustrare il perché l'Italia dei Valori sulla legge comunitaria per il 2009 non potrà andare oltre il voto di astensione.

Innanzitutto, il provvedimento in esame oggi è vecchio di dodici mesi, come abbiamo già detto in discussione generale; periodo che è stato utilizzato dal Governo e dalla maggioranza per inserire tutto quello che faceva comodo al momento, perdendo di vista il fatto che la Comunitaria dovrebbe servire solo per adeguare il nostro ordinamento a quello europeo. È dall'inizio della legislatura che l'abbiamo denunciato: la legge Buttiglione doveva essere lo strumento normativo grazie al quale maggioranza e opposizione abbandonavano il confronto politico per servire l'o-

biettivo più alto dell'adeguamento del nostro diritto interno alle leggi europee, varando una legge europea veloce e tecnica.

In questo caso, invece, analogamente all'anno scorso, la comunitaria è stata trasformata nell'ennesimo contenitore di leggi e leggine fatte per un favore ora alla *lobby* della caccia, ora a quella dei produttori petroliferi, ora ai *manager* delle società quotate in borsa. Possiamo tranquillamente affermare che la legge Buttiglione del 2005 non esiste più, che la sua natura propria è stata stravolta e che è diventata appunto, di volta in volta, la legge sull'attività venatoria, quella sui servizi postali e, infine, quella sull'energia.

È innegabile infatti che nell'*iter* seguito dalla legge comunitaria vi sia un'anomalia profonda. L'Europa non è vissuta in patria come un'opportunità da cui attingere sia economicamente che a livello normativo per migliorare il nostro Paese grazie ai fondi strutturali, che spesso sono fondamentali per le piccole imprese, e grazie a normative più avanzate in tema di ambiente e dei diritti civili, ma è sentita talvolta come un fardello scomodo (penso alle norme sugli immigrati) anche come un *escamotage* grazie al quale far passare norme impopolari sotto il falso slogan «ce lo chiedono da Bruxelles».

Di conseguenza, proprio perché si è inserito «di tutto e di più», il confronto tra maggioranza e opposizione si è riacceso, tanto che i colleghi dell'Italia dei Valori e del PD alla Camera sono stati costretti ad astenersi, mentre il voto favorevole unanime sui testi come quelli che permettono al nostro Paese di essere in regola con Bruxelles dovrebbe essere la regola.

L'unico a perderci in tutto questo è stato il prestigio italiano a livello europeo. Pochi numeri per riassumere la situazione: 4 è il numero delle letture che la legge comunitaria ha avuto; 12 sono i mesi di dibattito intorno alla legge; 55 il numero di articoli, che ha subìto il miracolo della moltiplicazione, essendo sestuplicati rispetto ai 9 che aveva licenziato il Governo; 150 sono le procedure di infrazione a cui è soggetta all'Italia, di cui il 20 per cento per mancato recepimento di direttive, che evidentemente hanno un costo non trascurabile sia in termini di spese per sostenere le procedure di contenzioso, sia in termini di multe che rischiamo; 26º è il posto che occupiamo in Europa nella graduatoria dei Paesi che sono in regola con il recepimento delle direttive comunitarie; dietro di noi – e questo è un aspetto su cui tutti dobbiamo riflettere – c'è solo la Grecia.

E non venitemi a dire, cari colleghi della maggioranza, che questo ritardo è un cancro che attiene a tutti i Governi e a tutte le maggioranze, perché il Governo Prodi in venti mesi di legislatura ha varato ben due leggi comunitarie e ne ha predisposta una terza, poi ripresa dal ministro Ronchi.

Ecco dunque che in questa sede sono a chiamare tutti ad una responsabilità: si proceda velocemente ad una riforma della legge Buttiglione, lavoro già avviato dalla 14ª Commissione permanente del Senato e su cui credo ci sia massima concordia, e si permetta al nostro Paese di essere celebre a Bruxelles per meriti e non per colpe o per ritardi.

Cari colleghi, come Italia dei Valori ci asterremo sul provvedimento in esame, non solo perché questo risulta ormai obsoleto, ma anche perché al suo interno contiene disposizioni alle quali il mio Gruppo non può essere favorevole: penso alla cancellazione, fra le direttive da recepire, di quella che introduce requisiti minimi per la sicurezza e la salute nell'uso delle attrezzature da lavoro o, ancora, alla direttiva sulla caccia o alla soppressione del tetto massimo agli stipendi dei *manager* delle società quotate o, infine, al metodo con cui vengono trovati i soldi per coprire gli oneri scaturenti dalle nuove disposizioni, che spesso vengono rastrellati riducendo altri impegni finanziari presi in precedenza. E poi penso a tutte le deleghe legislative che abbiamo dato al Governo, spesso senza requisiti e principi sufficientemente precisi.

Ci siamo assunti la responsabilità di non presentare emendamenti per evitare che si arrivasse al ridicolo della quinta lettura parlamentare, ma questo non vuol dire che si sia d'accordo su ogni disposizione, come poc'anzi ho sottolineato.

Quello che voglio sperare – e chiudo, colleghi – è che ci si riunisca rapidamente per parlare di nuovo di Europa, ma che questa volta sia per la legge comunitaria del 2010, che già, purtroppo, registra un ritardo.

Ecco, colleghi, perché, come Italia dei Valori, più che combattere la nostra battaglia oggi (che già abbiamo effettuato in prima, seconda e terza lettura con la presentazione di emendamenti, puntualmente bocciati), pensiamo piuttosto al domani, auspicando che si arrivi alla legge comunitaria del 2010 nel rispetto dello spirito della norma e con una modifica alla legge Buttiglione che permetta di avere una legge comunitaria veloce ed efficace, e non un contenitore di altre disposizioni che poco riguardano il provvedimento in sé, come il collega Di Giovan Paolo ha tenuto a precisare, con una riflessione che condivido pienamente.

Con questo auspicio e ribadendo il sentimento fortemente filoeuropeista che contraddistingue il mio Gruppo, annuncio il voto di astensione dell'Italia dei Valori sul disegno di legge comunitaria per il 2009. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PINZGER *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, l'Aula del Senato sta approvando soltanto a maggio 2010, in quarta lettura, una legge comunitaria che fa riferimento all'anno 2009, battendo in questo modo tutti i *record*. Ribadisco pertanto quanto già lamentato in occasione dell'approvazione di questo provvedimento in seconda lettura: occorre risolvere una volta per tutte il grande problema della tempistica.

Il secondo problema che voglio evidenziare riguarda il fatto che la legge comunitaria non può e non deve contenere capitoli estranei alla ma-

teria, come specificato anche dal ministro Ronchi nella 14ª Commissione permanente del Senato.

Il suo uso improprio e strumentale come contenitore di disposizioni eterogenee mette in discussione la nostra credibilità a livello europeo. È vero, abbiamo recepito oltre 80 direttive, ma la realtà è che una recente classifica della Commissione ci vede ancora al penultimo posto dinanzi alla Grecia sotto il profilo del recepimento delle direttive comunitarie. Faccio inoltre notare che la terza lettura alla Camera è stata aggravata e caratterizzata dalla presentazione di oltre 200 emendamenti, spesso non riferibili neanche indirettamente all'attuazione di obblighi comunitari.

Entrando nel merito del provvedimento, reputo assai positivo che abbiamo recepito l'articolo 9, lettera *a)*, della direttiva in questione e quindi che si sia stabilito che in questo Paese vengono finalmente regolamentati la sicurezza aerea e il diritto delle coltivazioni agricole e dell'agricoltura stessa di avere un impatto compatibile con lo sviluppo della fauna e della flora.

L'articolo 17 è stato arricchito con nuovi criteri di delega relativi all'attuazione delle direttive sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Con riferimento all'energia rinnovabile reputo in particolare assai positivo il nuovo comma inserito alla Camera, finalizzato a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi e all'applicazione allo stessa della tariffa di 28 eurocent/chilovattore prevista dalla legge finanziaria per il 2008 per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.

Devo purtroppo constatare che sono state nuovamente disattese le raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazioni delle amministrazioni delle società quotate. Infatti, la Camera dei deputati ha soppresso il criterio di delega che prevedeva un tetto massimo per la remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e società quotate corrispondenti al trattamento lordo previsto per i parlamentari. La disposizione che era stata inserita in Senato in seconda lettura è stata cancellata con un emendamento del relatore della Commissione finanze della Camera.

È stato eliminato anche il divieto di includere *stock option* tra le indennità di cui beneficiano gli amministratori ed i membri del consiglio di amministrazione delle banche. In una nota viene invece puntualizzato che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri di consigli di amministrazione degli istituti di credito non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo. Le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato in seconda lettura erano inoltre volte ad evitare che i meccanismi dei *bonus* e delle *stock option* possano spingere i dirigenti delle società finanziarie quotate in borsa ad assumere rischi eccessivi e ad affermare il principio fondamentale per cui la struttura della remune-

razione deve essere fondata su risultati conseguiti dalla società che siano misurabili su una strategia a lungo termine.

La maggiore trasparenza e il contenimento degli stipendi dei manager potevano invece rappresentare un segnale positivo anche verso la crisi economica che dobbiamo affrontare a livello internazionale, provocata principalmente dalle speculazioni del mercato finanziario.

Signora Presidente, cari colleghi, per i succitati motivi annunzio il voto di astensione del nostro Gruppo parlamentare. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).*

BOLDI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LNP)*. Signora Presidente, spenderò pochissime parole per la dichiarazione di voto da parte del mio Gruppo, e toccherò semplicemente alcuni punti. Arriviamo ad approvare questa legge comunitaria in quarta lettura; si è detto, quindi, che è servito troppo tempo per l'approvazione. In effetti, è assolutamente vero, perché ci troviamo sempre ad approvare con enorme ritardo un testo che è stato proposto molto tempo fa.

La legge comunitaria diventa un provvedimento *omnibus*. Credo che sia effettivamente un problema, cui si può porre rimedio in due modi. Intanto, utilizzando in maniera molto stringente i criteri per l'ammissibilità degli emendamenti, rifacendosi al Regolamento, che è il modo più semplice. In questo caso, però, si pone un problema, perché, come è stato evidenziato anche da altri, alcuni argomenti che erano stati considerati inammissibili nella lettura al Senato, poi, in qualche modo, sono stati considerati ammissibili, e sono entrati addirittura durante la terza lettura alla Camera dei deputati. Devo, però, aggiungere che è chiaro che quanto più a livello europeo aumentano le competenze, sia esclusive sia concorrenti, tanto più numerose saranno – e sono – le materie delle quali l'Europa si occupa come competenza concorrente, e delle quali, quindi, a ricaduta, si deve occupare anche la legge comunitaria.

Per quanto riguarda l'attuazione del Trattato di Lisbona, è già stato detto che il comitato che era stato formato dal presidente Schifani ha sottoscritto una relazione, che è già stata inviata alla Presidenza, e so che la settimana prossima verrà inserita all'ordine del giorno della Giunta per il Regolamento per un'ampia discussione. Effettivamente, infatti, pur essendo il nostro Regolamento già abbastanza attrezzato per la procedura di Lisbona, è chiaro che devono essere apportate alcune modifiche. Aggiungo ancora una considerazione per quanto riguarda il controllo che ci viene attribuito dal Trattato di Lisbona rispetto alla sussidiarietà e alla proporzionalità, ma anche nel merito. Riprendendo quanto affermava il senatore Di Giovan Paolo, è vero che il controllo della sussidiarietà e della proporzionalità non può rappresentare la scusa per una rinazionalizzazione delle politiche, ma è altrettanto vero – credo – che è assolutamente finito il tempo dell'europeismo «a prescindere». Credo sia legittimo

che, proprio per una maggiore democrazia attraverso il ruolo dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che diventa codecisore insieme alla Commissione, almeno sia consentito agli stessi Parlamenti nazionali di potersi esprimere riguardo le ricadute reali che le direttive europee hanno sulla legislazione nazionale, e che questo lo possano fare fin da prima, come appunto prevede il Trattato di Lisbona attraverso una procedura che non sto a illustrare, ma che è fondamentale.

Quello che è finito, credo, è il tempo di un'Europa esclusivamente intergovernativa, che ha sostanzialmente allontanato i cittadini dal concetto di Europa e dalla visione dell'Europa come un soggetto che può essere vicino e non lontano, e semplicemente impositivo. Mi auguro, quindi, che vi sia una grande partecipazione da parte dei Parlamenti nazionali. Vorrei una maggiore partecipazione da parte di questo ramo del Parlamento alle decisioni che vengono prese nelle varie Commissioni di merito per quanto riguarda le direttive europee, ma – ripeto – vorrei che vi fosse anche coscienza che è finito l'europeismo «a prescindere», e non perché invochi soluzioni di questo tipo. Voglio ricordare che l'Italia ha sempre partecipato con grande fiducia alla fondazione delle istituzioni europee. Voglio ricordare, ad esempio, che l'Italia non si è mai sognata di chiedere protocolli aggiuntivi, come invece hanno fatto la Gran Bretagna, la Polonia, per quello che riguarda la Carta dei diritti fondamentali, e l'Irlanda per essere disposta a votare in seconda battuta il *referendum* sul Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda le modifiche che abbiamo apportato alla legge Buttiglione, sono perfettamente d'accordo sul fatto che deve essere presentata una modifica organica, ma le modifiche che sono state introdotte all'interno della comunitaria ci permetteranno di lavorare meglio e con maggiori informazioni da subito, fintanto che si formerà la proposta di modifica della legge Buttiglione.

Chiudo con una piccola osservazione riguardante l'ordine del giorno che era stato presentato dal senatore D'Alì e che riguardava l'articolo 21, un articolo stralciato alla Camera dei deputati. L'ordine del giorno chiedeva di ripristinare quello che era stato già votato in questo ramo del Parlamento rispetto alle definizioni di determinati sottoprodotti. Ricordo tra l'altro che come gruppo Lega Nord avevamo partecipato alla modifica di questo articolo nella precedente lettura svolta qui in Senato per poi giungere al testo licenziato dal Senato. La Camera dei deputati ha ritenuto di stralciare l'articolo citato perché è in corso di definizione un decreto legislativo; stamattina il Governo ha dato parere contrario su questo ordine del giorno e noi ci siamo attenuti; questo però non vuol dire che in sede di parere che esprimeranno le Commissioni, quando il decreto legislativo arriverà alla Commissione ambiente del Senato, non si possa ritornare su questo punto che noi, comunque, come Lega Nord, riteniamo fondamentale e che pensiamo debba essere assolutamente contenuto nel decreto legislativo che il Ministro dell'ambiente adotterà tra breve.

Mi fermo qui, naturalmente esprimendo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord. Mi piacerebbe – lo dico come augurio – che in gene-

rale ci fosse una maggiore attenzione da parte dell'Aula e di tutti i senatori e una volontà di maggiore conoscenza delle procedure che ci portano a far parte dell'Europa, e adesso anche delle procedure che ci portano a formare la legislazione europea. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

MARINARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, annuncio il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico alla legge comunitaria 2009, sulla quale non abbiamo presentato emendamenti proprio per facilitarne la rapida approvazione in questa quarta lettura. Una decisione politica, la nostra, come hanno già detto i miei colleghi di Gruppo, che ringrazio per il contributo, che deriva esclusivamente dall'atteggiamento responsabile che vogliamo privilegiare in questa fase travagliata della vita dell'Unione europea e degli Stati membri.

L'assurdità dell'approccio istituzionale del nostro Paese con l'Europa risiede infatti nei tempi lunghi per il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno e la legge comunitaria è solo una parte di questo lungo, incompleto e spesso scarsamente produttivo cammino. Infatti, questa legge comunitaria è stata incardinata alla Camera giusto un anno fa, il 19 maggio 2009; un anno per il recepimento formale che poi richiede a sua volta, a seconda delle direttive, almeno un altro anno. A questo si aggiunge un'arbitraria selezione degli atti legislativi che la compongono e che l'hanno di fatto trasformata in una legge *omnibus* che poco ha a che vedere con l'ordinamento europeo. Il Governo sceglie con cura quali direttive inserire e ne cancella altre con l'ormai consunto strumento dei grandi annunci di disegni di legge che non abbiamo mai il piacere di leggere, come è stato nel caso della direttiva che prevede norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Solo per memoria, onorevoli colleghi, ricordo che dopo l'inserimento da parte della 14ª Commissione permanente di questa direttiva, volutamente dimenticata dal Governo insieme a quella sui rimpatri, in Aula questa maggioranza, con atto improprio ed arrogante, la volle espungere, dichiarando per bocca del Capogruppo del Popolo della Libertà che il Governo stava per presentare un organico disegno di legge per normare, secondo i dettami europei, tutta la materia. In realtà, siamo ancora in attesa (mi rivolgo al capogruppo del Popolo della Libertà). Ricordo, inoltre, che tale situazione ci obbligò, in seconda lettura, ad esprimere per la prima volta come Gruppo un voto contrario sul disegno di legge comunitaria.

Questo atteggiamento distante e di ripiegamento che ha caratterizzato l'approccio del Governo all'Unione europea, citata di volta in volta solo per opportuni scaricamenti di responsabilità (atteggiamento da noi sempre stigmatizzato), non ha retto di fronte alla gravità dell'attuale crisi. Si tratta

di un cambiamento che abbiamo sostenuto e che apprezziamo perché va nella direzione dell'interesse comune, nazionale ed europeo. Senatrice Boldi, la drammatica crisi greca, che ha rischiato di diventare la drammatica crisi di molti altri Paesi e conseguentemente dell'Unione europea, ha dimostrato una volta di più che il ripiegamento nazionalistico e protezionistico non solo non aiuta, ma addirittura aggrava strutturalmente la crisi. Si tratta di una crisi – è bene ricordarlo – dalla quale si esce tutti con più Europa, con più integrazione, con più mercato interno, con più politica. Il Governo italiano ha bene operato in questo frangente, ma certamente non è esente da responsabilità anche nel suo ostentato puntare all'obiettivo debito, invece che ad un saggio equilibrio tra obiettivo debito e obiettivo crescita e coesione sociale all'interno del nostro Paese.

Mi auguro che il temporaneo scampato pericolo serva ad aumentare la consapevolezza di tutti noi, ciascuno nella propria parte politica e nella propria istituzione, dell'urgente necessità che l'Italia contribuisca da protagonista all'accelerazione che la crisi impone al processo di integrazione politica dell'Unione europea. Superare questa situazione è oggi un imperativo categorico che comporta una comune assunzione di responsabilità istituzionale e politica. Questo è sicuramente l'obiettivo ed il progetto futuro cui dobbiamo tendere affrontando l'emergenza dell'oggi.

A questo scopo, sulla comunitaria 2009 voglio sottolineare alcune brevi notazioni per chiarezza, anche rispetto agli impegni assunti dal ministro Ronchi. Signor Ministro, il continuo e sistematico svuotamento dei lavori del Parlamento e la disorganizzazione che caratterizza i lavori di questo ramo del Parlamento non consentono l'assunzione di decisioni congrue ai tempi europei, perché se le cose restano così siamo fuori dal processo decisionale sovranazionale. Quindi, vi è urgente bisogno in primo luogo di prevedere riforme legislative e adeguamenti conseguenti dei Regolamenti parlamentari, per consentire la piena operatività dell'Assemblea legislativa italiana così come richiede il Trattato di Lisbona.

Inoltre, riteniamo che anche la legge comunitaria, che oggi stiamo affrontando, necessiti di revisione. A mio avviso, si tratta di un provvedimento – come il ministro Ronchi ben sa perché l'ho ripetuto anche in altre occasioni – che ha fatto il suo dovere in tempi di emergenza; ora, in un contesto assai diverso, non assicura l'autonoma partecipazione del Parlamento al processo decisionale europeo, ma perpetua la rincorsa emergenziale e ciò accade perfino a prescindere dall'azione del Governo che nel corso di pochissimo tempo ha trasformato questo strumento in una legge *omnibus*, occupando impropriamente spazi improponibili in qualsiasi logica parlamentare. Cito un esempio per tutti: è stato svolto un lunghissimo dibattito, che ha bloccato per molto tempo i lavori di Camera e Senato, per l'inserimento di un articolo volto ad introdurre modifiche al calendario venatorio, ignorando volutamente la discussione in corso nelle Commissioni di merito su appositi disegni di legge. È stata inserita in un provvedimento di interesse generale che riguarda gli adempimenti dell'Italia una questione specifica, su cui non ci è stato mosso alcun rilievo dalla Commissione europea che, anzi evidenzia che il calendario venatorio andrebbe

modificato solo per motivi oggettivi di necessità, tra i quali mi sembra non siano contemplati gli interessi o le spinte di questo o quell'altro gruppo o lobby.

Vedete, cari colleghi, il nostro senso di responsabilità non può significare avallo di un'azione e di contenuti impropri, così come non cancella l'inadeguatezza dello strumento. Per questo ribadiamo la necessità di un impegno continuo e coerente nel cammino per il processo di integrazione politica dell'Unione e nella definizione di uno spazio comune, di regole e politiche. È esattamente questo il ruolo che i grandi Paesi con una forte tradizione europeista come il nostro devono interpretare a garanzia del proprio futuro, che diventa anche il futuro di altri Paesi.

È ovvio perciò il continuo bisogno di adattamento e interazione tra livello europeo e livello nazionale, con una forte consapevolezza del fatto che questi adattamenti da soli non imporranno né partecipazione né controllo democratico necessario ed appropriato. Ministro, i Parlamenti nazionali, come pure il Parlamento europeo, oggi, e ancor più domani, dovranno fare sforzi considerevoli: in primo luogo, per rivendicare e applicare con coraggio e determinazione le innovazioni; in secondo luogo, per esprimere la fantasia sufficiente ad appropriarsi di un potere politico, il cui esercizio è strettamente necessario per gestire gli interessi e proporre nuovi modelli culturali europei.

È del tutto evidente, allora, che abbiamo di fronte una sfida politica di ampia portata, che ha bisogno di un confronto coinvolgente e continuato; che ha bisogno di coordinamenti, raccordi e competenze; che ha bisogno di istituzioni capaci. In fondo qui stiamo parlando – colleghi – della funzione essenziale dei parlamentari. Per iniziare a produrre questo cambiamento, che – ripeto – è anche di tipo culturale, è utile pensare ad una strutturazione degli assetti del Parlamento più attenta alla «circolazione europea». Qui veramente c'è bisogno di mettere in campo tutta la ricchezza di apporti per definire un lavoro concreto, con il duplice obiettivo di contribuire al rafforzamento dell'Unione e di dare maggiore forza all'Italia, non solo nell'azione intergovernativa – presidente Boldi – ma anche nella procedura comunitaria. Presidente, per tutti questi motivi, ribadisco l'astensione del mio Gruppo nella votazione sulla legge comunitaria 2009. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LICASTRO SCARDINO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICASTRO SCARDINO *(PdL)*. Signora Presidente, colleghi, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà dichiaro il voto favorevole alla definitiva approvazione del disegno di legge comunitaria 2009, giunto all'esame di quest'Aula in quarta lettura, dopo esattamente dodici mesi dalla sua presentazione da parte del Governo.

Il disegno di legge contiene numerose disposizioni necessarie a dare attuazione alle direttive emanate nel corso degli anni 2008 e 2009 che stanno giungendo a scadenza e a porre rimedio a determinate procedure di infrazione. Esso riveste però anche una valenza significativa rispetto al nuovo quadro ordinamentale conseguente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e all'esigenza condivisa di adeguare le norme legislative e regolamentari che disciplinano i processi legislativi istituzionali connessi con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Gli articoli da 6 a 10 provvedono già ad apportare alcune modifiche alla legge n. 11 del 2005. A ciò andrà aggiunto un esaustivo lavoro di revisione organica e complessiva sia delle norme legislative sia dei regolamenti parlamentari, per dotare le nostre istituzioni degli strumenti più idonei ed efficaci per svolgere a pieno il ruolo che ad esse compete nei rapporti con l'Unione europea, con particolare riguardo al ruolo che il nuovo Trattato di Lisbona conferisce ai Parlamenti nazionali.

Allo stato attuale, la legge comunitaria annuale costituisce lo strumento principale per assicurare all'Italia il corretto ed esaustivo adempimento degli impegni che abbiamo assunto in sede europea insieme agli altri Stati membri dell'Unione. Per questi motivi ribadisco il voto favorevole a nome del Gruppo del Popolo della Libertà. *(Applausi dal Gruppo PDL. Congratulazioni).*

GERMONTANI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GERMONTANI *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo per annunciare che non parteciperò al voto: vorrei astenermi, ma non voglio che sia un voto contrario.

Come ho già detto in 14ª Commissione, che ha espresso un parere molto forte al riguardo, in base ad un emendamento approvato dalla Camera all'articolo 13 è stato praticamente stravolto in modo sostanziale l'impianto del testo legislativo sulle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti di identità. Si tratta di un provvedimento di grande importanza e rilievo, che è stato approvato quasi all'unanimità dall'Aula del Senato in settembre e che ora, a causa di questo emendamento presentato alla Camera ed entrato nella legge comunitaria, diverge in maniera sostanziale dall'impianto del testo legislativo che a suo tempo era stato accolto al Senato, restando vittima di uno stravolgimento ingiustificato che ha impoverito e ridotto notevolmente la portata dell'originario disegno di legge.

Non parteciperò quindi al voto, auspicando, secondo quanto è stato annunciato sia dal relatore che dalla presidente Boldi, che anche grazie al nuovo regolamento del Senato che sarà varato per l'attuazione del Trattato di Lisbona vi sia una maggiore consapevolezza sull'importanza della legge comunitaria. Mi auguro infatti che, quando la legge comunitaria

2010 arriverà al Senato, vi siano maggiore consapevolezza e attenzione da parte di tutti noi parlamentari, proprio per l'importanza che questa legge ormai riveste per i nostri lavori e per la vita stessa della nostra Nazione in un contesto europeo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Apprezzate le circostanze, il successivo punto dell'ordine del giorno sarà esaminato nella seduta pomeridiana.

Sulle relazioni tra i Parlamenti di Italia e Kosovo

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, lo scorso fine settimana mi sono recato, assieme a Marco Pannella, in Albania e in Kosovo per una visita politica. In Kosovo ho avuto l'opportunità di incontrare il Presidente del Parlamento kosovaro, il Ministro per l'integrazione europea e i *leader* di tutti i partiti politici presenti nel Parlamento della Repubblica del Kosovo, che l'Italia ha riconosciuto ben tre anni fa. Il motivo della visita non era solo quello di invitarli al Consiglio generale del Partito radicale transnazionale, che si terrà a Roma alla fine di maggio – ed estendo l'invito anche a tutti i parlamentari italiani iscritti o non ancora iscritti al Partito radicale – ma anche di capire come sia possibile sviluppare tra Parlamenti un rapporto anche formale di collaborazione.

Recentemente, il ministro Frattini si è recato in Kosovo e ha confermato il pieno sostegno del Governo italiano al Governo kosovaro, facendosi portatore di un atteggiamento molto attento alle problematiche interne di quel nuovo Paese, che ancora cinque Stati membri dell'Unione europea non hanno riconosciuto.

Tra le questioni discusse ce ne sono almeno due che credo possano interessare il nostro Senato, benché il Kosovo non abbia un Senato. Avviare la creazione di un'associazione di amicizia parlamentare tra il Parlamento kosovaro e il Parlamento italiano può aiutare, anche a livello di lavoro specifico di Commissioni, le due istituzioni, così come i parlamentari

ed i politici kosovari ad avvicinarsi, quanto prima e quanto più pienamente possibile, agli *standard* europei, creando anche una rete di legislatori europei per il Kosovo in Europa.

Quindi, approfitto dell'occasione per annunciare l'imminente lancio di questa associazione parlamentare di amicizia tra il Parlamento italiano ed il Parlamento kosovaro, con la speranza che presto parlamentari kosovari possano essere invitati, tanto dal Presidente del Senato quanto dal Presidente della Camera, per rafforzare le relazioni bilaterali.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Perduca.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,30).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (1781-B)

ORDINE DEL GIORNO

G100
D'ALÌ
Respinto

Il Senato,

premesso che:

durante l'esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» era stato approvato l'articolo 21, recante «Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti»;

considerato che la Camera dei deputati nel corso del successivo *iter* di esame, nelle more di una bozza di decreto di recepimento contestualmente esitata dal Governo per disciplinate organicamente la materia, ne ha. previsto lo stralcio;

preso atto che tuttavia tali previsioni presenti nella bozza approvata dal Governo non contengono specificatamente il recepimento delle specifiche misure inserite dal Senato,

impegna il Governo:

a inserire in via definitiva all'interno del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti i seguenti punti:

1. all'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati»;

2. al paragrafo 1, lettera *d),* della sezione 4 della parte V dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «non oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto»;

3. all'articolo 8-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-*ter* il periodo da «tali residui» a «dell'oggetto» è sostituito con il seguente: «i residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisisti tecnici per gli scopi specifici e rispettate i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla patte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi qua-

ranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni

elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.

ARTICOLI DA 2 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Id. all'articolo 2 approvato dal Senato

(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive

da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,

nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

Id. all'articolo 3 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in

via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo1.

Art. 4.

Id. all'articolo 4 approvato dal Senato

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5.

Id. all'articolo 5 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 6.

Id. all'articolo 6 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,».

Art. 7.

Approvato

*(Introduzione degli articoli 4-*bis *e 4-*ter *e modifiche all'articolo 15-*bis *della legge 4febbraio 2005, n. 11)*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere) – 1.* Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

Art 4-*ter. - (Programma nazionale di riforma) – 1.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della

Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari»;

b) il comma 3 dell'articolo 15-*bis* è sostituito dal seguente:

«*3*. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento»;

c) al comma 3-*bis* dell'articolo 15-*bis*, le parole: «comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti»;

Art. 8.

Id. all'articolo 8 approvato dal Senato

(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *(Relazioni annuali al Parlamento) – 1.* Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

Art. 9.

Id. all'articolo 9 approvato dal Senato

*(Introduzione dell'articolo 4-*quater *nella legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-*ter,* introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4-*quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà). – 1.* Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

Art. 10.

Approvato

*(Ulteriori modifiche all'articolo 15-*bis *della legge 4febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3*-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.

3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la legge comunitaria 2009 è il primo atto che il Senato discute dopo che il primo dicembre dello scorso anno è entrato in vigore del Trattato di Lisbona;

l'importanza di questo trattato è di grande rilievo, in quanto da un lato esso accresce la democraticità e la trasparenza dell'Unione europea, attraverso il rafforzamento dei ruoli del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, dall'altro definisce in maniera più precisa la ripartizione delle competenze tra il livello europeo e quello nazionale, procedendo anche alla semplificazione dei metodi di lavoro e delle norme di voto per rendere più efficiente l'Unione;

in seguito all'approvazione del Trattato di Lisbona urge una riflessione approfondita sul senso della legge comunitaria nell'ambito del quadro mutato, e sull'impegno che l'Italia può e deve mettere nel partecipare alla vita dell'Unione;

l'*iter* della legge comunitaria 2009 ha subìto un notevole rallentamento, tanto che sono trascorsi 12 mesi dal momento in cui l'atto è stato presentato alla Camera dei deputati, e l'articolato stesso della norma è divenuto veicolo per istanze estranee al suo oggetto «proprio»;

in conseguenza di quanto raffigurato si rende particolarmente urgente procedere alla modifica della legge n. 11 del 2005 (cosiddetta legge Buttiglione), per consentire di rendere più efficace e tempestivo il lavoro parlamentare sulle tematiche europee:

sarebbe utile completare quanto prima, presso le Commissione Politiche Europee di Camera e Senato, l'esame delle diverse proposte di legge di modifica della legge n. 11 del 2005, anche per approfondire le numerose questioni istituzionali e regolamentari poste dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

rilevato inoltre che:

la legge comunitaria 2009, all'articolo 10, apporta ulteriori modifiche all'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disponendo, congiuntamente agli articoli 6, 7, 8 e 9, nuove disposizioni in materia di attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, relazioni annuali del Governo al Parlamento in merito agli orientamenti che intende assumere in seno alle Istituzioni europee, partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;

tale metodo, relativo all'inserimento nel provvedimento oggetto d'esame, di disposizioni di modifica della legge in questione, pur nella consapevolezza del percorso avviato sul tema alla Camera e al Senato, potrebbe arrecare confusione al processo di riforma organico intrapreso, non essendo infatti la legge comunitaria lo strumento idoneo a modificare la legge Buttiglione, in quanto essa necessita di una riforma complessiva e coerente;

impegna il Governo,

a limitare, per quanto più possibile, ogni alto intervento di modifica della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che non avvenga tramite una propria proposta legislativa organica e coerente da associare a quelle già presenti nella Commissione politiche europee di Camera e Senato, e ad agevolare la rapida discussione delle stesse.

ARTICOLI 11, 12 E 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Id. all'articolo 11 approvato dal Senato

(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)

1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

Art. 12.

Id. all'articolo 12 approvato dal Senato

(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata».

3. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi».

Art. 13.

Approvato

(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti:

«*d*-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia;

d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100
BARBOLINI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1781-B recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009»;

premesso che:

all'articolo 13 del disegno di Legge Comunitaria 2009, modificato dalla Camera, viene prevista l'istituzione di un archivio centrale informatizzato a sostegno del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

impegna il Governo:

a prevedere che tale archivio sia strutturato in tre diversi strumenti informatici:

a) una «interconnessione di rete», che consenta di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) un «modulo informatico centralizzato», che memorizzi, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, e che permetta al titolare dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

c) un «modulo informatico di allerta», che memorizzi le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnai azioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) agli aderenti. Tali informazioni possono essere conservate nell'archivio il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi;

a prevedere che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP;

a prevedere che le informazioni dell'archivio siano limitate a dati contenuti in: documenti di identità e di riconoscimento, compresi gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; – partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, esclusivamente per le finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; – posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; – informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati. Di conseguenza, a prevedere che ogni altro dato idoneo al persegui mento delle finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo sia individuato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché Istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

a prevedere che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano:

– specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;

– stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

– individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati sono comunicati e gestiti;

– stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla finalità di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

a garantire che tale decreto sia trasmesso, per l'espressione di un parere preventivo, alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 14 A 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, cal-

colata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».

Art. 15.

Id. all'articolo 15 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera *b),* le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

''*f)* l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico''».

Art. 16.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto al rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;

b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e *post*-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;

f) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di *post*-chiusura.

Art. 17.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *c)*, anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;

c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipolo-

gia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera *a),* prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244.

h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;

l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri

adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera *g).*

2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-*tervicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né incrementi delle tariffe a carico degli utenti.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;

d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;

e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;

f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

g) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;

h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta

esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;

l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;

n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilità di capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;

o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;

p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.

q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;

r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;

s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;

t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;

u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

v) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;

z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

5. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigi-

lanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti pretroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera *c)* del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del *test* di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato 3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del «COD».

ORDINI DEL GIORNO

G17.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009128/CE sulla promozione dell'uso dell'energia

proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

detta direttiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obbiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficenza energetica;

in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili che, oltre ad una adeguata normativa, necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

con la legge rigurdate «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» del 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse, amministrative e procedurali, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di C02 è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri partner europei;

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti

rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020; a prevedere, fin dalla prossima manovra economica lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie - attualmente del tutto insufficienti - indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a non prorogare ulteriormente il termine - già differito con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 entro il quale applicare la norma, prevista dalla legge finanziaria per il 2008, che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G17.101

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge in esame enuncia i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/28/CE;

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2009, «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001177/CE e 2003/30/CE», all'articolo 3, stabilisce obiettivi obbligatori nel campo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungersi entro il 2020: una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 20 per cento del consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 ed una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro;

verosimilmente, il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti potrebbe comportare un vertiginoso aumento della domanda di materie prime per produrre biocarburanti;

la crescita della domanda di biocarburanti (siano essi biodiesel ricavato da colture come la soia, la colza, il girasole, oppure bioetanolo ricavato da mais, canna da zucchero e barbabietole) è stata tra le cause della

crisi dei prezzi dei prodotti alimentari che si è abbattuta sui mercati internazionali, tra il 2007 e il 2008, e la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in occasione della pubblicazione del suo rapporto annuale The State of Food and Agriculture (SOFA) 2008, si è detta preoccupata per l'aumento dell'uso dei biocarburanti, alla luce delle possibili ripercussioni sull'obiettivo della sicurezza alimentare mondiale, della protezione dei contadini poveri, della promozione del generale sviluppo rurale e della sostenibilità ambientale;

l'Italia è già uno dei più importanti paesi produttori in Europa, con una capacità produttiva di oltre 1.657.000 tonnellate di biocarburanti l'anno, ripartita in 15 impianti operativi, mentre sono in fase di realizzazione quattro nuovi impianti per la produzione di biodiesel per un totale di ulteriori 600.000 tonnellate;

tuttavia, la scarsa reperibilità in territorio italiano di superfici destinabili alla coltivazione dei vegetali adatti per la produzione dei biocarburanti ha comportato che il biodiesel prodotto nel nostro Paese sia ottenuto prevalentemente da materie prime importate, determinando un duplice rischio: da un lato quello di vanificare qualsiasi vantaggio dal punto di vista della sostenibilità ambientaIe a causa delle emissioni connesse al trasporto dei prodotti agricoli dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione in biocarburanti; e dall'altro, quello dell'aumento vertiginoso delle superfici coltivabili acquistate o prese in concessione dalle imprese italiane dai Paesi interessati in Africa, Asia ed America (cosiddetto fenomeno delland grabbing), determinando un radicale mutamento della destinazione d'uso delle superfici agricole dedicate non più alla coltivazione a fini alimentari, bensì alla produzione per fini energetici;

l'impiego di biocarburanti di prima generazione importati non rappresenta affatto l'unica via per raggiungere il target europeo della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti di ciascuno Stato membro e sarebbe assai dannosa; meriterebbe, invece, maggiore attenzione la messa a punto di un quadro normativa che incentivi il ricorso al biometano, sostenga le biomasse da filiera corta e andrebbe sostenuta da parte del Governo la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, come quelli derivanti da residui ligneo cellulosici o da scarti alimentari;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della direttiva 2009/28/CE il Governo italiano è chiamato ad adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ed a notificarlo alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee e internazionali, per promuovere una moratoria sull'ulteriore espansione della produzione di biocarburanti da filiera lunga, in attesa che le Nazioni Unite ne valutino pienamente l'impatto a livello globale, garantendo altresì il

pieno rispetto dei diritti umani delle comunità locali coinvolte e la sostenibilità ambientale dei territori nei quali esse vivono;

a non espandere – nell'ambito del piano d'azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva europea 2009/28/CE per la promozione delle energie alternative (RED) l'utilizzo del biocarburanti prodotti da biomasse coltivate esternamente dal territorio nazionale oltre gli attuali livelli, sia nel settore dei trasporti sia negli altri settori rilevanti, prevedendo contestualmente adeguate misure di tutela per i biocarburanti da filiera corta; a predisporre quanto prima un piano d'azione volto ad incentivare la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, e a favorire l'utilizzo del biometano.

G17.200

POSSA, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge A.S. 1781-B recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» enuncia i princìpi e criteri diretti vi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e 2009/119/CE concernente il mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi);

il predetto articolo 17 è stato modificato in terza lettura alla Camera dei deputati con l'inserimento al comma 1 di una lettera *b)* nell'elencazione dei princìpi e criteri direttivi relativi al recepimento in particolare della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

la suddetta disposizione stabilisce che nel definire il Piano di azione nazionale, il quale fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, il Governo abbia riguardo dell'esigenza «di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono ai raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici»;

tale disposizione parrebbe introdurre un certo margine di discrezionalità di cui il Governo potrà usufruire nella formulazione del piano di azione nazionale per le energie rinnovabili;

considerato inoltre che:

l'articolo 1 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili stabilisce chiaramente che essa «fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti»;

impegna il Governo a:

garantire che la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)* venga correttamente intesa e applicata nel pieno rispetto della direttiva 2009/28/CE al fine del raggiungimento di tutti gli obiettivi programmatici ivi contenuti.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Id. all'articolo 18 approvato dal Senato

(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».

Art. 19.

Id. all'articolo 19 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all'articolo 1, secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera *a)*, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

ARTICOLO 20 E ALLEGATO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-*bis*. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-*bis*, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

ALLEGATO 1
(articolo 20, comma 2)

«ALLEGATO III-*bis*
(articolo 3, comma 1, lettera *c)*)

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo

sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, e si basa sulle stesse fonti d'informazione».

ARTICOLO STRALCIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

«*p)* sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera *a),* bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la pro-

tezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».

3. All'articolo 186, comma 7-*ter,* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

4. Al paragrafo 1, lettera *d)*, della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto».

ARTICOLI DA 21 A 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul

mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 30 giugno 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

b) all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;

c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*; tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;

d) all'articolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera *a),*»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 15,»;

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai produttori delle apparecchiature medesime mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera *e)*, del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 22.

Id. all'articolo 23 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)

1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.

2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del *post-trading*, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al «giorno lavorativo»;

b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare

riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:

a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo;

b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell' attuazione della politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche;

c) ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, stabilire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione;

d) prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo;

e) per quanto occorra, attribuire alle amministrazioni o alle autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO

24.1
LANNUTTI
Votato per parti separate (*)

***Al comma 2, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:**

«c-*bis)* prevedere che il trattamento economico omnicomprensivo dei presidenti e componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, **non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento»;**

(*) Respinta la parte evidenziata in neretto. Non posta in votazione la restante parte.

ARTICOLI DA 25 A 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:

a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di

erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*;

b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di *audit* ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera *c)*.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi dilatte conservato parzialmente o totalmentedisidratato destinato all'alimentazione umana)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Art. 27.

Id. all'articolo 28 approvato dal Senato

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2009.

2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2005.

3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;

b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

7. Nei casi di cui al comma 6, lettera *a),* se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-*ter,* comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28.

Approvato

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

Art. 29.

Id. all'articolo 30 approvato dal Senato

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite le seguenti: «nonché per le altre finalità istituzionali dell'AGEA».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

Art. 30.

Approvato

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. l titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, nonché ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le san-

zioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*;

c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;

f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;

g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

Id. all'articolo 32 approvato dal Senato

(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:

«*a)* preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni».

2. Per i fini di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».

Art. 32.

Id. all'articolo 33 approvato dal Senato

(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono

sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1º agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007»;

d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n.1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».

Art. 33.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri di-

rettivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

Id. all'articolo 35 approvato dal Senato

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«*2.* Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

Art. 35.

Id. all'articolo 36 approvato dal Senato

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)

1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».

Art. 36.

Id. all'articolo 37 approvato dal Senato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;

b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera *m),* e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;

d) prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento.

2. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 37.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

b) garantire che la fornitura dei servizi postali non crei situazioni di concorrenza sleale e risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonchè delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonché dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni;

e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili

con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della presente legge;

f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

h) assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

m) prevedere, in conformità al considerando 58) della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.

Id. all'articolo 39 approvato dal Senato

(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b*-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*»;

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 19, le parole: «lettere *b), d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b), b-bis), d)* ed *e)*».

Art. 39.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali)

1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, è adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;

3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera *d)* che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consul-

tazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;

d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;

f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscano annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;

h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.

Art. 40.

Approvato

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al

comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia».

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal presente articolo, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.

4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

ORDINE DEL GIORNO

G40.100
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede discussione del disegno di legge n. 1781/B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009»;

premesso che:

all'articolo 40, comma 2, come da ultimo modificato alla Camera, per la produzione di emoderivati si prevede la lavorazione del plasma in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento europeo;

considerato che:

il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, reca «Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE»;

al fine di dare compiuta attuazione alla suddetta direttiva, è necessario ed urgente introdurre modifiche al suddetto decreto legislativo, volte a prevedere diverse norme di natura tecnica, in merito a problematiche specifiche e di dettaglio, che vanno dalle preparazioni magistrali, ai prodotti omeopatici, agli allergeni, nonché modifiche nei settori della farmacovigilanza e dell'apparato sanzionatorio;

impegna il Governo:

considerate le difficoltà attuative del decreto legislativo esposte in premessa, a valutare pertanto la necessità di rivedere le disposizioni nor-

mative che necessitano di aggiornamento, al fine di garantire la compiuta attuazione e l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 41 E 42 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le modalità e secondo i princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;

c) ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;

d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 42.

Approvato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat,* fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a)*, primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;

b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7*-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato

V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a)*, della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonchè disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;

b) alla lettera *bb)*, dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'esame dell'atto comunitario Atto Senato n. 1781-B,

premesso che:

per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea è stata registrata una rapidissima diminuzione della popolazione, tale da comportare un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici che si basano sulla diversità delle specie faunistiche;

gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientaI e tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro *habitat;*

la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario;

ogni tre anni la Commissione Europea elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;

considerato che:

la Legge comunitaria 2009, all'articolo 42, apporta modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE;

tali modifiche prevedono che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, che comunque non possono posticipare il calendario venatorio oltre la prima decade di febbraio, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

il summenzionato parere, che deve essere reso, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta viene formulato previa consultazione con gli equivalenti istituti regionali ove istituiti;

detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono;

rilevato, infine, che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a seguito dell'accorpamento dei tre Enti (A..P AT, ICRAM ed INFS) e del relativo commissariamento della struttura, è stato interessato da notevoli riduzioni di organico;

nello specifico tra gennaio e giugno 2009 circa 270 persone sono state licenziate, e ulteriori pari riduzioni erano state previste per il mese di gennaio 2010, in quanto non era stato predisposto il rinnovo dei contratti di detto numero di ricercatori presenti nell'Istituto;

anche a seguito di numerose proteste da parte dei ricercatori, e della vasta eco che queste hanno avuto sui media nazionali, il 20 gennaio ultimo scorso si è giunti alla firma di un Protocollo d'Intesa tra OO.SS. e Ministero, che dispone, in sintesi, il rinnovo dei contratti a tempo determinato e degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2010, nonché l'indizione di nuovi bandi di concorso per collaborazioni continuate e continuative;

l'applicazione del Protocollo tuttavia, nei suoi punti qualificanti, rimane ancora in gran parte da attuare, e comunque lo stesso Protocollo, così come è stato formulato, appare incapace di garantire una seria e reale stabilità al personale dell'Istituto successivamente alla data del 31 dicembre 2010, fermo restando che i danni procurati dalle «fuoriuscite» di personale precario sulle attività di prevenzione e controllo sono stati pesanti;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di istituire in tempi rapidi e certi i summenzionati Istituti faunistici regionali, e a garantire loro la necessaria indipendenza ed imparzialità, anche tramite forme di finanziamento indipendenti dal bilancio della regione ospitante;

a porre in essere ogni atto di sua competenza al fine di garantire un rispetto reale del Protocollo d'Intesa al fine di tutelare il valore del lavoro di ricerca e prevenzione svolto dal personale, ricercatori e tecnici precari e non, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sia in relazione alla specifica tematica dell'attività venatoria che in riferimento agli altri ambiti di competenza dell'Istituto;

ad attivarsi per una completa stabilizzazione dell'organico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaI e nonché per l'indizione di nuovi bandi di concorso atti a garantire un livello di personale impiegato sufficiente per consentire piena operatività all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale anche in relazione alla nuova competenza assegnatagli con il citato articolo 42 della legge comunitaria per 2009 in esame.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI DA 43 A 50 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 43.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

«*15.* Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

Art. 44.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *i),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilità»;

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *f)* è abrogata;

2) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;

d) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera *d)* è abrogata;

2) la lettera *f)* è abrogata;

e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione»;

f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n.311»;

2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» è premessa la seguente: «congruo».

h) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto».

Art. 45.

Id. all'articolo 46 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-*bis,* del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nel limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle

categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

d) prevedere, nei casi di cui alla lettera *c)*, la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere *c) e d);*

g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere *a)* e *b),* di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provve-

dimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera *a)*.

Art. 46.

Id. all'articolo 47 approvato dal Senato

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, lettera *c)*, numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

2) al comma 2, lettera *c)*, numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

b) all'articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».

Art. 47.

Id. all'articolo 48 approvato dal Senato

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 48.

Approvato

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)

1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.

5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 49.

Id. all'articolo 50 approvato dal Senato

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;

c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-*bis»;*

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3*-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis*, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti».

Art. 50.

Id. all'articolo 51 approvato dal Senato

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del te-

sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 51 E ALLEGATO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 51.

Approvato

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

a) all'articolo 102, primo comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;

b) all'articolo 106-*bis*, primo comma:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-*bis* del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale»;

2) nell'ultimo periodo la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo»;

c) all'articolo 107, primo comma, la lettera *a)* è abrogata e, alla lettera *b)*, le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;

d) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 102 del presente decreto»;

e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;

f) all'articolo 109-*bis*, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;

g) all'articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai princìpi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: «purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire» sono aggiunte le seguenti: «, comprovata da adeguata esperienza professionale» e, al secondo periodo, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»;

h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.

2. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

4. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO 2
*(articolo **51**, comma 1, lettera* h)*)*

«Tabella 1

(di cui al terzo comma, lettera b), *dell'articolo 101)*

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

Gradi	*Funzioni*
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro plenipotenziario	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di 1ª classe Capo di consolato generale (**)
Consigliere di ambasciata	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di 1ª classe (*) Capo di consolato di 1ª classe (***)
Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado *o* *Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado*	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe Console presso consolato generale (*) Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2.

(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

ARTICOLI DA 52 A 55 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 52.
Id. all'articolo 53 approvato dal Senato

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 53.

Id. all'articolo 54 approvato dal Senato

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione

e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;

b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;

c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;

d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.

Art. 54.

Id. all'articolo 55 approvato dal Senato

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *h)*, e dall'articolo 52, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordina-

mento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Art. 55.

Id. all'articolo 56 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«*1.* Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *c)*, il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipen-

dentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1781-B. ODG G10.100, Pedica e altri	247	246	001	116	129	124	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1781-B. ODG G17.100, Pedica e altri	248	247	001	115	131	124	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1781-B. ODG G17.101, Ferrante e altri	247	246	000	119	127	124	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1781-B. Prima parte em. 24.1, Lannutti	253	252	008	115	129	127	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1781-B. Votazione finale	239	238	108	130	000	120	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	A
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	A
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	A
AMATO PAOLO	C	C		C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO					
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	A
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	A
ARMATO TERESA	F	F	F	F	A
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	A	A
AUGELLO ANDREA	M	M	M	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA					
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO			C	A	F
BALDINI MASSIMO				C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	A
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	A
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	A
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	
BELISARIO FELICE				F	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	M	M	M	M	M
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA					
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	A	A
BIANCO ENZO	F	F	F	F	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	M	M	M	M	M
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	A
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C		C	F
BONINO EMMA					
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	F

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
BOSONE DANIELE	F	F	F	A	A
BRICOLO FEDERICO		C	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	A
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	A
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	A
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F		F	A
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	A
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO					F
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	A
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	A
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	A
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	A
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	A
CENTARO ROBERTO					F
CERUTI MAURO	F	F	F	F	A
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	A
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	A
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA				C	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	F
COLOMBO EMILIO					
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	A	F
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	M	M	M	M	M
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	A
COSSIGA FRANCESCO					

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	
CUFFARO SALVATORE					
CURSI CESARE	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO	C	C	C		
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	A
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	A
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	M	M	M	M	M
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	M	M	M	M	M
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	A
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	A
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	A
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	A
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F		A
DI NARDO ANIELLO				F	A
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	A	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	F
DINI LAMBERTO	C	C		C	F
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	A
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	A	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	M	M	M	M	M
FAZZONE CLAUDIO					
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	A
FERRARA MARIO	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	F
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	
FINOCCHIARO ANNA					
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	A
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	A

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
FLERES SALVO	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	A	A
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	A
FOSSON ANTONIO	C	C	F	F	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	A
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	A
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	A
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	A
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	
GHEDINI RITA	F	F	F	F	A
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	A
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	A
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	A
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO		C			
GRANAIOLA MANUELA	F	F		F	A
GRILLO LUIGI				C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	A
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	A
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	A
IZZO COSIMO	M	M	M	M	M
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	A
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	A
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	A
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	A
LENNA VANNI	C		C	C	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA					
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	A

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	A
LONGO PIERO	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	
LUSI LUIGI	F	F	F	F	A
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	A
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	A
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	A
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	A
MARINI FRANCO	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	A
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	A
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	A
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	A
MASSIDDA PIERGIORGIO					
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA					
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	A
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	A
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	A
MOLINARI CLAUDIO	M	M	M	M	M
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	A
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO			C	C	F
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	A
MORRA CARMELO	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	A
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	F
NANIA DOMENICO					
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	A
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	F

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO					
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	A
PASSONI ACHILLE			F	F	
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	A
PEGORER CARLO	F	F	F	F	A
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	A
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	A
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	A
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO	C	C	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	A
PININFARINA SERGIO					
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	A
PINZGER MANFRED	C	C	F	F	A
PISANU BEPPE					
PISCITELLI SALVATORE	M	M	M	M	M
PISTORIO GIOVANNI					
PITTONI MARIO	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	A	F	F	F	A
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	A
POSSA GUIDO	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	A
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	F
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	A
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	C	A
RIZZI FABIO	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	M	M	M	M	M
ROILO GIORGIO	F		F	F	A
ROSSI NICOLA					
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	A
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F		

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	A
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	A
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	F
SARRO CARLO	C	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA					
SCALFARO OSCAR LUIGI					
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	A
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO					
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F		
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	A
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	A
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	M	M	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	A	F	F	A
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	A
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	F	F	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	A
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	A
TORRI GIOVANNI	M	M	M	M	M
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO					
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	F
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F	

Seduta N. 0377 del 12/05/2010 8.42.17 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA		C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	M	M	M	M	M
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C		
VILLARI RICCARDO					
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	A
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	A
VITALI WALTER	F	F	F	F	A
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	A
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO					A

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Benedetti Valentini, Caliendo, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, De Gregorio, Divina, Fasano, Giovanardi, Malan, Mantica, Mantovani, Molinari, Oliva, Palma, Pera, Stancanelli, Torri, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella, De Angelis, De Luca, De Toni, Izzo e Piscitelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Giaretta e Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa-UEO; Biondelli e Rizzotti, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bianco Enzo, Bodega Lorenzo, Boscetto Gabriele, Pardi Francesco, Peterlini Oskar, Pistorio Giovanni, Bastico Mariangela, Battaglia Antonio, Benedetti Valentini Domenico, Ceccanti Stefano, De Sena Luigi, Fazzone Claudio, Incostante Maria Fortuna, Lauro Raffaele, Malan Lucio, Marino Mauro Maria, Mauro Rosa Angela, Pastore Andrea, Saltamartini Filippo, Sanna Francesco, Saro Giuseppe, Sarro Carlo, Vitali Walter, Vizzini Carlo

Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176)

(presentato in data 11/5/2010).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 1º e 4º riunite

in sede referente

sen. Ramponi Luigi

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di specificità del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del personale delle Forze armate (1986)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

Già assegnato, in sede referente, alla 4ª Commissione permanente (Difesa)

(assegnato in data 12/05/2010).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/05/2010 la 14ª Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009» (1781-B)
C.2449 approvato dalla Camera dei deputati
S.1781 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica
C.2449-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Gramazio ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00196 *p.a.*, dei senatori Vita ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore D'Ambrosio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03103 dei senatori Casson ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00242 (Testo 2), dei senatori Gasparri ed altri, pubblicata il 24 febbraio 2010, deve intendersi riformulata come segue:

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, PALMIZIO, DE FEO, BIANCONI, BETTAMIO, AMORUSO, MALAN. – Il Senato,

premesso che:

dopo la visita compiuta dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano in Israele, lo scorso febbraio, si è scatenata da parte iraniana una ridda di critiche dettate, probabilmente, da un'incompleta comprensione del suo significato o della sua portata;

la particolare sensibilità, da sempre avuta dal nostro Paese per le garanzie di sicurezza dello Stato di Israele, non può affatto interpretarsi come ostilità o inimicizia nei confronti della Repubblica iraniana;

si tratta, piuttosto, di non accreditare in alcun modo l'accettazione da parte italiana dei proclami antisemiti o delle rivendicazioni sull'arricchimento dell'uranio avanzate dall'Iran e di confermare il ruolo fermissimo del nostro Paese;

premesso, inoltre, che:

la Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran esplicitamente richiama la legge coranica o sharia;

il Corpo delle Guardie islamiche rivoluzionarie (Irgc), costituito nella foga della rivoluzione islamica del 1979 in Iran, ha fin qui sempre svolto un ruolo attivo in ogni organismo di repressione della Repubblica islamica dell'Iran;

fin dall'inizio della rivoluzione iraniana, l'Irgc, che in origine era una forza paramilitare volontaria formata da devoti rivoluzionari in difesa degli ideali della rivoluzione islamica, ha vieppiù conquistato spazi di potere sia all'interno del Ministero dell'*intelligence* (MoI) – ben il 90 per cento del personale di detto Ministero è reclutato dall'Irgc, che ha anche «occupato» i posti chiave – sia prendendo il posto delle forze di polizia urbana;

dal 1989, l'ascesa di Khamenei al potere ha portato l'Irgc a gestire sia il potere economico che quello politico;

dal 1990 il *leader* supremo del regime, Alì Khamenei, ha istituito le Forze paramilitari Bassij, attraverso le quali l'Irgc ha operato una cruenta repressione interna e imposto il fondamentalismo islamico;

i Guardiani della rivoluzione, o pasdaran (così sono definiti gli adepti di detto esercito costituito da 125.000 uomini), gestiscono oggi oltre 800 aziende e 1.500 grossi progetti in vari rami – costruzioni, energia, finanza, industria, telecomunicazioni – e controllano direttamente alcuni Ministeri attraverso loro rappresentanti, la politica estera, i *media*, il nucleare, le operazioni in Iraq e in Afghanistan, il processo di pace;

molti governatori delle 30 province sarebbero ex pasdaran;

il 25 ottobre 2007 il Governo degli Stati Uniti ha inserito il Corpo delle Guardie islamiche nella lista nera delle organizzazioni terroristiche;

il Governo degli Stati Uniti ha definito le Guardie rivoluzionarie «forza proliferatrice di armi di distruzione di massa» e il suo braccio operativo all'estero «sostenitore del terrorismo»;

molte aziende occidentali, tuttavia, intrattengono relazioni economico-commerciali con il sistema d'affari gestito dalle Guardie della rivoluzione finanziando, di fatto, in tal modo, le attività terroristiche nel mondo;

lo scorso 11 febbraio 2010, in occasione delle celebrazioni per la Rivoluzione islamica, Teheran ha represso ancora una volta, con la massima durezza, le richieste di democrazia dei dissidenti;

l'Unione europea, ad oggi, non è stata in grado di adottare una linea comune a sostegno dell'introduzione delle Guardie rivoluzionarie nella *black list* delle organizzazioni terroristiche europee;

il Parlamento olandese ha approvato alla fine del 2009 una risoluzione che impegna quel Governo ad adoperarsi affinché l'Unione europea inserisca la Guardia rivoluzionaria nella lista nera delle organizzazioni terroristiche europee;

a giudizio del Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, l'Iran rischia di diventare una dittatura militare e le Guardie rivoluzionarie sarebbero in procinto di soppiantare Presidente e Parlamento;

inoltre, secondo il Segretario di Stato Usa, «l'Iran non lascia alla comunità internazionale altra via che imporre provvedimenti più duri per le sue provocazioni», atti che dovrebbero tradursi in sanzioni indirizzate direttamente «alle società controllate dalle guardie rivoluzionarie»;

l'Iran, più volte sull'argomento destinatario di sanzioni dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si è candidato per un posto nel Consiglio per i diritti umani (UNHCR-United Nations Human Rights Council);

il nostro Paese si è fermamente impegnato a prevenire detta eventualità e ha condannato le dure repressioni messe in atto dal regime;

considerato, poi, che:

l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA – United Nations Relief and Works Agency) – istituita nel 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite – è l'unica agenzia che si occupa di oltre 4 milioni di profughi palestinesi distribuiti tra 59 campi in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza;

nonostante siano trascorsi più di 60 anni dall'inizio dell'attività dell'Agenzia, ad oggi i profughi palestinesi sono esattamente nella stessa condizione e negli stessi luoghi senza aver mutato il loro *status*;

l'ACNUR – Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati – è nato e ben gestito con lo scopo di affrontare i problemi di tutti i profughi del mondo;

un'agenzia che opera appositamente per i profughi palestinesi come è l'UNRWA sopravvive esclusivamente proprio grazie al fatto che i palestinesi ospitati nei campi mantengano lo *status* di profughi;

l'UNRWA disporrebbe di ben 29.000 operatori, la maggior parte dei quali rifugiati stessi, e dispone di un *budget* totale pari a 542 milioni di dollari;

la maggior parte di tali finanziamenti sarebbe destinata proprio al pagamento degli stipendi degli addetti dell'Agenzia;

detta Agenzia, una delle più ricche e influenti dell'ONU, sarà diretta nei prossimi tre anni da un funzionario italiano, Filippo Grandi;

rilevato, inoltre, che:

nell'ottobre 2009, una commissione, istituita dall'ONU e presieduta dal giudice sudafricano Richard Goldstone, ha redatto il discusso «rapporto Goldstone»;

in detto rapporto, di 547 pagine, sono denunciate le «gravi violazioni ai diritti umani internazionali e alle leggi umanitarie» compiute da Israele che avrebbe commesso «crimini di guerra» con attacchi mirati a «punire, umiliare e terrorizzare la popolazione civile» nel corso del conflitto israelo-palestinese verificatosi tra il 28 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009;

detto rapporto condanna, inoltre, come crimini di guerra anche gli attacchi missilistici dei militanti palestinesi a Gaza contro la popolazione israeliana;

il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato, con 25 voti favorevoli e 6 contrari, una risoluzione che «accoglie» e «sostiene» il rapporto Goldstone, cioè il *dossier* sulla presunta violazione dei diritti umani durante la guerra di Gaza da parte di Israele e di Hamas;

l'Italia, insieme a Stati Uniti, Paesi Bassi, Slovacchia, Ungheria e Ucraina, è tra i 6 Paesi che hanno espresso voto contrario;

la sopra citata risoluzione, come anche il rapporto Goldstone, rimprovera a Israele la mancata collaborazione con gli ispettori della commissione d'inchiesta;

detto rapporto, lungi dal rappresentare un'indipendente analisi basata sui fatti, pare essere un atto premeditato d'accusa e di condanna di Israele;

dal 2000 al 2008 gli israeliani, nonostante avessero in più occasioni ricercato una soluzione pacifica al pluridecennale conflitto, hanno subito quotidianamente attacchi da parte di Hamas che ha lanciato oltre 10.000 missili verso le loro città;

tutte le misure prese dagli israeliani nei confronti dei palestinesi avevano il solo scopo di prevenire ulteriori attentati ed in tal senso sono subordinate alla priorità di evitare sempre e comunque l'uccisione di civili inermi;

i palestinesi, invece, hanno optato in favore di una continua guerriglia messa in atto anche attraverso l'uso di civili come «scudi umani» o attraverso la scelta di utilizzare moschee e ospedali come basi di lancio per i missili, secondo un'ampia documentazione di filmati e fotografie;

preso atto, al tempo stesso, che:

l'Occidente non ha, oggi, una posizione comune, riconoscibile e riconosciuta, sulla questione israelo-palestinese;

tuttavia, tutti gli Stati democratici condividono il diritto di Israele ad esistere e vivere liberamente e riconoscono la necessità che anche gli arabi palestinesi abbiano diritto ad avere un loro Stato;

il rapporto Goldstone e la conseguente risoluzione approvata all'ONU, tuttavia, per le determinazioni contenute, rischiano di alimentare ulteriormente asprezze ed incomprensioni;

l'ONU come organizzazione internazionale ha come proprio precipuo fine il mantenimento della pace;

condizione indispensabile per un ridimensionamento territoriale di Israele è che questo Paese possa confidare sull'assoluta imparzialità dell'ONU e delle sue istituzioni,

impegna il Governo:

a) a continuare ad esprimere la propria viva riprovazione per le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da alcuni settori del regime iraniano continuando ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per far sì che l'Iran sia indotto ad una maggiore ed intensa collaborazione al fine di risolvere tutti i contenziosi attualmente in essere con il resto della comunità internazionale;

b) ad adoperarsi nelle opportune sedi internazionali affinché l'UNRWA, sotto la guida italiana:

1) continui a svolgere azione di effettivo aiuto e sostegno ai profughi palestinesi contribuendo alla individuazione di concrete soluzioni alla questione del loro *status*;

2) rendiconti, altresì, in maniera trasparente l'impiego dei finanziamenti;

3) svolga il proprio ruolo con assoluta garanzia di indipendenza e neutralità;

c) ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché quei Paesi che hanno espresso voto favorevole sulla risoluzione relativa al rapporto Goldstone possano rivedere in un'ottica di maggiore equilibrio la loro posizione;

d) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali al fine di facilitare il processo di pace in Medio Oriente salvaguardando la sicurezza e i diritti dello Stato di Israele e prevedendo la creazione di uno Stato palestinese indipendente, democratico e viabile che contribuisca alla lotta al terrorismo e all'estremismo;

e) ad adoperarsi in sede europea al fine di scongiurare che Paesi sottoposti a sanzioni possano essere inclusi nel Consiglio di sicurezza dell'ONU;

f) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali al fine di evitare che eventuali operazioni commerciali con società aventi sede in Iran possano tradursi in finanziamenti al terrorismo.

(1-00242) (Testo 3)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

si apprende da diverse notizie di stampa che il coordinatore nazionale del Popolo della Libertà (Pdl), Denis Verdini, già indagato nell'inchiesta sul G8 della Procura di Firenze, è indagato per corruzione anche dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta sulla realizzazione di un polo eolico in Sardegna;

l'inchiesta riguarda un comitato di affari interessato a una serie di appalti in varie città italiane, tra cui quelli per la realizzazione di carceri e di impianti per la produzione di energia eolica;

nei giorni scorsi è stata perquisita la sede del Credito cooperativo di Firenze, di cui Verdini è presidente, per verificare la destinazione finale di un giro di assegni che potrebbero essere secondo gli inquirenti di provenienza illecita con eventuale ipotesi di associazione per delinquere;

come si apprende da un articolo pubblicato su «la Repubblica» il 7 maggio 2010, sarebbero «»Vento in Poppa«, »Nà Volta«, »Eolo 3W«, »Serre dei Venti« ed anche »Via Col Vento«, i nomi di imprese napoletane, siciliane ed alcune anche del Trentino Alto Adige, che insieme ad

altre decine di società, hanno messo gli occhi sul grande business dell'eolico. Ed i titolari di maggior parte di queste società sono indiziati mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti, già sfiorati o finiti anche in galera nelle inchieste di alcune procure italiane»;

«Le ultime procure che stanno provocando un vero e proprio terremoto politico e che hanno già coinvolto il coordinatore del Pdl, Denis Verdini, iscritto nel registro degli indagati, sono quelle di Roma e di Cagliari. Due inchieste che partono dalla Sardegna e dal Lazio e che sono finite nel mirino del procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo che ha intercettato mezzo mondo scoprendo un vero e proprio reticolo di interessi, politici e finanziari, che coinvolgono decine di persone molte delle quali avrebbero costituito una vera e propria »cricca« simile a quella degli ormai noti Balducci, De Santis, Anemone e Della Giovanpaola, finiti in galera per mano delle procure di Firenze e Perugia. Anche in questa inchiesta romana il nome di Claudio Scajola viene fuori dalle conversazioni tra gli imprenditori interessati al business dell'eolico, insieme a quelli di Marcello Dell'Utri, di Denis Verdini, del sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo (Pdl) e del faccendiere Flavio Carboni, indagato insieme a Verdini, Arcangelo Martino, costruttore, Pinello Cossu, consigliere provinciale di Iglesias, Ignazio Farris, direttore generale dell'Arpa Sardegna ed al geometra Pasquale Lombardi, magistrato tributario»;

al vaglio degli inquirenti non ci sono soltanto queste intercettazioni, ma anche registrazioni di «colloqui dove alcuni indagati raccontano dell'interessamento di Verdini, Marcello Dell'Utri e Flavio Carboni. In una conversazione si scopre che sarebbe stato Dell'Utri a consigliare a Flavio Carboni di dirottare verso il Credito cooperativo fiorentino, la banca di Verdini, capitali degli imprenditori che cercavano »contatti« con i politici non soltanto romani, per superare le lungaggini burocratiche delle autorizzazioni per impiantare i siti eolici in Sardegna ma anche in Sicilia, in Campania ed in Basilicata»;

in particolare, come si apprende da un altro articolo apparso su «la Repubblica» il 5 maggio 2010 gli investigatori hanno scoperto che alcuni notissimi imprenditori si sarebbero rivolti a Flavio Carboni per cercare ed ottenere appoggi politici, fornendo anche capitali in parte transitati nella banca fiorentina di Verdini e dirottati verso altre società che, come quella costituite da Anemone e dagli altri componenti della «cricca», servivano, secondo gli investigatori, per distribuire tangenti a politici ed amministratori pubblici;

come si legge in quest'ultimo articolo «I punti d'incontro e di »convergenze parallele« dice un investigatore, dell'inchiesta di Firenze e Perugia sul G8, dei Grandi Eventi, della Maddalena, e quella recentemente avviata dalla Procura di Roma sono due, anzi tre: la Sardegna, la banca del coordinatore di Forza Italia, il Credito Cooperativo Fiorentino, di Denis Verdini, e la »Propaganda Fide« l'ente religioso del Vaticano che gestisce uno dei più grossi imperi immobiliari di Roma e d'Italia»;

nell'indagine sullo sviluppo dell'energia eolica, che appare quasi parallela a quella nella quale sono stati coinvolti ed arrestati i funzionari

pubblici Angelo Balducci, Claudio Rinaldi, Fabio De Santis e l'imprenditore Diego Anemone, sono coinvolti altri deputati e senatori, che avrebbero chiesto ed ottenuto l'aiuto di Denis Verdini su intercessione del senatore Marcello Dell'Utri;

è dell'11 maggio la notizia, riportata da diversi organi di stampa, di un altro indagato eccellente nell'inchiesta della Procura di Roma, il commissario dell'Autorità d'ambito territoriale della Sardegna, Franco Piga, e il suo coinvolgimento sta ad indicare che il presunto comitato d'affari del *business* dell'eolico avrebbe avuto intenzione di estendere i propri interessi anche agli appalti idrici, dal momento che l'indagine della Procura di Roma sta valutando la regolarità di commesse già assegnate in questo settore per oltre 400 milioni di euro;

già due mesi fa, in seguito all'inchiesta sugli appalti per le cosiddette «Grandi Opere», la Banca d'Italia aveva predisposto un'ispezione nella sede del Credito cooperativo fiorentino di Campi Bisenzio (Firenze) alla luce di quanto stava emergendo dall'inchiesta della Procura di Firenze sul rapporto tra istituti di credito e il colosso delle costruzioni Baldassini Tognozzi Pontello (Btp) al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento dell'istituto di credito presieduto dall'onorevole Denis Verdini, accusato di concorso in corruzione assieme all'ex presidente della Btp Riccardo Fusi;

come si evince dalla sopra esposta ricostruzione dei fatti, ancora una volta si assiste ad un intervento della Banca d'Italia solo in seguito all'apertura di un'inchiesta giudiziaria, quando, come nel caso di specie, a giudizio dell'interpellante sarebbe bastato esercitare i propri poteri di vigilanza nel rigoroso rispetto della legge antiriciclaggio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza, visto il presunto giro di assegni alla base delle perquisizioni nella banca del presidente Verdini, di quale sia l'esito dell'ispezione di Banca d'Italia presso l'istituto di Credito cooperativo fiorentino ai fini della corretta applicazione della normativa antiriciclaggio;

se risulti il coinvolgimento di altri alti esponenti politici nella vicenda esposta in premessa anche alla luce delle forti connessioni tra l'indagine sui grandi eventi e quella recente su un presunto «comitato d'affari» che avrebbe cercato di aggiudicarsi gli appalti per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna.

(2-00209)

Interrogazioni

DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO. – *Ai Ministri per le pari opportunità e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che la Divisione passeggeri regionale – Direzione regionale Lazio di Trenitalia ha consegnato una prescrizione con la quale viene richiesta al proprio personale di bordo la ve-

rifica numerica degli utenti rom saliti o discesi dai treni nella fermata di Salone, sulla linea Roma Tiburtina-Avezzano (fermata prossima ad un campo sosta della città di Roma);

è stato altresì distribuito un modulo sul quale i controllori e capotreni devono segnalare e contare eventuali passeggeri di etnia rom, anche se in possesso del biglietto;

la richiesta ha suscitato grande clamore tra il personale, il quale ha indirizzato una lettera al Ministro per le pari opportunità denunciando il rifiuto di porre in essere tale iniziativa di catalogazione dei rom, non solo fortemente discriminatoria, ma di nessuna efficacia o utilità;

considerato inoltre che:

tale provvedimento è lesivo dei più elementari diritti delle minoranze etniche, in quanto lo Stato dovrebbe promuovere costantemente e realizzare i diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, come parte integrante dello sviluppo della società nel suo insieme e in un contesto democratico basato sullo Stato di diritto, e non accentuare le discriminazioni;

certamente gli interroganti non immaginano imputabile complessivamente all'azienda Trenitalia un tale errore di incultura,

si chiede di sapere:

su quali basi normative sia stato emanato il provvedimento e se si intenda fare un'indagine per capire da chi sia partita questa iniziativa, e, eventualmente, da chi sia stata suggerita e per quale scopo e motivo;

se il suddetto provvedimento sia già stato ritirato ovvero si intenda procedere alla rimozione dello stesso.

(3-01321)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

a causa di un'erronea interpretazione degli artt. 76 e 201 del codice doganale comunitario da parte di alcune Direzioni provinciali e regionali dell'Agenzia delle dogane, a carico dei Centri di assistenza doganale (CAD) viene abitualmente posta un'abnorme responsabilità di natura civile e penale, in virtù della quale gli stessi possono essere chiamati a rispondere per qualunque imposta, in qualunque tempo dovuta, con riferimento alle operazioni economiche cristallizzate nelle dichiarazioni doganali presentate in qualità di rappresentanti indiretti, a prescindere dall'assoluta correttezza del loro comportamento professionale;

stando a questa visione, il CAD viene di fatto identificato dalla dogana come un *fideiussore omnibus*, responsabile per l'evasione daziaria derivante da comportamenti illegittimi posti in essere da altri: comportamenti dei quali lo stesso CAD è, paradossalmente, la prima vittima;

tale situazione determina gravi conseguenze di natura economica e giudiziaria per gli spedizionieri onesti, e appare del tutto incongruente con i principi generali dell'ordinamento tributario;

la stessa Agenzia delle dogane ha recentemente preso coscienza di una simile anomalia, invitando, con nota del 12 febbraio 2010 inviata alle

Direzioni regionali, gli uffici periferici a non procedere al recupero dei dazi evasi nei confronti dei CAD per dichiarazioni doganali, «diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute con il mandato, quando dalle stesse sia scaturita un'irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria». Secondo la stessa nota, «il C.A.D. non potrà inoltre essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili»;

tale presa di posizione, corretta e condivisibile nella sostanza, non appare comunque sufficiente a garantire pienamente i CAD in quanto, essendo contenuta in una semplice nota interna, appare di difficile utilizzo in sede giurisdizionale;

sulla questione, sarebbe invece necessario distinguere in modo certo e inequivocabile il recupero delle imposte evase dal recupero delle sanzioni pecuniarie a esse connesse, distinguendo in modo puntuale a seconda dei singoli casi le specifiche responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni doganali;

in merito al (doveroso) recupero di diritti, dazi, sanzioni o imposte evase e alle continue contestazioni derivanti dalle differenti interpretazioni delle normative comunitarie date dalle varie Direzioni dell'Agenzia delle dogane, apparirebbe quanto mai necessario un atto interpretativo vincolante dell'autorità di Governo in grado di chiarire una volta per tutte il quadro delle effettive responsabilità e in particolare l'inesistenza di responsabilità tributarie o penali a carico dei CAD nelle ipotesi sopra ricordate, in cui l'irregolarità nelle operazioni d'importazione scaturisca da inadempienze legate a comportamenti illegittimi imputabili ad altri, verificati dai competenti organi di Polizia giudiziaria o tributaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, che crea gravissime e ingiustificate difficoltà alla categoria degli spedizionieri doganali, e se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per risolverla con una circolare interpretativa che fissi in modo certo e definitivo le effettive responsabilità dei professionisti coinvolti nel processo di importazione, e in particolare dei CAD.

(3-01322)

BIANCHI, FOSSON. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

le angiodisplasie (o malformazioni vascolari propriamente dette) sono lesioni presenti dalla nascita ma spesso ad estrinsecazione clinica tardiva, che possono localizzarsi in qualunque parte del corpo e non vanno mai incontro a regressione spontanea, ma progrediscono contestualmente all'individuo;

nel corso della vita possono andare incontro ad accelerazioni di crescita molto tumultuose da simulare talvolta anche una preoccupante patologia tumorale. Le malformazioni di più frequente riscontro sono quelle venose e linfatiche (a basso flusso); le più temibili sono le malformazioni artero-venose (ad alto flusso);

le angiodisplasie possono essere causa di dolore locale, tumefazioni simil-tumorali, problematiche funzionali (specialmente quando si localizzano agli arti ed ai visceri), *handicap* estetico (nelle localizzazioni al volto), disturbi della coagulazione, asimmetria di crescita degli arti. Possono andare incontro, durante la vita, a complicanze gravi e invalidanti: emorragie, trombosi, infezioni locali, fragilità ossea, crescita smisurata di un arto; possono comprimere strutture nervose, infiltrare muscoli, causare ristagno di liquidi per insufficienza venosa (edema) o linfatica (linfedema). Il trattamento non ha una terapia farmacologica, e i pazienti devono subire operazioni di chiusura dei vasi sanguinanti per via endoscopica e ripetuti interventi di chirurgia vascolare;

esistono forme complesse e rare di patologia vascolare congenita, alcune delle quali riconosciute dal sistema sanitario nazionale (sindrome di Klippel-Trenaunay, S. di Parkes-Weber, S. di Proteus, S. di Sturg e-Weber), ed altre non ancora riconosciute (ad esempio: Sindrome di PHACE, malformazione venosa a localizzazioni multiple e con coagulopatia, malformazione arterovenosa deturpante e/o invalidante, linfedema congenito gigante);

tutte queste patologie rare richiedono una presa in carico multidisciplinare nei centri di riferimento, al fine di fornire un'assistenza continuativa e un supporto terapeutico adeguato;

in Italia, presso l'Azienda ospedaliera Salvini di Garbagnate Milanese (Milano) e presso l'Istituto a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova, esiste una équipe multidisciplinare che si occupa di tutte le problematiche relative ad angiodisplasie ed emangiomi, in stretta collaborazione medico-scientifica con i più importanti gruppi multidisciplinari stranieri;

l'Associazione italiana angiodisplasie ed emangiomi infantili (ILA), è una associazione di pazienti adulti e di genitori di bambini affetti da patologia vascolare congenita e fa riferimento alla unità operativa semplice (UOS) di chirurgia vascolare dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova per i pazienti in età pediatrica, ed al centro vascolare dell'ospedale di Garbagnate Milanese per gli adulti. Particolare riguardo viene dedicato dagli iscritti ILA alle problematiche relative alle malattie rare vascolari;

in tal senso l'ILA trova nell'Associazione «Giuseppe Dossetti: i valori – tutela e sviluppo dei diritti» un valido referente in quanto si è sempre impegnata affinché vengano tutelati i pazienti affetti da tali patologie, e persegue, tra gli altri, l'obiettivo di sensibilizzare gli organi ministeriali per il riconoscimento di quelle patologie non ancora inserite nel registro nazionale delle malattie rare;

le persone affette da angiodisplasie si trovano oggi a dover affrontare il dramma del preannunciato inglobamento del reparto Below di chirurgia vascolare all'interno dei locali di ortopedia, confermata dalla direzione generale dell'ospedale Salvini di Garbagnate. Questo comporterà un significativo ridimensionamento del reparto Below, diretto dal professore Raoul Mattassi, che ogni anno prende in cura centinaia di malati provenienti da tutta Italia e dall'estero, per sottoporli ad interventi di chirurgia

vascolare altamente specializzati. Il reparto, fondato nel 1992 grazie al pregevole apporto di specialisti internazionali, ha consolidato tecniche e conoscenze rinomate a livello mondiale;

l'accorpamento nel reparto ortopedico provocherà disagi che porteranno all'annullamento del lavoro svolto negli ultimi dieci anni: i letti saranno ridotti ad un totale di 15, i bagni saranno promiscui tra uomini e donne e le barriere architettoniche esistenti non consentiranno il passaggio delle carrozzine,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare un'ulteriore penalizzazione che i cosiddetti «malati rari» rischiano di subire attraverso l'inglobamento del reparto Below di chirurgia vascolare dell'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese all'interno dei locali di ortopedia;

se non ritenga che, ridimensionando uno dei centri di eccellenza all'avanguardia in Italia per il trattamento della angiodisplasia, si possa indebolire il diritto alla salute che è un diritto soggettivo incomprimibile e prioritario rispetto ad ogni altra esigenza economica o finanziaria.

(3-01323)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CASSON. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

il Difensore civico dei diritti delle persone private della libertà dell'associazione Antigone, su segnalazione dei familiari di Carmelo Castro, nato a Biancavilla il 13 agosto 1989, ha esposto pubblicamente il caso della sua morte avvenuta per impiccagione il 28 marzo 2009 presso la Casa circondariale di Catania piazza Lanza;

secondo quanto esposto dal Difensore civico: il 24 marzo 2009 Carmelo Castro viene arrestato e portato nella caserma di Paternò (Catania) e da lì al carcere di piazza Lanza;

il 26 marzo 2009, a seguito del colloquio con l'educatore, Carmelo Castro viene sottoposto al regime di «grandissima sorveglianza»;

la mattina del 28 marzo, alle ore 8.30, Carmelo Castro viene accompagnato dall'assistente capo Orazio Lo Nero presso l'infermeria per essere sottoposto a visita medica dalla dottoressa Gaetana Badalà, consulente in psichiatria, e verso le ore 9.00 lo stesso assistente lo riaccompagna in cella;

alle ore 9.30, Carmelo Castro viene invitato dall'assistente Franz Sauro ad usufruire dell'ora d'aria, ma lo stesso vi rinunzia;

alle ore 12.45, come risulta dagli atti di indagine, un assistente capo del carcere, Salvatore Brafa, trova Carmelo Castro nella sua cella, la 9 del reparto «Nocito», «legato con un cappio allestito con un lenzuolo al collo e appeso ad un perno di una branda» e chiama il medico di re-

parto che consiglia prima di portare il giovane nell'infermeria e poi di condurlo in ospedale con una macchina di servizio,

si chiede di sapere:

se si sia conclusa l'indagine amministrativa interna relativa all'accaduto e, in questo caso, quali siano stati i risultati e se siano stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria;

se dall'indagine interna sia emerso per quale ragione, nonostante fosse stata disposta la grandissima sorveglianza nei confronti di Carmelo Castro, quest'ultimo non sia stato guardato a vista così come previsto da tale tipo di regime;

se dall'indagine interna sia emerso per quale ragione il medico di turno presso la Casa circondariale, intervenuto nella cella di Castro, pur diagnosticando «lo stato di arresto cardiocircolatorio», abbia disposto prima il trasporto presso l'infermeria e successivamente il trasferimento presso il pronto soccorso con un «mezzo ordinario» e non con un'autoambulanza, senza alcuna assistenza medica o alcun presidio al fine di mantenere le funzioni vitali durante il trasporto.

(3-01320)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMORUSO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che sul quotidiano «ItaliaOggi» del 1° aprile 2010 (a pag. 8) viene riportato che lo Stato maggiore della Marina, a causa della mancanza di fondi destinati a tale scopo, avrebbe deciso il taglio delle indennità per gli equipaggi in navigazione sulle unità impegnate nelle missioni internazionali, cui l'Italia partecipa, di pattugliamento anti-pirateria nel golfo di Aden, si chiede di sapere se tale notizia risponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative sia possibile assumere per garantire agli italiani impegnati in tali importanti e delicate missione le dovute indennità.

(4-03134)

CAMBER. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. – Premesso che:

la realizzazione della cosiddetta «banda larga», cioè la trasmissione e ricezione di dati ad alta velocità, nota anche comunemente come «ADSL», rappresenta oggi una risorsa fondamentale per lo sviluppo di un territorio e uno strumento importante per innescare un circolo virtuoso, particolarmente in un momento di crisi come l'attuale;

a tutt'oggi, si stima che circa 10 milioni di cittadini italiani non abbiano ancora accesso alla banda larga e che esistano aree del territorio nazionale non ancora servite da tale tecnologia, con grave nocumento per i privati, per le imprese e per la competitività dell'intero sistema-Paese;

infatti un'elevata velocità di connessione è un requisito tecnico irrinunciabile per la diffusione di alcuni servizi quali il telelavoro, la tele-

medicina, l'IpTv (Internet protocol Television), la videoconferenza, l'avvio di un'attività a distanza, eccetera. La disponibilità di una connessione a banda larga è praticamente indispensabile in qualunque sede di lavoro che richieda un'interazione via *Internet* con l'esterno. In presenza di una connessione lenta, diventano problematiche operazioni quotidiane come l'invio di un *file* di alcuni *megabyte* o l'apertura di una pagina *Internet* che non contenga solo testo. Le aziende non servite dalla banda larga subiscono pertanto una perdita di produttività, legata al tempo richiesto per svolgere attività che impegnano molto meno i concorrenti serviti da una connessione veloce;

in tale contesto, un'area priva della connessione in banda larga è quella del territorio del Comune di Pagnacco, in provincia di Udine, il quale, dopo aver proceduto a modificare il proprio regolamento comunale per gli interventi nel sottosuolo affinché Telecom Italia potesse dar corso alla posa della fibra ottica necessaria per la cablatura e l'installazione delle apparecchiature, avviava con la stessa azienda il prescritto *iter* procedurale;

il 7 luglio 2009 Telecom Italia presentava a sua volta ad Autostrade per l'Italia la richiesta di autorizzazione per l'allacciamento della fibra ottica dal territorio comunale all'autostrada A23;

a distanza di 10 mesi, Autostrade per l'Italia non ha ancora accordato la propria autorizzazione, con la conseguenza che il Comune di Pagnacco e buona parte dell'*hinterland* udinese non sono tuttora coperti da ADSL ad alta velocità,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza nei confronti di Autostrade per l'Italia possano essere avviate, ed in quali tempi, al fine di dar tempestivamente corso alla richiesta di Telecom Italia SpA volta ad ottenere da Autostrade per l'Italia l'autorizzazione di cui in premessa necessaria all'attivazione della banda larga nel territorio del Comune di Pagnacco e di buona parte dell'*hinterland* udinese.

(4-03135)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il fenomeno dello sfruttamento dei minori in ambito lavorativo non è, purtroppo, prerogativa esclusiva dei Paesi in via di sviluppo;

anche in Italia, da anni, soprattutto nel Mezzogiorno si rilevano forme di impiego dei minori che assumono, per un Paese industrializzato, dimensioni preoccupanti;

a tali fenomeni si accompagnano situazioni di evasione dall'obbligo scolastico, di disagio e di devianza minorile, che mortificano le aspirazioni di un futuro migliore per migliaia di giovani;

dall'inchiesta del quotidiano «Il Mattino» dell'11 maggio 2010 si apprendono i dati allarmanti del fenomeno del lavoro nero minorile, in crescita negli ultimi 6 anni del 12 per cento;

il problema, che vede Napoli al primo posto, città in cui un esercito di 40.000 bambini è arruolato nelle schiere del lavoro nero, riguarda l'intero Mezzogiorno, dove finora non è stato possibile portare in classe tutti i ragazzi che si trovano nell'età dell'obbligo scolastico;

si tratta di bambini compresi in una fascia di età fra gli 8 e i 13 anni prevalentemente impegnati come camerieri, *baby sitter* o addirittura addetti alle pulizie;

i dati, risultanti da ricerche incrociate delle commissioni per l'emersione del lavoro irregolare e per la dispersione scolastica, sono stati forniti in occasione della giornata mondiale contro il lavoro minorile celebrata di recente. Secondo il rapporto della Fondazione Banco di Napoli, risalente al 2004, i bambini lavoratori del capoluogo partenopeo in quella data erano 35.000. La stima era approssimativa, ma la crescita del fenomeno nei cinque anni successivi parla di un più 12 per cento;

tali dati trovano conferma nell'incrocio con quelli sulle assenze tra i banchi scolastici raccolti dall'Eurispes: infatti sono circa 9.500 i ragazzini che ogni anno vanno via dalle scuole napoletane. Di questi, almeno l'80 per cento inizia a lavorare scegliendo una serie di comparti tradizionalmente legati all'apprendistato (quello legale) o ai servizi alla famiglia;

secondo le rilevazioni della commissione nazionale per l'emersione del lavoro irregolare (risalenti al 2007) in Italia 450.000 bambini tra i 9 e i 13 anni sono impegnati saltuariamente o quotidianamente in attività lavorative, alcune delle quali usuranti. Il 35 per cento lavora come cameriere in bar, pizzerie e locali di ristoro, il 25 per cento è impiegato nel comparto del commercio e il 40 per cento (si tratta di bambine di età tra i 12 e i 13 anni) si procura un guadagno come *baby sitter*;

dalle indagini di tale commissione emerge che spesso i datori di lavoro sono legati ai piccoli operai da rapporti di parentela: in questo modo è più facile sfuggire ai controlli e alle punizioni previste per gli adulti dalla legge. Secondo la ricerca dell'apposita commissione la paga non supera i 50-70 euro settimanali (quota massima). Anche secondo questa fonte a Napoli e nel suo *hinterland* è concentrato il 10 per cento dei *baby* lavoratori;

i *baby* lavoratori sono spesso impiegati anche nei mercati dove lavorano alle dipendenze di parenti o conoscenti, girando da un quartiere all'altro, da una città all'altra;

secondo i dati raccolti nel 2009 dalla regione, che ha istituito un'anagrafe scolastica, in Campania gli evasori sono un esercito: 50.000;

la sopra citata indagine ha evidenziato che i ragazzini che svolgono un qualsiasi lavoro sono quelli che evadono l'obbligo scolastico;

il fenomeno rappresenta una vera e propria sconfitta delle istituzioni democratiche e del sistema scuola dinanzi ai valori di progresso e di parità dei bambini e in base alla Convenzione sui diritti dell'infanzia;

sulla questione si è pronunciata Melita Cavallo, per anni giudice minorile a Napoli e ora presidente del Tribunale per i minori di Roma, la quale osserva che siamo di fronte ad un sistema che non riesce a tutelare le fasce più deboli e nel quale lo Stato non sembra essere mai in

grado di proporre un'organizzazione capace di garantire a tutti gli stessi diritti; soprattutto non punta su strumenti determinanti per lo sviluppo dei ragazzi e non garantisce a ragazzi intelligenti, che spesso hanno alle spalle una situazione familiare compromessa, il diritto allo studio;

considerato che:

la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione stessa e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori;

i diritti del bambino costituiscono parte integrante del diritto comunitario, come stabilito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e sono tutelati dalla Costituzione italiana quali principi fondamentali;

alla luce di tali principi il bambino, soggetto di diritto, deve essere considerato portatore di diritti umani fondamentali;

il lavoro minorile non può essere considerato un fenomeno collegato solamente alle esigenze della produzione, ma ha una pluralità di cause di ordine morale e culturale tra cui l'economia sommersa, il basso costo del lavoro dei minori, la povertà del contesto economico, il limitato livello culturale dei genitori;

recentemente sono state approvate norme importanti finalizzate alla lotta del lavoro sommerso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione che riguarda il lavoro minorile in nero, così diffusa nel Mezzogiorno e in particolare nel comprensorio napoletano;

quali iniziative intenda promuovere per aumentare i controlli nei settori lavorativi indicati in premessa al fine di contrastare il lavoro irregolare dei minori;

quali interventi intenda adottare con urgenza e di quali strumenti intenda servirsi per predisporre le opportune iniziative miranti a bloccare il grave fenomeno del lavoro in nero e del lavoro minorile, impedendo altresì il verificarsi dell'altrettanto pericoloso fenomeno dell'evasione scolastica;

se non ritenga opportuno attivare un'educazione scolastica indirizzata alla sensibilizzazione dei giovani sui potenziali comportamenti di sfruttamento del loro lavoro anche attraverso campagne pubblicitarie.

(4-03136)

CUTRUFO. – *Ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

all'interrogante risulta che da tempo tra il Comune di Castelforte e il Comune di SS. Cosma e Damiano, entrambi in provincia di Latina, sia

in corso un contenzioso volto alla definizione degli esatti confini dei rispettivi territori;

detto contenzioso sarebbe nato nel 1820, quando il re Ferdinando di Borbone istituì – separandolo dal Comune di Castelforte – il Comune di Santi Cosma e Damiano senza specificarne i limiti territoriali;

il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2189, il quale dispose la riunione dei due Comuni in uno solo denominato Castelforte, sembrava aver messo la parola fine alle controversie;

nel 1947, invece, un decreto del Capo provvisorio dello Stato dispose la ricostituzione del Comune di Santi Cosma e Damiano con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto 20 settembre 1928 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n. 333), determinando il riaccendersi della contesa territoriale tra i due Comuni;

detto decreto è stato ratificato solo nel 1951;

l'articolo 133 della Costituzione, infatti, prevede che la Regione possa «con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», «sentite le popolazioni interessate»;

successivamente la Giunta regionale del Lazio sarebbe intervenuta e avrebbe stabilito, con propria deliberazione, i confini dei due Comuni;

la deliberazione della Giunta regionale, quindi, è stata impugnata di fronte al TAR del Lazio, il quale, nel 1984, la avrebbe annullata;

la lunga contesa giudiziaria si è conclusa nel 1989 con una nuova sentenza del TAR del Lazio (che è stata anche confermata dal Consiglio di Stato) e la attribuzione definitiva dei rispettivi confini territoriali;

considerato che:

allo stato il Comune di Santi Cosma e Damiano non avrebbe ancora un proprio catasto, con la conseguenza che vi sarebbero numerosi problemi relativi alla ripartizione patrimoniale e finanziaria tra i due comuni;

a seguito della sopracitata individuazione territoriale, migliaia di cittadini castelfortesi sarebbero stati inoltre costretti ad effettuare un cambio di residenza con non pochi disagi per gli uffici comunali e per gli stessi cittadini;

nel 1996 la regione Lazio avrebbe indetto ed effettuato un *referendum* nei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano che avrebbe confermato la volontà dei cittadini di voler procedere alla riunificazione territoriale tra i due comuni;

a seguito di tali fatti si sarebbe anche costituito un comitato cittadino «*Pro* Castelforte»;

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti quanto sopra riferito;

se risultino i criteri in base ai quali la regione Lazio abbia proceduto a delineare i nuovi confini dei comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano;

se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di facilitare la definizione del contenzioso tra i due comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano e porre fine ai numerosi problemi relativi alla ripartizione patrimoniale e finanziaria, così da rinvigorire lo sviluppo territoriale penalizzato dalla situazione attuale.

(4-03137)

SARO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che San Vito al Tagliamento è un Comune italiano di 14.896 abitanti della provincia di Pordenone;

all'interrogante risulta che:

l'area del sanvitese si sta arricchendo di una serie di importanti attività economico-lavorative che, purtroppo, rappresentano un'attrattiva per la piccola criminalità, che sarebbe in aumento;

già qualche anno fa i sindacati di polizia hanno avanzato l'ipotesi di istituire nel Comune un commissariato di Polizia;

il Sindaco e il Presidente della Provincia avrebbero espresso parere favorevole all'istituzione di un commissariato nella città di San Vito al Tagliamento e, a tale scopo, il Comune sarebbe disposto a fornire un locale, l'Ex Caserma d'Armi, per ospitarne la sede;

considerato che l'istituzione di un commissariato di Polizia potrebbe rappresentare non solo una soluzione che accrescerebbe il senso di sicurezza dei cittadini, ma anche un deterrente per i criminali,

si chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra narrato e, in caso affermativo, se ritenga opportuno istituire un commissariato di Polizia nel comune di San Vito al Tagliamento al fine di fornire il territorio dell'adeguato servizio di sicurezza pubblica.

(4-03138)

SARO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. – Premesso che:

Moruzzo e Pagnacco sono due Comuni della provincia di Udine, nel cuore produttivo del Nord-Est del Paese, che contano rispettivamente 2.356 e 5.002 abitanti;

all'interrogante risulta che solo una piccola parte dei suddetti comuni sia provvisto della banda larga;

considerato che:

la banda larga oggi è considerata una tecnologia abilitante;

il perdurare del *digital divide* in comuni così vicini al capoluogo di provincia genera certamente un'esclusione sociale;

i cittadini di Moruzzo e Pagnacco per avere un servizio simile a quello dell'ADSL sono costretti ad accettare tipologie di connessione di qualità inferiore e dal costo più elevato;

la mancanza della banda larga non solo crea nocumento ai cittadini, ma crea anche disagio alle zone industriali, che, per l'assenza di que-

sta infrastruttura vitale per il mondo dell'industria e dell'artigianato, non riescono più ad essere attrattive;

considerato, inoltre, che recentemente un nutrito gruppo di cittadini avrebbe perfino firmato una petizione per avere nel proprio comune la linea ADSL;

all'interrogante risulta che i Comuni di Moruzzo e di Pagnacco hanno avviato tutte le procedure necessarie per l'attivazione della banda larga; del pari, il gestore telefonico Telecom Italia e Autostrade per l'Italia, ciascuno per quanto di competenza, hanno a loro volta avviato l'*iter* necessario per la fornitura del citato servizio infrastrutturale,

si chiede di sapere:

se, ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti tutto quanto sopra riportato;

se siano a conoscenza dei motivi per i quali non si sia ancora proceduto all'attivazione della linea ADSL nei comuni di Moruzzo e Pagnacco;

se risultino i motivi dei ritardi e a chi questi siano imputabili;

se e quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di accelerare l'*iter* di installazione della banda larga nei citati comuni e consentire ai cittadini di usufruire della citata tecnologia.

(4-03139)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno*. – Premesso che:

le falde acquifere attorno alla discarica di Bellolampo sono inquinate. Lo dicono le prime analisi degli esperti incaricati dai sostituti procuratori Geri Ferrara e Maria Teresa Maligno, che indagano ormai da mesi sulla gestione del sito di smaltimento dei rifiuti alle porte di Palermo. Il dato è preoccupante soprattutto perché quelle falde si trovano attorno ad alcuni pozzi dell'Amap (l'azienda municipalizzata degli acquedotti di Palermo): ecco perché, il 10 maggio 2010, dopo un vertice con i tre consulenti, i pubblici ministeri Ferrara e Maligno hanno dato il via ad altre analisi, ancora più approfondite, sulle falde e sui pozzi. Questa gravissima situazione è riportata in un articolo pubblicato, l'11 maggio 2010, dal quotidiano «la Repubblica» nella cronaca Palermo;

alla Procura sembrano non bastare le rassicurazioni che l'Amap ha fornito alcune settimane fa: in un'intervista sempre a «la Repubblica», il direttore dell'azienda Guido Catalano aveva spiegato che l'acqua viene sottoposta ad analisi accurate prima di essere immessa in rete, affermando che: «I cittadini possono stare tranquilli, non abbiamo rilevato alcun dato anomalo e nemmeno tendenze sospette»;

adesso, dopo le ultime analisi, la Procura però vuole vederci chiaro. L'inchiesta, che era nata solo per accertare le responsabilità attorno a un lago di percolato nella discarica, si è trasformata presto in un maxi fascicolo con un'ipotesi di reato pesante: disastro colposo. Le analisi dell'Arpa hanno appurato che il percolato è tracimato a valle, finendo per in-

quinare il torrente Celona, le cui acque finiscono poi nel canale Passo di Rigano e quindi nel mare dell'Acquasanta. Sono 13 gli indagati dell'inchiesta, praticamente tutti i vertici dell'Amia (azienda per la gestione dei rifiuti di Palermo) dal 2007. Le ultime verifiche della Procura stanno mettendo in luce gravi carenze nella struttura della discarica, che, secondo i magistrati, sarebbero da attribuire a una gestione discutibile da parte dei vertici dell'azienda;

le ultime analisi sono state effettuate sulle cosiddette «acque sotterranee»: la presenza di diverse sostanze inquinanti ha subito messo in allarme i consulenti dei magistrati. La discarica è adesso considerata ufficialmente nelle carte della Procura un «grosso fattore inquinante». Le nuove verifiche vogliono scoprire fino a che punto i pozzi dell'Amap siano a rischio;

i magistrati titolari dell'indagine, sempre il 10 maggio 2010, hanno fatto una riunione anche con il procuratore capo Francesco Messineo, che segue da vicino l'evolversi dell'inchiesta;

a rischio non sono solo i pozzi dell'Amap, ma anche i tanti pozzi abusivi realizzati nel corso degli anni: non esiste un monitoraggio, i magistrati hanno dunque chiesto ai carabinieri del Noe di fare verifiche approfondite;

in Procura, c'è ormai una vera e propria mappa del rischio che viene aggiornata con gli sviluppi dell'inchiesta. Attorno al sito della discarica sono segnate in rosso le falde ritenute compromesse. E dopo le ulteriori analisi, potrebbero partire anche delle segnalazioni dal palazzo di giustizia. Nell'indagine è coinvolta l'Arpa, che ha sviluppato le analisi, ma al momento tecnici ed investigatori sono legati al segreto istruttorio dell'inchiesta. Dunque, sarà il procuratore Messineo a decidere eventuali comunicazioni all'Amap, ove si ritenesse la necessità urgente di adottare provvedimenti di tutela per la salute pubblica;

l'Amap assicura comunque che i controlli sui pozzi sono costanti: secondo tali rassicurazioni, l'acqua delle falde inquinate non avrebbe raggiunto i pozzi. Ma intanto, la causa dell'inquinamento è ancora lì: Bellolampo, in continua emergenza;

questa è l'ennesima puntata dell'annosa vicenda della discarica di Bellolampo. Il 5 febbraio 2010 era scattato il *blitz* dei carabinieri del Noe e della Procura antimafia, contro l'incubo della presenza di percolato a Bellolampo. Una sorta di bomba ecologica – di decine di migliaia di metri cubi – puntata contro la salute dell'intera città di Palermo. Una situazione che si protraeva da mesi (esattamente da metà settembre 2009) ed aggravatasi dai primi giorni del 2010 a causa delle straordinarie piogge invernali;

nella discarica più grande della Sicilia, a gestione pubblica dell'Amia, sempre la Procura di Palermo aveva organizzato un *blitz* a Bellolampo, a tutela della salute dell'intera città, nell'aprile 2005, quando si intervenne per interrompere il progredire di un altro vero e proprio disastro ambientale annunciato, dagli esiti imprevedibili. Allora scattò una serie di denunce a dirigenti e dipendenti dell'Amia, anche sulla base di intercetta-

zioni telefoniche, per omissioni e complicità nell'aver consentito il deteriorarsi della situazione;

è importante evidenziare che, oggi, come allora, la gravità della situazione è correlata al fatto che l'allarme percolato era stato ravvisato già a metà settembre 2009. Da allora, la direzione dell'Amia ha cercato di fronteggiare questo disastro ambientale limitandosi ad utilizzare gli scarsi mezzi a diretta disposizione dell'azienda e piccoli rimedi da potere approntare, estemporaneamente, *in loco,* all'altezza di Isola delle Femmine, con possibili prolungamenti sino a Montelepre e Partinico;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato con ordinanza fino al 31 maggio 2010 lo smaltimento nella discarica di Bellolampo dei rifiuti urbani stoccati provvisoriamente in esecuzione delle ordinanze urgenti adottate dal Presidente della Provincia regionale, Giovanni Avanti, e dal Sindaco di Palermo, Diego Cammarata. Lo smaltimento deve essere effettuato dal soggetto gestore d'intesa con l'Arpa Sicilia e la Provincia di Palermo per minimizzare l'impatto ambientale. Il sindaco Cammarata deve provvedere, tramite l'Amia, e utilizzando le risorse economiche anticipate dalla Regione Siciliana, a smaltire il percolato presente nella discarica di Bellolampo;

inoltre «Il soggetto gestore – si legge nell'ordinanza – è tenuto a occuparsi del trattamento del percolato e ad effettuare, con somma urgenza, gli adeguamenti tecnici per assicurare il pieno funzionamento del sistema di pretrattamento dei rifiuti in base ad un progetto sottoposto alla preventiva approvazione di Arpa Sicilia e della Provincia di Palermo». L'Assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità, Pier Carmelo Russo, è nominato soggetto attuatore «ed agisce con i poteri previsti dalle ordinanze adottate per il superamento del contesto emergenziale – continua l'ordinanza – la realizzazione di un nuovo sito di discarica nel comune di Bolognetta (Pa) e in altri luoghi in cui autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di parte dei comuni che attualmente utilizzano la discarica di Bellolampo a carico del bilancio della Regione e a valere sui fondi Fas 2000-2007», come si legge in un articolo pubblicato sul «Giornale di Sicilia» del 30 aprile 2010,

si chiede di conoscere:

quali azioni siano state messe in atto a seguito dell'ordinanza che ha sancito lo stato di emergenza, segnatamente per la bonifica della discarica di Bellolampo;

se corrisponda a verità che la gestione della discarica sia stata lasciata all'Amia, seppure quest'ultima, come evidenziato in premessa, non sia palesemente in grado di affrontare un problema grave quanto la presenza di una tale quantità di percolato;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano urgentemente verificare, a tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e per il rispetto della legalità, se nella discarica di Bellolampo siano stati scaricati illegalmente rifiuti pericolosi;

se non intendano immediatamente avviare un'indagine conoscitiva per accertare le cause e le eventuali responsabilità nella gestione della discarica di Bellolampo.

(4-03140)

CAMBER. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è ben noto: in tutte le case circondariali italiane, infatti, il numero dei reclusi supera abbondantemente la capienza delle strutture;

la Casa circondariale del Coroneo di Trieste attualmente ospita tra i 240 e i 250 detenuti, mentre il numero consentito è di 150. In alcune celle i detenuti sono costretti a dormire con un materasso per terra, ed esiste un registro dove sono segnate le persone che a rotazione si sottopongono a questa pratica, lesiva della dignità di uomini e cittadini;

il direttore della Casa circondariale triestina non ha mai nascosto agli organi competenti tali difficoltà che possono ingenerare il rischio di proteste dei detenuti nonché il concreto pericolo di infezioni dovuto al sovraffollamento della struttura;

la situazione dal punto di vista igienico-sanitario è certamente destinata a peggiorare nelle prossime settimane, durante il periodo estivo;

la «Conferenza nazionale volontariato giustizia» ha chiesto al Governo l'applicazione di un «Piano sociale straordinario per le carceri» di sostegno al reinserimento sociale per i detenuti, ipotizzando, in alternativa, l'autosospensione dal servizio dei volontari,

si chiede di sapere:

quali iniziative possano essere adottate – ed in quali tempi – per riportare la popolazione carceraria presente nella Casa circondariale di Trieste entro i limiti previsti;

se non si preveda, anche per la provincia di Trieste, la realizzazione di una nuova struttura penitenziaria, anche di tipo sperimentale, come quella proposta dalla Fincantieri, le cui ricadute economiche si rifletterebbero positivamente anche sul territorio a favore di una manodopera specializzata, sia artigianale che nei settori più moderni ed innovativi della tecnologia, che, già applicata per la realizzazione di grandi navi da crociera, sarebbe in grado di cimentarsi anche nella costruzione rapida e completa di strutture penitenziarie su piattaforme galleggianti.

(4-03141)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

in Basilicata gli obiettivi della normativa nazionale e locale di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo sono stati in gran parte disattesi dalle istituzioni preposte, per cui gli animali stessi sembrano spesso divenire un peso di cui liberarsi quanto prima, al minor costo possibile;

emblematica in tal senso è divenuta da tempo la vicenda di 420 cani provenienti dai comuni della comunità montana «Alto Agri» attualmente ospitati presso i canili «Eco» e «Pippo» di Potenza, in regime di

convenzione con soddisfacenti risultati per l'equilibrio psicofisico degli animali, e che però sono stati oggetto sul finire del 2008 di una gara d'appalto al massimo ribasso: l'importo assolutamente esiguo per il mantenimento giornaliero *pro capite* è stato talmente esiguo da non poterne assicurare sotto nessun aspetto non solo il benessere, ma neppure la salute. Vincitrice dell'appalto è la struttura di Cassano allo Jonio (Cosenza) del «Varca Group»;

per il 13 maggio 2010 è stato predisposto il trasferimento del primo «pacchetto» di cani dalla Basilicata alla Calabria;

è da rilevare come nel territorio della Comunità montana si trovi il canile del Comune di Viggiano costruito in parte con fondi regionali dalla stessa Comunità, e che, pur disponendo di un'autorizzazione sanitaria per 160 cani, ad oggi registra la presenza di solo due animali;

come rilevato in precedenti atti di sindacato ispettivo degli interroganti, la magistratura, nonché il TAR Puglia, si sono pronunciati contro la «non-congruità rispetto al livello di tutela» in gare analoghe;

lo stesso Servizio veterinario di Potenza in data 15 maggio 2009 indirizzava al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali un parere contrario al trasferimento di cani randagi in altri rifugi ubicati fuori regione, anche in considerazione delle «inutili sofferenze» che tale misura infliggerebbe agli animali;

lo stesso Ministero con nota del 22 luglio 2009, indirizzata alla Regione Basilicata ed al Servizio veterinario di Potenza, ribadiva la contrarietà alla pratica del trasferimento di cani in altre località;

i cani oggetto del trasferimento sono animali in gran parte anziani, ospitati nei canili da anni, che ben si relazionano con l'ambiente e che hanno raggiunto un giusto equilibrio con esso. Pertanto lo sradicamento provocherebbe loro un grave *stress*, privandoli di quelle relazioni affettive che hanno connotato profondamente la loro vita da molto tempo;

ad oggi non è ancora noto se la ditta aggiudicataria dell'appalto, nonché unica partecipante, sia in possesso di autorizzazioni sanitarie che indichino precisamente non solo il numero dei *box* ma anche il numero di cani che può custodire, ed in particolare se si sia verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti al momento del bando di gara;

il consorzio «Canili Basilicata» nella persona del presidente Giuseppina Maselli ha sporto denuncia-querela avverso la Comunità montana per inosservanza delle leggi vigenti ed irregolarità nell'affidamento della gara;

inoltre, il personale assunto a tempo indeterminato nei canili della Basilicata e formato attraverso corsi dell'Azienda sanitaria provinciale, perderà il posto di lavoro. Si tratta di operatori qualificati il cui numero è considerevole e che andranno ad incrementare le file dei disoccupati lucani,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti si intendano adottare per impedire l'imminente «deportazione» dei cani a seguito dell'appalto indetto da parte della Comunità montana Alto Agri, tenendo conto delle gravi conseguenze che

essa comporterebbe sulla salute degli animali, in gran parte anziani, e dunque particolarmente esposti ad un forte *stress*;

se sia stato verificato in sede ministeriale il possesso da parte della struttura calabrese di tutte le autorizzazioni alla data della gara, nonché il numero dei cani per cui la struttura stessa sarebbe stata autorizzata;

quali siano gli esiti degli ultimi sopralluoghi dei NAS, nonché del recente sopralluogo effettuato da responsabili del Ministero stesso;

se la struttura calabrese sia dotata di un congruo numero di dipendenti per rispondere alle esigenze non solo alimentari, ma anche relazionali ed etologiche degli animali, e quali siano le loro qualifiche professionali;

come e con quali organismi di controllo si intenda assicurare l'osservanza delle prescrizioni sul trasferimento dettate dal Ministero nel luglio 2009 alle autorità locali competenti.

(4-03142)

FLERES. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il Governo ha confermato anche per il 2010 la volontà di destinare il 5 per mille dell'IRPEF a favore degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, il cui testo era ancora indisponibile alla data del 7 maggio 2010, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte dei soggetti che intendono usufruire di tale beneficio e la relativa notizia è stata diffusa soltanto tra il 26 e 27 aprile;

l'Agenzia delle entrate conseguentemente ha messo a disposizione il *software* per la trasmissione delle domande di iscrizione da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche entro il 7 maggio;

il termine entro cui effettuare l'iscrizione all'elenco degli enti di ricerca scientifica è stato fissato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca al 30 aprile e quindi dopo appena 4 giorni da quando è stata diffusa la notizia dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, termini la cui fissazione era attesa da mesi;

a causa di tali ristrettissimi tempi un gran numero di soggetti, pur possedendone i requisiti, non ha potuto predisporre e trasmettere le domande d'iscrizione, determinando così gravi penalizzazioni,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi al fine di riaprire i termini per l'iscrizione degli enti della ricerca scientifica interessati a beneficiare del 5 per mille dell'IRPEF.

(4-03143)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

migliaia di pensionati e disoccupati stanno aspettando da mesi i modelli CUD e i modelli RED;

questo fenomeno è particolarmente diffuso nella provincia di Bolzano dove detti modelli devono essere predisposti in due lingue;

per la mancata consegna di detti modelli gli uffici INPS, da parecchie settimane, sono sommersi di lavoro per la consegna di duplicati ai contribuenti;

considerato che:

la tempestiva consegna dei modelli è indispensabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi (modello 730);

la dichiarazione dei redditi deve essere predisposta e consegnata entro il 31 maggio 2010;

la mancata consegna entro la data stabilita dalla legge della predetta dichiarazione comporta per tantissimi pensionati, oltre alle sanzioni amministrative, anche la perdita di agevolazioni, come per esempio quelle sull'energia elettrica e sul gas,

si chiede di sapere quali siano i motivi di questi ritardi e se non sia il caso di prorogare il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello 730) e del modello RED.

(4-03144)

CAMBER. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è ben noto: in tutte le case circondariali italiane, infatti, il numero dei reclusi supera abbondantemente la capienza delle strutture;

recentemente il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha segnalato al sindaco di Pordenone che il penitenziario cittadino ospita 98 reclusi contro una soglia massima di 53;

anche il direttore della casa circondariale pordenonese ha più volte segnalato le continue proteste dei detenuti nonché il concreto rischio di infezioni dovuto al sovraffollamento della struttura;

a seguito di tali segnalazioni il sindaco di Pordenone si è rivolto al Ministero della giustizia sollecitando un intervento presso il penitenziario pordenonese onde riportare il numero di persone recluse entro i limiti previsti;

se il Ministero della giustizia non dovesse individuare congrue soluzioni tecniche al problema segnalato in tempi brevi, il sindaco si è detto pronto a depositare un esposto alla competente Procura della Repubblica, nonché a disporre la chiusura del carcere per motivi igienico-sanitari,

si chiede di sapere:

quali iniziative possano essere adottate – e in quali tempi – per riportare la popolazione carceraria presente nella casa circondariale di Pordenone entro i limiti previsti;

a che punto stia il progetto di realizzazione di un nuovo carcere prospettato da oltre 20 anni, che consentirebbe, tra l'altro, di restituire alla città di Pordenone l'attuale maniero impropriamente utilizzato come carcere.

(4-03145)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01322, del senatore Bornacin, sulla responsabilità in capo ai Centri di assistenza doganale (CAD);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01323, della senatrice Bianchi e del senatore Fosson, sulla cura delle angiodisplasie.

€ 10,40